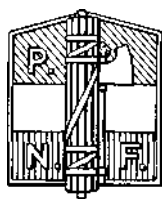


PARTITO NAZIONALE FASCISTA

TESTI PER I CORSI
DI PREPARAZIONE POLITICA

LA POLITICA SOCIALE DEL FASCISMO



LA LIBRERIA DELLO STATO
ANNO XIV E. F.

CONTENUTO

I. Azione sodale dello Stato e del Partito	Pag.	3
II. La tutela e l'avvenire della stirpe	»	11
III. La disciplina del lavoro:		
Sindacalismo fascista e disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro	»	22
La disciplina delle controversie individuali del lavoro	»	26
Disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro	»	29
IV. Difesa, igiene e sicurezza del lavoro:		
Durata ed orari di lavoro	»	32
Riposo domenicale e settimanale	»	34
Lavoro delle donne e dei fanciulli	»	36
Maternità delle donne lavoratrici	»	38
Libretto del lavoro	»	39
Igiene del lavoro	»	40
Prevenzione degli infortuni sul lavoro	»	41
V. Elevamento morale, intellettuale e professionale dei lavoratori:		
Opera Nazionale Dopolavoro	»	45
Istruzione tecnica e professionale	»	46
Riconoscimento delle benemerienze dei lavoratori	»	48
VI. Previdenza ed assicurazioni sociali:		
La previdenza sociale	»	50
L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia	»	50
L'assicurazione per la disoccupazione	»	52
L'assicurazione per la maternità	»	54
L'assicurazione per la tubercolosi	»	55
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	»	56
L'assicurazione per le malattie professionali	»	58
La mutualità per l'assistenza sanitaria	»	60
Patronato nazionale per l'assistenza sociale	»	61

I.
AZIONE SOCIALE DELLO STATO E DEL PARTITO



NON È POSSIBILE esaminare la politica sociale del Fascismo se non si tiene conto del profondo travaglio spirituale che, sbocciato dal sangue dei martiri nelle aspre battaglie della guerra vittoriosa e della rivoluzione redentrice, ha dato luogo alla costruzione di un «ordine nuovo» destinato a lasciare tracce indelebili nella vita e nella storia dei popoli come degli individui.

Per la sua struttura politica, per la sua coscienza civile, per la sua volontà di vita, per la saggezza e la lealtà della politica mussoliniana nei rapporti internazionali, l'Italia è oggi il centro storico del mondo.

Questo, certo, per il potenziamento pratico ed effettuale raggiunto dalla Nazione italiana, grande blocco demografico, compatto nella sua coscienza unitaria, ordinato secondo una disciplina serrata e spontanea; ma altresì, e soprattutto, per quel senso di continuità che, sopito nell'Italia di ieri, è stato ripreso, risuscitato e potenziato da un Capo, legittimo continuatore della perenne funzione storica di Roma.

Ma il suo fascino ed il suo prestigio non sono in dipendenza ed in relazione soltanto di una serie di fattori materiali, di realizzazioni pratiche, di opere concrete, esteriori, contingenti o durature; non sono soltanto in relazione ed in dipendenza dell'esempio di unità, di coerenza e di coraggio che il nostro popolo offre a tutto il mondo, affrontando e risolvendo da solo i difficili problemi della sua vita materiale; ma altresì in funzione della potenza dell'idea fascista che è idea di giustizia sociale, di solidarietà civile e di unità nazionale.

Il concetto che presiede allo Stato fascista corporativo è soprattutto un concetto unitario spirituale, sociale ed economico. L'economia non è un mondo a sé, fuori della vita degli individui e dei popoli, non è una costruzione astratta della vita dello Stato, ma è parte di tutto il complesso della vita della Nazione.

Il fenomeno economico-sociale non è un'astrazione ideologica bensì un fatto reale operato dagli uomini i quali compiono determinate azioni sotto l'influenza dei loro istinti, delle loro virtù, delle loro passioni, dei loro sentimenti; che possono variare da luogo a luogo e da individuo ad individuo, ma che rimangono integri nella loro ragione di essere: e di cui lo Stato, disciplinatore di tutte le energie, non può ignorare l'esistenza.

Gli uomini sono condotti ogni giorno a compiere azioni spirituali, economiche e sociali; e queste azioni formano il substrato della vita degli individui e dei popoli. Per l'esplicazione della sua attività politica, e della sua potestà legislativa, lo Stato deve incessantemente attingere a queste fonti.

In questa aderenza sono la sua ragione di essere, la necessità della sua funzione, la vitalità della sua forza e della sua potenza. Se lo Stato, nella manifestazione della sua sovranità, dà valore preponderante ad uno solo dei tre elementi ai quali gli individui, i gruppi e le categorie ispirano le loro azioni per dimenticare o soffocare gli altri elementi, non avremo uno Stato unitario e organico, come lo concepisce il Fascismo, bensì uno Stato di parte, esangue, servo degli interessi individualistici o schiavo di ideologie collettivistiche.

Chi consideri l'ordinamento dello Stato fascista, deve anzitutto riconoscere la perfetta rispondenza e l'intelligente armonia fra i suoi istituti, i suoi organi, le sue leggi e i principi che ne costituiscono la solida base ideologica. Principi, occorre precisare, espressi dal lungimirante proposito di adeguare la realtà — nei suoi aspetti modificabili — ai fini medesimi dello Stato, e non già suggeriti da uno schema mentale, magari suggestivo, come può essere la costruzione astratta, ma arbitrario e fuori della vita.

Lo Stato fascista pone ad inizio e fondamento della sua funzione in tutti i campi della vita del popolo, la seguente dichiarazione della Carta del Lavoro:

«La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista».

Una Nazione che abbia accettata consapevolmente questa suprema norma può ben dirsi antesignana d'un alto verbo morale mai udito: è capace di sfidare con fortuna le prove più dure, è certa della sua eternità, quale garantiscono segni ormai indistruttibili e, soprattutto, la sua invincibile volontà di vita.

A questa stregua appunto va considerata la cura assidua che lo Stato fascista dedica alla formazione ed alla sanità della razza, momento essenziale e fondamentale della sua dottrina, delle sue necessità contingenti ed avvenire, perfettamente coerente alla sua morale, che è morale civile di profondissima umanità ed ha già i suoi credenti anche di là dalle Alpi e dal Mediterraneo.

Anche per questo riguardo il nostro Stato manifesta la sua originalità e la sua antitesi in rapporto alla concezione liberale come pure alla concezione comunistica; in rapporto al liberalismo, il quale di fronte ad ogni pericolo non contingente ed immediato incrocia le mani e si affida al caso; in rapporto al bolscevismo che, dissolta la famiglia, svuotati di contenuto umano gli individui, non d'altro si preoccupa se non di asservirli al lavoro, periscano pure nella dura bisogna o se ne ritraggano insanabilmente menomati, purché l'idea finga di vivere, adattandosi alle più impensabili trasformazioni, a inauditi compromessi, forzata ogni momento ad indietreggiare sotto la sferza spietata della realtà che non soffre violazioni disumane.

Secondo quello che ha affermato il DUCE una volta: «Il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo».

Affinché lo Stato nuovo, nato dalla Rivoluzione, sviluppatosi e formatosi su un terreno squisitamente rivoluzionario, nelle sue forme e nei suoi poteri, nella sua struttura e nelle sue funzioni, abbia una possibilità di vita e di sviluppo e possa sempre e dovunque affermare la sua efficienza, la sua autorità e la sua sovranità, è necessario che il popolo — che è il corpo dello Stato — sia numeroso e moralmente e fisicamente sano. Così, il problema demografico e quello dell'integrità, della sanità della stirpe, del potenziamento di tutte le forze di lavoro — problemi che s'integrano a vicenda — sono dal Fascismo posti al primo piano; anzi costituiscono la ragione stessa della sua vita giacché se la vita è combattimento, il numero e la salute della popolazione non possono non preoccupare lo Stato che per l'affermazione della sua potenza deve fare affidamento per la pace e la difesa militare del suo territorio sulla vigoria, sulla sanità morale e fisica del suo popolo.

Poiché dato pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica, la politica sociale del Fascismo, sin dalla sua iniziale esplicazione, è stata proiettata verso un obiettivo fondamentale espresso nella seguente formula mussoliniana, chiara ed eloquente: «Massimo di natalità e minimo di mortalità».

Non v'è uomo, a meno che non sia cinicamente abietto e insensibile alle ragioni medesime della sua esistenza, il quale non ambisca ad essere continuato. È legge naturale cui non si sottrae nessuna specie animale o vegetale; è un'alta legge divina, questa della moltiplicazione, senza di cui il mondo perirebbe.

Quanti si sono fatti predicatori e seguaci del malthusianesimo o dei vari neomalthusianesimi che ne sono derivati, non han pensato che così, innanzi all'oscuro altare del cieco egoismo, individuale o di classe, bruciavano mostruosamente il principio davvero immortale onde essi stessi erano nati?

Il DUCE nella sua altissima concezione della vita, che è dovere e combattimento, ha posto la difesa e l'incremento della natalità al primo piano della politica sociale e morale della nazione.

In virtù di tale politica la fecondità e sanità della stirpe, vigoria del corpo e virtù dello spirito, quantità e qualità costituiscono gli strumenti delle immancabili fortune del nostro Paese.

Quindi sorge la necessità delle leggi che non soltanto assicurino nel tempo l'ordine politico, giuridico e spirituale, non soltanto organizzino con possibilità di lungo respiro le attività produttive, ma garantiscano, attraverso una vigile difesa del lavoro e della salute della razza, il miglioramento della condizione di vita presente del popolo e ne consentano l'incremento ed il perfezionamento demografico.

Le leggi sociali sono tutte volte allo scopo di difendere il popolo da ogni minaccia fisica e morale, e servono questo scopo con un metodo che può chiamarsi preventivo, non già per zelo di definizione, ma perché sia bene precisata questa caratteristica del DUCE; sollecito verso il futuro, ammonitore anziché repressore, spirito schiettamente italiano, educativo, formativo, in virtù di una altissima umanità quale poche volte ha potuto essere riconosciuta a sì alto grado nei grandi condottieri.

Inspirandosi a tali direttive consacrate nelle dichiarazioni della Carta del Lavoro, lo Stato fascista, non rinnegando le esperienze e le realizzazioni del passato e degli altri Paesi, ma trasformandole ed integrandole, ha saputo costituire un ordinamento sociale, organico, unitario, aderente alle necessità della vita del popolo ed al suo sviluppo avvenire. L'azione dello Stato, nella vita sociale è:

a) di controllo, di coordinamento, di difesa e di propulsione dell'attività dei singoli e delle categorie con l'emanazione e l'obbligatorietà delle relative norme ed il controllo statale sulla loro osservanza;

b) di intervento diretto o per mezzo di associazioni professionali, e di enti parastatali o autarchici all'organizzazione ed al funzionamento di istituti e servizi atti ad assicurare la piena attuazione della politica sociale del Regime.

Questa molteplice attività fa capo ad una vasta legislazione sociale in via di riordinamento e di sistemazione ed a un complesso di istituzioni dal Fascismo trasformate o create e con le quali lo Stato attua e realizza la politica sociale.

Secondo lo spirito e la struttura dell'ordinamento sociale dello Stato, la legislazione sociale e le istituzioni ad essa relative sono state orientate verso due obiettivi fondamentali:

1° Disciplina e difesa del lavoro;

2° Tutela ed incremento della stirpe.

Questi due aspetti e questi due obiettivi della politica sociale del Fascismo s'integrano e si completano a vicenda in una funzione unitaria volta al benessere ed allo sviluppo morale e fisico del popolo italiano.

La disciplina e la difesa del lavoro si attuano e si realizzano attraverso le norme e la vasta azione di tutela economica e sociale delle associazioni professionali, la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro con la costituzione di uffici di collocamento gratuiti, la legge delle otto ore applicata dal Fascismo sin dal 1923, la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; il riposo domenicale e festivo, il regolamento generale dell'igiene del lavoro per tutte le aziende, il diritto al riposo feriale retribuito, la difesa della maternità della donna lavoratrice; il libretto del lavoro, l'istituzione del dopolavoro, le benemeritenze al merito del lavoro e al merito rurale, l'istituzione delle scuole professionali; le norme e le istituzioni riguardanti l'assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie professionali, l'assicurazione sociale contro la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, la maternità, l'assistenza ai grandi invalidi ed agli anziani del lavoro, l'assistenza mutualistica contro le malattie e l'assistenza medico-sociale per gli infortuni agricoli ed industriali.

La difesa e l'incremento della stirpe si realizzano nello Stato fascista con la rigorosa disciplina dell'igiene e della sanità pubblica; la lotta condotta in ogni campo contro le malattie sociali, la disciplina dell'alimentazione, il risanamento edilizio, l'igiene dell'abitazione e l'istituzione di case popolari non più fomite di infezioni fisiche e morali ma fonti di salute, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, l'educazione fisica e morale della gioventù, la difesa morale e fisica della famiglia, la protezione della maternità e dell'infanzia.

Tutte queste molteplici realizzazioni e manifestazioni della politica sociale del Fascismo mettono l'Italia al primo posto, fra le nazioni civili del mondo, nell'opera di difesa e di assistenza sociale e costituiscono nel loro insieme una formidabile concreta azione di prevenzione sociale che tende a difendere la sanità fisica del nostro popolo, ad aumentarne l'efficienza produttiva, ad elevarne il livello di vita spirituale.

Ma un piano di lotta di così vasta estensione e profondità, costituito da elementi vari, di ordine diverso e perciò spesso interferenti, non poteva essere affidato e condotto da iniziative private locali ed il più delle volte sporadiche. Era necessario dare alla lotta un'anima ed un'indirizzo unitario, ed ecco che lo Stato fascista, coordinatore e disciplinatore di tutte le energie, crea gli organi di comando e di disciplina, e ne trasferisce i poteri ad istituzioni che pone alla sua diretta dipendenza e sotto il suo vigilante controllo, consacrando le garanzie delle realizzazioni presenti e di quelle future in quell'altissimo documento di vita e di umanità qual è la Carta del Lavoro.

Ma se questo documento contiene in sé le garanzie che nell'ordine morale ed economico il Fascismo ha dato e darà al lavoro, è nella realtà dei fatti che è dato misurare il cammino compiuto ed esprimere appieno un giudizio sulla efficienza concreta delle provvidenze e delle direttive nel campo della politica sociale del Regime.

Stabilita l'uguaglianza degli uomini dinanzi alla legge ed al lavoro, uguaglianza non livellatrice e mortificatrice di valori e di capacità, ma uguaglianza gerarchica di doveri di fronte alla Nazione, solidarietà cioè di tutti nei sacrifici necessari, nei rischi ineluttabili e nelle responsabilità dei compiti affidati agli individui, sorge e si afferma il bisogno della difesa comune contro i pericoli che minacciano la sanità fisica e morale, condizione prima della capacità di lavoro.

Previdenza ed assistenza sociale, armonicamente coordinate nelle leggi, negli istituti, nelle funzioni, nel comune scopo della difesa integrale della salute della razza e dell'integrale protezione del lavoro, hanno assunto come primi e più importanti obiettivi del loro sforzo concomitante la lotta contro la tubercolosi e contro la manifestazione più vasta e più grave della crisi economica mondiale: la disoccupazione.

La lotta contro la disoccupazione si è svolta in una duplice direzione; intervenire sì, per soccorrere coloro che sono rimasti privi di lavoro, con l'ordinamento assicurativo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che a tale scopo ha erogato in sussidi dal 1922 ad oggi oltre un miliardo di lire, ma reprimere, arginare soprattutto il male alle sue radici con una vasta azione risanatrice e costruttrice nel campo delle opere pubbliche, che mentre è valsa a dare lavoro a migliaia e migliaia di lavoratori, e così attenuare le asprezze della grave crisi che tormenta tutte le nazioni, ha cambiato il volto della nostra Italia.

Infatti si sono sistemate strade sulle quali non si poteva più circolare, si sono dissodate e si vanno dissodando terre che la bonifica ha redente e deve redimere e che da millenni non conoscevano il lavoro fecondo dell'uomo, e là dove era la palude mortifera fioriscono oggi le messi o sorgono le nuove città; si sono restituite in tutto il loro splendore le vestigia della civiltà romana e dovunque fossero tracce della sua grandezza, si sono scavati canali, gettati ponti, costruite nuove e moderne strade, si è data acqua a molti paesi che ne erano privi, si è data, con la scuola, la luce dell'alfabeto a molti che ne erano sprovvisti, si sono immessi nella vita della nostra civiltà paesi che erano stati dimenticati, abbandonati a sé stessi, tagliati fuori da ogni via di comunicazione; si è data a tutti gli Italiani, attraverso le opere disseminate nei più umili e dimenticati sobborghi, la consapevolezza che essi partecipano alla vita comune e possono godere di tutti i benefici che la Patria offre ai suoi figli.

Tutta l'opera restauratrice è in pieno sviluppo. Il Fascismo passa e passerà alla storia attraverso le opere concrete, attraverso le cose che avrà creato, attraverso le trasformazioni effettive, fisiche e profonde, del volto della Patria. Noi non abbiamo soltanto gettate le basi di un nuovo ordine giuridico, economico e sociale, ma abbiamo altresì costruite ed innalzate opere fatte di pietra, di ferro e di lavoro, opere che restano nei secoli a perpetuare le virtù antichissime della nostra stirpe e i caratteri della nostra civiltà.

Una così imponente azione di risanamento e di costruzione trova testimonianza nelle cifre. Dal 1922 ad oggi il Fascismo, pur rimanendo nei limiti di una rigorosa ed austera gestione del pubblico danaro, ha speso ed impegnato oltre 32 miliardi di lire per opere pubbliche; mentre i passati governi in 50 anni non avevano raggiunta la cifra di 6 miliardi.

Quello che il Fascismo ha fatto per attenuare l'asprezza della crisi mondiale, per fronteggiare con le opere pubbliche il grave problema della disoccupazione, alleviare con l'assistenza organizzata dal Partito le sofferenze del popolo, difendere la compagine economica e finanziaria del nostro Paese contro tutti gli assalti, i ricatti e le insidie della finanza internazionale; tutto quello che il Fascismo va attuando si rivela ogni giorno sempre più risolutivo ed è di esempio e di monito agli altri Paesi.

Sulla base della solidarietà organizzata nella forma assicurativa, il Fascismo ha affrontato e risolto anche il problema della lotta contro la tubercolosi; problema sociale ben più grave della disoccupazione, in quanto investe la salute e la vita presente e futura delle generazioni.

Rotti tutti gli indugi, dispersa ogni diffidenza, rimosso ogni pregiudizio, polverizzati tutti i residui delle sterili e vane discussioni, secondo il suo stile, il Fascismo è passato dalle parole ai fatti,

scendendo in campo per un'azione vasta, profonda, svolta con indirizzo unitario. Il passo decisivo è stato compiuto nell'ottobre 1927 con la legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gestita dall'Istituto di Previdenza Sociale.

Ecco attuata l'alta promessa cui il DUCE aveva accennato nel discorso dell'Ascensione, ecco realizzato un dettame della Carta del Lavoro. Il pensiero politico e costruttore del DUCE attua in pieno i voti dei congressi, degli scienziati e degli studiosi; ed è così gettato il solido pilastro della grandiosa opera destinata a difendere e migliorare, per l'oggi ed il domani, l'efficienza fisico-morale della nostra stirpe. Ancora una volta il Capo anima la scienza, la eleva al servizio di un alto ideale nazionale ed umano.

Il Fascismo dimostra così ancora una volta con l'eloquenza dei fatti come il «lavoro soggetto e non oggetto dell'economia» in tutte le manifestazioni sia stato elevato a più alta dignità e funzioni sociali, ed abbia ritrovato nello Stato la garanzia e la tutela vanamente invocate nel passato. Il nostro Regime ascolta così tutte le voci che gli vengono dal popolo.

Uomo di popolo, per le sue origini che sanno il duro lavoro della faticosa giornata e per i vigili richiami della sua umanissima umanità, il DUCE conosce di questo popolo — come mai non seppe nessun altro italiano — tutti i dolori e le più nutrite speranze. Quelli vuol lenire e lenisce affinché le speranze si avverino.

Il Fascismo nella sua molteplice attività sociale intesa a difendere ed a nobilitare il lavoro, si è sganciato — come affermò il DUCE nel discorso di Torino del 23 ottobre 1932 — «dal concetto troppo limitato di filantropia per arrivare al concetto più vasto e più profondo di assistenza. Dobbiamo fare ancora un passo innanzi: dall'assistenza dobbiamo arrivare all'attuazione piena della solidarietà nazionale. La politica del lavoro è un sistema di solidarietà sociale, non più inteso come un semplice fatto morale, ma come il carattere essenziale, concreto, attuale della vita sociale politicamente disciplinata».

Quali sono gli strumenti con i quali lo Stato fascista realizza la politica sociale così concepita?

Le assicurazioni sindacali e le istituzioni da esse create sia singolarmente che pariteticamente, gli enti locali, le opere nazionali parastatali. A ciascuno di questi organi, nell'ambito della propria attività e nei limiti assegnati dalla legge, lo Stato fascista ha affidato compiti di tutela, di educazione, di assistenza e di previdenza. Ma è necessario che le varie provvidenze adottate dal legislatore siano estese a tutti coloro che traggono dal lavoro i mezzi della loro esistenza, nelle grandi città come nei più umili sobborghi, occorre che in questa vasta azione, di difesa e di educazione sociale non ci siano dannose soluzioni di continuità, occorre un'integrazione di tutte le garanzie, stabilite dalla legge; un controllo che promani dallo Stato e sia esercitato da un organo, depositario ed interprete dell'anima, del pensiero e della volontà dello Stato.

Qual è, nel nostro Regime, l'istituzione che possa assolvere a così vasto e difficile compito? Il Partito Nazionale Fascista. Per la sua origine, per la sua struttura, per la sua azione in tutti i settori della vita sociale politicamente disciplinata, il Partito che «è una forza civile e volontaria agli ordini dello Stato» è l'unica istituzione che con il vigore e l'autorità della sua potenza morale possa esercitare — in tutti i campi, e specialmente in quello sociale — la sua alta funzione di equilibrio, di controllo, di sintesi e di educazione civile del nostro popolo. «Il Partito è l'organizzazione capillare del Regime. Esso arriva ovunque. È il sangue che deve circolare in tutti gli organi della vita sociale».

Ciò significa che nessuna attività può sfuggire od essere sottratta al controllo del Partito. Ecco perché con l'attuale ordinamento raggiunto con il nuovo Statuto del 1932 sono stati estesi i poteri e le funzioni del Segretario del Partito. Il Segretario del Partito, in virtù dell'art. 11 dello Statuto, «controlla il funzionamento degli organi periferici perché ogni atto corrisponda allo spirito del Fascismo; controlla l'attività politica delle Confederazioni Nazionali Fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dell'Ente Nazionale della cooperazione e collabora sul terreno del lavoro e della produzione; mantiene il collegamento con gli organi dello Stato, con la Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati, col Comando Generale della Milizia e con la Segreteria Generale dei Fasci Italiani all'Estero».

Con i poteri attribuiti al Segretario del Partito sono precisate le funzioni di controllo, di collegamento e di educazione assegnate al Partito.

Anche nelle provincie il Partito partecipa alla vita delle amministrazioni statali, parastatali ed autarchiche.

Da tali funzioni si desume che il Partito Nazionale Fascista, mentre indirettamente vigila su tutti gli organi e le istituzioni dello Stato, direttamente svolge la propria attività ed assolve ai propri fini nell'ambito dell'ordinamento sociale, nei seguenti settori e coi seguenti mezzi.

Azione economica. - Intervento attivo e deciso per la disciplina dei prezzi e la difesa del consumatore; partecipazione di diritto allo stato maggiore delle Corporazioni con i suoi rappresentanti in ogni Corporazione; esame preventivo ed intervento nella discussione e nella soluzione dei massimi problemi della vita economica nazionale, collegamento con le amministrazioni statali, parastatali, autarchiche.

Azione sindacale e sociale. - Controllo diretto su tutte le associazioni dipendenti dal Partito (Scuola, Pubblico impiego, Ferrovieri, Postelegrafonici, Addetti alle aziende industriali dello Stato); Comitato Intersindacale; Uffici di collocamento; controllo sulle funzioni e sugli uomini delle associazioni.

Azione assistenziale sociale. - Mediante l'Ente Opere Assistenziali e le varie iniziative delle associazioni dipendenti dal Partito, dei Fasci Femminili e dell'Opera Universitaria ed il collegamento con l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Azione di educazione fisica e morale. - Mediante l'Opera Nazionale Dopolavoro, il Comitato Olimpionico Nazionale, i Gruppi Universitari, i Fasci Giovanili di Combattimento ed il collegamento con l'Opera Nazionale Balilla e con il Comando della Premilitare.

Vasto e delicato, come si vede, il compito del Partito nel settore economico sociale; si tratta di far aderire gli istituti e gli individui allo spirito ed alle necessità dello Stato fascista; di coordinare e collegare le iniziative e le istituzioni ed armonizzarle nel quadro della vita nazionale, dare a tutta l'azione, intesa a difendere il lavoro e la stirpe, un'anima ed un'indirizzo unitario.

L'attuazione della funzione sociale dello Stato fascista e delle sue altissime finalità ha la sua concreta manifestazione in due istituzioni dal Partito create e potenziate al massimo grado; Comitato Intersindacale; l'Ente Opere Assistenziali.

I Comitati Intersindacali voluti dal Partito sono il crogiuolo di fusione fra le idealità politiche del Fascismo, rappresentate dal Partito, e le forze disciplinate della produzione e del lavoro, rappresentate dalle associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

I risultati di questa felice anticipazione corporativa, risultati conseguiti non attraverso esercitazioni accademiche ma al collaudo severo ed inesorabile della realtà, sono stati superiori ad ogni aspettativa.

Con l'istituzione e l'azione svolta dai Comitati Intersindacali il Partito entra in pieno nel campo sociale ed economico.

L'allegato allo Statuto del Partito Nazionale Fascista relativo al Comitato Intersindacale elenca e precisa le funzioni ad esso affidate:

a) Intervento presso le associazioni sindacali provinciali per promuovere, sia l'adempimento dell'obbligo imposto dalla Carta del Lavoro di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro delle singole categorie, sia l'adeguamento dei contratti stessi alle superiori necessità della produzione;

b) Intervento per la composizione delle controversie concernenti sia l'applicazione dei contratti provinciali di lavoro, sia la stipulazione di nuove condizioni di lavoro nell'ambito provinciale, che non siano già in esame presso le Confederazioni nazionali o le Corporazioni, ferme restando, in ogni caso, le facoltà di ratifica da parte delle associazioni sindacali di grado superiore, a norma degli statuti;

c) Intervento per la composizione di quelle controversie individuali di lavoro, verificatesi nell'ambito della provincia, che rivestano particolare importanza o abbiano riflessi politici;

d) Esame e parere in ordine al licenziamento dei prestatori d'opera aventi cariche sindacali

nella organizzazione provinciale;

e) Svolgimento dei compiti politici in rapporto all'attività sindacale, che, di volta in volta, verranno affidati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista su materie che non sono disciplinate da leggi o da regolamenti;

f) Controllo sulle ripercussioni dell'azione sindacale nel campo politico.

Tutti questi compiti politico-sociali-economici segnano i primi esperimenti corporativi attuati nelle singole provincie e indicano le vie che dovranno percorrere le Corporazioni nella loro azione in profondità fra le categorie produttive sparse per tutta l'Italia.

Al Partito spetta, insomma, il compito di far sentire ed imporre il senso corporativo della vita.

Campo non meno fecondo dell'azione fascista è quello dell'assistenza al popolo.

Nella fase più acuta della crisi mondiale, che ha avuto le sue inevitabili ripercussioni sull'economia nazionale, il Partito, obbedendo al comandamento del DUCE di andare verso il popolo, ha mobilitato tutte le sue forze per una vera e propria battaglia di assistenza con l'animo della fede fascista, con una straordinaria larghezza di mezzi e con il più unitario coordinamento di iniziative.

L'azione del Partito è stata guidata da un principio, cioè creare, coordinare e rendere armonici tutti i mezzi di assistenza per potenziarli al massimo, onde trarne i maggiori risultati.

È sorto così l'Ente Opere Assistenziali, che ha una Sezione in ogni provincia. Esso provvede all'organizzazione nazionale delle Colonie estive e delle altre previdenze che riguardano l'infanzia (ricordiamo fra tutte la Befana fascista per i bimbi poveri), estende la sua azione agli adulti, assistendo le madri e i lavoratori (col mezzo di cucine economiche, distribuzione di viveri in natura, di indumenti, di combustibili, ricovero ai malati e agli sfrattati, sussidi di denaro); con particolare cura assiste alcune categorie più bisognose di aiuto (ad esempio le mondarise); e si assume infine una funzione permanente per le assistenze invernali dando ad esse, con la fattiva collaborazione di tutti gli Enti, un'organica e feconda unità d'indirizzo.

Con quale spirito è stata compiuta questa formidabile opera di assistenza sociale?

Nella relazione generale sull'attività assistenziale del Partito Nazionale Fascista (al 28 ottobre 1933-XII) è detto, a questo proposito: «Per lo Stato fascista il soccorso organizzato in favore dell'individuo bisognoso non ha valore in quanto rispondente a un sentimento di carità verso il prossimo, ma eminentemente in quanto attraverso l'azione dell'assistenza si può raggiungere la valorizzazione all'individuo che è parte vitale dell'organismo statale. Base della vita economica-sociale sono la solidarietà e la collaborazione delle classi, convergenti verso l'unità suprema dello Stato».

L'assistenza del Partito, totalitaria nella raccolta dei mezzi e nell'organizzazione, altamente politica e morale nello scopo, è improntata non ad un generico umanitarismo ma ad un elevato spirito di solidarietà nazionale; intelligente nello scoprire i bisogni e immediata nel soddisfarli, saggia e razionale nella distribuzione, è un fenomeno imponente e commovente che non ha riscontro nella storia.

Così il comandamento del DUCE, di andare verso il popolo, è legge ed azione e vita effettiva del Partito.

Il Partito è il sangue che scorre in tutti gli organi della vita sociale: esso porta la Nazione allo Stato e lo Stato alla Nazione.

Lo Stato fascista non è uno Stato assoluto e meno ancora assolutista, lontano dagli uomini ed armato soltanto di leggi inflessibili, ma uno Stato organico, popolare, umano, che vuole aderire alla realtà della vita.

Lo Stato fascista ed il Partito sono una realtà operante di solidarietà nazionale; realtà armata di tutte le difese, ricca di tutte le idee.

II.
LA TUTELA E L'AVVENIRE DELLA STIRPE

LA POTENZA politica e militare dello Stato, l'avvenire e la sicurezza della Nazione sono legati al problema demografico, assillante in tutti i Paesi di razza bianca, non escluso il nostro. Bisogna riaffermare ancora una volta, nella maniera più perentoria, che condizione insostituibile del primato è il numero. Queste parole pronunciate dal DUCE, nello storico discorso all'Assemblea quinquennale del Regime (1934), ci offrono la possibilità di affermare, senza tema di smentita, che è vano parlare di potenza morale e politica, è vana ogni aspirazione di primato, ogni volontà di conquista, se un popolo non sente il coraggio e l'orgoglio di perpetuare la sua vita e di accrescerla nel susseguirsi delle generazioni. A lungo andare suona fatale nella storia di una Nazione l'ora in cui questa mancanza di coraggio si sconta con la decadenza demografica, economica e morale.

Tutte le antiche civiltà, anche quelle che più ebbero fede nella vita e nella loro potenza avvenire, sentirono il morso della decadenza man mano che la contrazione delle nascite accentuava il suo fatale decorso.

La grande tragedia della romanità coincide con il regresso delle nascite. Augusto malinconicamente faceva osservare ai suoi concittadini che la vita della città non consiste nelle case, nei portici, nelle piazze, ma sono gli uomini che fanno le città, le popolano, le arricchiscono, le fanno potenti.

Nonostante un così eloquente insegnamento della storia, l'Europa è da tempo in preda alla paura della soprapopolazione. Il fatto che i suoi abitanti, dai 265 milioni che erano nel 1850, siano saliti a 515 milioni nel 1932, può aver dato l'illusione di una tendenza ad un progressivo costante accrescimento.

Ma in quale misura sono aumentate le altre razze che popolano gli altri continenti? E questo accrescimento demografico dell'Europa ed in genere, della razza bianca, accrescimento registrato nel secolo scorso, è costante, tende a conservarsi, a migliorare; o siamo viceversa entrati definitivamente e paurosamente nella fase del declino ininterrotto ed irrefrenabile delle nascite? Ecco dei formidabili, precisi interrogativi, ai quali cercheremo di rispondere nei limiti che ci sono consentiti.

L'Europa, in novanta anni, ha visto crescere i suoi abitanti da 250 milioni a 515. Mancano cifre esatte retrospettive per l'Asia, l'Africa, l'Oceania e le Americhe. È innegabile, nondimeno, che l'accrescimento della popolazione in questi tre continenti è stato di gran lunga maggiore dell'Europa. Oggi l'Asia ha una popolazione di un miliardo e 155 milioni, di cui 460 milioni nella Cina e 34 milioni nella Manciuria. I Giapponesi ammontano a 68 milioni e mezzo, ma con le Colonie e Paesi dipendenti (esclusa la Manciuria) salgono a più di 93 milioni. Si può calcolare che la razza gialla sia all'incirca di 700 milioni di anime, talché essa supera in popolazione il terzo di tutto il mondo. (La popolazione mondiale è stata valutata recentemente a due miliardi ed ottanta milioni).

Le altre razze che popolano il mondo sono così rappresentate:

Negri e mulatti 145 milioni; Indiani (d'Asia) 355 milioni; Indiani e meticci d'America 50 milioni; Malesi 76 milioni; popoli residuali 76 milioni.

La razza bianca che popola l'Europa e le due Americhe, ed è sparsa in tutti i continenti, può essere quindi valutata, sempre in via d'approssimazione, a 678 milioni. In questo computo è anche compresa la Russia, che, secondo una valutazione fatta nel gennaio 1933, ha una popolazione di 163 milioni.

Ma può la Russia essere annoverata tra la popolazione della razza bianca? Non è essa plasmata fisicamente e spiritualmente in maniera affatto diversa dalla razza bianca vera e propria che popola l'Occidente?

Se, quindi, escludiamo la Russia dal computo della popolazione della razza bianca, quest'ultima si riduce a 515 milioni. Orbene, questa valutazione statistica, questo rapporto quantitativo della razza bianca con le razze di colore, dice qualche cosa, ma non basta.

L'Occidente non solo non ha il primato demografico come quantità, ma va ogni giorno perdendo terreno anche nel campo della qualità. Le sue facoltà spirituali sono in via di esaurimento; la sua

anima è infiacchita.

La volontà di vivere, la sete di godimento, la febbre del piacere, del benessere, hanno isterilito ogni sorgente di vita spirituale. La paura della prole è il segno mortificante di questa atmosfera di materialismo nella quale respirano le Nazioni della civiltà occidentale.

Si limitano le nascite per sottrarsi al pericolo di dividere con i nuovi arrivati i beni materiali; si limitano le nascite per non avere fastidi, per non correre il rischio di responsabilità, per sottrarsi al più sacro dei doveri umani: quello della paternità.

Sono questi i segni terribili di una decadenza morale che, incominciata dall'alto, si propaga e si estende a tutti i popoli e le classi, minacciandoli nella fonte stessa della loro esistenza.

Questo suicidio collettivo dell'Occidente si manifesta in tutto il suo tragico significato ove lo si ponga in rapporto alla vitalità, allo sviluppo ed alla forza di espansione delle razze di colore.

Il grido d'allarme è stato lanciato, recentemente, dal DUCE, nello storico discorso pronunciato il 14 novembre 1933, all'assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Egli disse: «C'è una crisi europea, tipicamente europea. L'Europa non è più il continente che dirige la civiltà umana. Questa è la constatazione drammatica che gli uomini, che hanno il dovere di pensare, debbono fare a se stessi ed agli altri. C'è stato un tempo in cui l'Europa dominava politicamente, spiritualmente, economicamente il mondo. Lo dominava politicamente attraverso le sue istituzioni politiche, spiritualmente attraverso a tutto ciò che l'Europa ha prodotto, con il suo spirito, attraverso i secoli. Economicamente, perché era l'unico continente fortemente industrializzato. Ma, oltre Atlantico, si è sviluppata la grande impresa industriale e capitalistica.

«Nell'estremo Oriente è il Giappone che, dopo aver preso contatto con l'Europa attraverso la guerra del 1905, avanza a grandi tappe verso l'Occidente».

Dietro la pacifica penetrazione economica si trova la grande potenza giapponese, con la sua posizione eminente, con la sua formidabile organizzazione, con la sicura conoscenza di tutti i mezzi dell'arte bellica moderna.

Dopo l'Oriente giallo, il pericolo nero non è meno minaccioso per la razza bianca. Dovunque i negri ed i figli dell'Asia straripano negli arcipelaghi del Pacifico, nelle Indie, in Africa, in Australia ed in America. E la Francia è diventata un pericoloso ponte di passaggio per le razze straniere in Europa; nelle campagne della Francia vi sono decine di migliaia di negri.

Quali siano i pericoli e le conseguenze di tale influsso delle razze di colore nel cuore, nella vita dell'Europa, non occorre ripetere.

Scrittori di problemi militari, uomini politici, studiosi, hanno messo in luce le conseguenze di tale penetrazione; conseguenze di natura politica, morale e demografica.

L'Occidente, con la sua politica e con i suoi contatti, ha ridestato fra le razze di colore in senso della parità di diritti, la coscienza della loro forza e del loro avvenire.

I bianchi hanno creduto, ad un certo momento della loro storia, che non valesse più la pena di riprodursi, perché l'Europa si popolava troppo, perché in sostanza non c'era interesse ad essere in molti, ed era preferibile e più conveniente essere in pochi. Questa teoria, che i bianchi perseguono e le razze gialle e nere ignorano, è la politica dell'uccisione lenta, progressiva, fatale dell'Europa occidentale.

Gli Stati che si proclamano depositari di civiltà e regolatori di imperi sono così minati alla fonte stessa della loro vita presente ed avvenire, e mentre le razze di colore si moltiplicano con una fecondità impressionante, che è indice della loro forza e della loro sanità, l'Europa invecchia. Il regresso delle nascite è palese in tutti gli stati con un ritmo vario ma crescente, connesso allo sviluppo delle città industriali, dei grandi centri urbani, tanto più infecondi quanto più vasti e mostruosamente colossali.

I bollettini della denatalità sono come tanti rintocchi funebri della morte che è in agguato.

Gli Stati più progrediti dell'Europa occidentale segnano il massimo declino delle nascite. Fra essi hanno il triste primato la Svezia, la Svizzera, la Norvegia, la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, la Francia, la Danimarca, il Belgio.

I progressi dell'igiene, dell'assistenza sanitaria, il migliorato tenore di vita di tutte le classi hanno

consentito, nell'ultimo trentennio, un abbassamento della mortalità.

Orbene, se la diminuzione della mortalità compensa in parte il fenomeno della decrescente natalità e consente ancora per alcuni Paesi un lieve incremento naturale della popolazione, tuttavia è da ritenersi che tale situazione sia transitoria e dovuta soltanto all'attuale favorevole composizione per età della popolazione.

Coll'invvecchiamento dell'attuale popolazione la situazione demografica andrà inevitabilmente peggiorando per entrare fatalmente in una fase che avrà tutti i caratteri patologici di una piena agonia demografica.

Gli scienziati più autorevoli concordano in tale ipotesi, che da alcuni viene definita come l'inizio della fase senescente del ciclo biologico della vita delle Nazioni e che noi chiamiamo con un nome più proprio: invecchiamento dei popoli. Ma v'è un limite oltre il quale la mortalità non può essere diminuita; questo limite è dato da una legge inesorabile della natura. Stabilizzata quindi la mortalità nei limiti circoscritti dalle leggi della natura, il progressivo invecchiamento della popolazione superstita, preceduto, accompagnato e seguito dal regresso delle nascite, segnerà l'ora della catastrofe demografica dell'Occidente.

Prima di passare all'esame della situazione demografica dell'Italia non è privo d'interesse vedere, sia anche fuggacemente, come si presenta il fenomeno del regresso delle nascite nei più importanti e progrediti Paesi d'Europa. E cominciamo dalla Francia.

Il saggio di natalità, che nel periodo 1871-1880 era di 25,4, nel 1934 è sceso a 16,1.

L'eccedenza della natalità sulla mortalità si è ridotta nel 1934 a 1,0 per mille abitanti.

Nonostante la forte iniezione demografica di elementi stranieri prolifici, la situazione demografica della Francia è grave; grave, per l'alta mortalità da cui è tormentata; grave, per l'impoverimento vitale che caratterizzò il movimento della popolazione francese nell'ultimo secolo; grave, infine, per il declino delle nascite, se la mancanza attuale di uomini validi si ponga in rapporto alla vastità dei compiti che l'accresciuto impero coloniale ha assegnato a quel popolo.

Se dalla Francia partono invocazioni disperate e si lamenta la deficienza di uomini validi, di marinai per l'armata, di soldati per l'esercito, di operai per le officine, di contadini per le terre, di soldati e di pionieri per il vasto impero coloniale, dall'Inghilterra salgono grida di angoscia.

«Il concetto antico di una guerra vittoriosa — scriveva lo scorso anno Sir Money — era quello della distruzione del nemico. L'odierna idea di uno stato ideale di pace è per l'Inghilterra quella di distruggere se medesima»: in queste parole v'è tutta la tragedia avvenire della grande Inghilterra.

Il più vasto, il più potente impero del mondo è minato dalla più terribile guerra che si possa immaginare: dall'uccisione lenta e progressiva delle sue nascite. Infatti, in Inghilterra, il regresso della natalità ha assunto, specialmente in questi ultimi anni, proporzioni gravissime: 36 nati su 1000 abitanti nel periodo 1871-1880 scendono a 24 nel quadriennio 1911-13 e precipitano a 15 nel 1934, quindi, al disotto della Francia.

Si prevede che il brusco tracollo della natalità determinerà, fra dieci anni, una diminuzione di circa tre milioni di individui nelle classi di età inferiore ai dieci anni, mentre le classi di età anziana, che sono improduttive ai fini della fecondità, risulteranno più numerose a causa della diminuita mortalità.

Si avrà, di conseguenza, un invecchiamento della popolazione. «Se si diminuisce, non si fa l'impero»; si può aggiungere, in questo caso, che non si può neppure conservare l'impero.

L'Inghilterra, col suo impero, abbraccia un quarto delle terre dei cinque continenti ed un quarto della popolazione mondiale. Da calcoli recenti, risulta che la popolazione complessiva dell'Impero britannico raggiunge i 500 milioni di abitanti. Questo immenso Impero è stato, sì, creato dagli eventi, dallo spirito di audacia e dall'istinto di preda di una Nazione giunta prima al traguardo della civiltà coloniale, da una egoistica politica di dominio e di espansione degli uomini che la governarono, ma altresì, e soprattutto, dalla forza di una popolazione che non pose limiti alla sua fecondità, e straripò con tutti i mezzi civili e incivili nei territori occupati sorretta dalla spada inesorabile e spietata del soldato e dalla ostinazione fredda della sua flotta.

Mentre il liberalismo manchesteriano si trastullava con i principi del Malthus ed ostentava

diffidenza verso le colonie, considerandole quasi come un peso, il flusso continuo, silenzioso dell'emigrazione coloniale creava la più grande Inghilterra, ossia l'impero, trasformava profondamente le terre conquistate rendendole sottomesse alla sua volontà ed al suo dominio.

Circa dieci milioni di inglesi si stabilivano nel Canada, nelle Indie, nell'Australia, nella Nuova Zelanda, nell'Africa: tutto ciò fu possibile perché sin dai tempi più remoti la popolazione della Gran Bretagna presentò un andamento crescente con ritmo accentuato nel secolo scorso.

Senza questo grandioso aumento della popolazione, che nel corso di un secolo si è triplicato; senza questa forza del numero, l'Inghilterra non avrebbe potuto né colonizzare né conservare il suo immenso impero.

Ma questo periodo di rigoglioso sviluppo della popolazione è finito. La nazione che ha popolato il mondo ora stenta perfino a riempire i quadri essenziali alle funzioni direttive. Fino a quando essa potrà conservare il suo predominio, se gli inglesi non crescono di numero, se non si formano ogni anno nuove legioni di giovani pronti a portare nelle terre lontane la voce, la forza e la volontà della madrepatria?

Le razze dominate si moltiplicano; i conquistatori si assottigliano. Verrà l'ora in cui la marea delle genti dominate tenderà ad annullare, distruggere la sua dipendenza e ad assorbire i conquistatori stessi. Quando una grande Nazione invecchia e la sua popolazione diminuisce, i popoli dominati da essa, chiamati all'appello della civiltà, si ridestano ed attendono impazienti l'ora della sua fine, come è nella giustizia della storia e nella vicenda dei popoli.

La situazione della Germania non è meno grave. Si è parlato e si parla dell'invecchiamento della popolazione tedesca, si sono riportate delle cifre in cui si riflette la decadenza, demografica alla quale essa pare fatalmente destinata; si pubblicano gli indici della sua natalità sempre più decrescente; ma ogni pessimistica previsione scompare di fronte alla fredda tragica realtà delle cose. La Germania subisce oggi la più grave sconfitta. Essa ha perduto più uomini in questi anni di controllo e di limitazione volontaria delle nascite di quanti non ne abbia perduti durante gli anni della guerra.

Bastano poche cifre a dare l'idea dell'irreparabile disfatta che le già feconde e forti stirpi germaniche si sono andate preparando da sole.

Nel 1900 la Germania, con una popolazione di 56 milioni di abitanti, arriva a due milioni di nati vivi.

Nel 1932 — alla distanza di trentadue anni — con una popolazione di 68 milioni di abitanti, la Germania discende a 978.000 nati vivi.

Ma le cifre relative sono ancora più gravi. Da 39,1 nati per mille abitanti nel 1871-1880 si scende a 39,0 nel periodo dell'anteguerra per precipitare a 14,7 nel 1933. In cinquanta anni la Germania ha perduto Ventiquattro punti sul saggio di natalità.

Mentre le morti superano le nascite, affiorano nei convegni scientifici e sulla stampa strani dibattiti sulle teorie della razza pura, della selezione della popolazione e la sterilizzazione degli impuri. Malthus, cacciato dalla porta, entra dalla finestra !

Il quadro che abbiamo fino ad ora tracciato della situazione demografica dell'Inghilterra, della Francia e della Germania in relazione ai molteplici aspetti della vita, dello sviluppo e dell'avvenire delle tre potenze occidentali, offre la possibilità di affermare che ovunque sono presenti i germi di una decadenza la quale ogni anno sempre più si accentua e le cui conseguenze, nel corso degli anni futuri, si faranno sentire in una forma ed in una estensione di cui è difficile prevedere la gravità.

È l'Italia immune da questo male che tormenta ed intristisce la vita morale e politica dell'Europa occidentale? Ha l'Italia potuto sottrarsi al dilagante e mortificante fenomeno della denatalità?

A questi formidabili interrogativi ha già risposto da anni il DUCE, con la sua parola ammonitrice, con la saggezza lungimirante di una vigorosa azione intesa — nel campo morale, economico e sociale — ad arrestare o comunque ad attenuare il male che, aggravandosi, può compromettere la sanità presente e la grandezza futura della Nazione.

Sin dal discorso dell'Ascensione, il DUCE lanciò il suo grido d'allarme.

È questo invero un problema dalla soluzione del quale dipende l'avvenire del nostro popolo. Né

vale consolarsi con la gravità della situazione demografica delle maggiori potenze occidentali.

Vi sono nella storia popoli che decadono e popoli che ascendono.

Il destino dell'Italia è segnato dal nostro grande Capo, che supera con la sua gigantesca statura tutti gli uomini di Stato nel mondo contemporaneo e si riallaccia direttamente ai grandi condottieri di popolo e costruttori di imperi.

Egli, con la sua azione stimolatrice, che alimenta una Rivoluzione senza soste, con il suo pensiero aderente alla realtà della vita e alle necessità della Nazione, con la luce e la bellezza di una fede che non ha limiti alla sua vitalità ed espressione, ha saputo ridestare tutte le virtù del nostro popolo e di esso ha formato un'anima sola, un blocco di volontà, perché dalla conquistata dignità di oggi sorga e duri, nei secoli, la luce e la potenza della civiltà italiana.

Ma bisogna che il popolo sia degno in tutto del suo Capo e della sua grande Idea.

Come è possibile pensare ai fini storici assegnati a una Nazione nel grande ciclo della civiltà, se alla sua volontà di potenza non si congiungono una continuità ed un accrescimento di vita del suo popolo? Bisogna quindi reagire con tutte le forze dello spirito al fenomeno della denatalità.

«È questa la pietra più pura del paragone — disse il DUCE — alla quale sarà saggiata la coscienza delle generazioni fasciste».

Ora, qual è la situazione demografica dell'Italia in confronto degli altri Paesi? Bisogna subito dire che l'Italia non si trova nelle condizioni allarmanti della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, degli Stati Uniti: il nostro popolo ha reagito e reagisce al fenomeno degradante del regresso delle nascite. La popolazione che nel 1871 era di 27 milioni è salita nel 1935 a circa 44 milioni.

Nonostante tale notevole aumento demografico il male della denatalità esiste anche presso di noi e bisogna con coraggio denunciarlo per apprestare, come ha fatto il DUCE, i mezzi atti ad attenuarlo e ad arrestarlo.

Se il concorso delle migliorate condizioni di ambiente sociale che hanno consentito, in questi ultimi anni, un abbassamento notevole del quoziente di mortalità; se per il contributo dei nuclei ancora prolifici del Mezzogiorno e dei rurali l'incremento naturale della popolazione non ha subito una forte falcidia, ciò non attenua la gravità del male. La verità dolorosa è questa: anche in Italia le nascite invece di aumentare diminuiscono. Una Nazione in piena espansione dovrebbe vedere la percentuale delle sue nascite mantenersi elevata. Ogni anno invece l'Italia perde qualche punto nel suo quoziente di natalità. Bastano alcune cifre per mettere in rilievo tale fenomeno. Il coefficiente di natalità, pari nel 1874 a 35 nati per ogni mille abitanti, è sceso nel 1934 al 23 per mille.

Ma per avere un'esatta conoscenza della situazione demografica del nostro Paese in rapporto con gli altri popoli, occorre esaminarla nella cornice di un vasto quadro. Deve essere posta in relazione alla consistenza quantitativa della popolazione e al rispettivo territorio, nonché ai possedimenti coloniali di ogni Nazione.

Come consistenza quantitativa della popolazione siamo al sesto posto fra le Nazioni civili del mondo.

Tralasciamo in tale computo la Cina che non ha tale struttura politica da poterla annoverare fra le Nazioni di rango superiore.

L'Italia al 1934 aveva una popolazione di 43 milioni di abitanti. Si trovano ad un livello superiore la Russia con 164 milioni di abitanti, gli Stati Uniti d'America con 125 milioni, il Giappone propriamente detto con 65 milioni, la Germania con 65 milioni e 306.000, il Regno Unito con 47 milioni.

In Europa siamo al quarto posto; viene prima la Russia, seguono la Germania e l'Inghilterra, poi l'Italia.

Come estensione dei territori dei possedimenti coloniali, l'Italia occupa il sesto posto. È superata dall'Inghilterra che ha un territorio uguale alla quarta parte della superficie terrestre, dalla Francia, dal Giappone, dal Portogallo e dal Belgio.

Nel valutare i territori coloniali occorre tener conto del loro diverso valore economico quali terre di sfruttamento e di espansione della madrepatria.

Come valore economico dei suoi possedimenti l'Italia è all'ultimo gradino ed è anche all'ultimo posto per numero di popolazione degli stessi suoi possedimenti.

Infatti l'Inghilterra conta nelle sue colonie transoceaniche una popolazione di 450 milioni, la Francia di 62 milioni, l'Olanda di 60 milioni, il Giappone di 25 milioni, gli Stati Uniti d'America di 16 milioni, il Belgio di 14 milioni, il Portogallo di 9 milioni.

Viene in ultimo l'Italia con due milioni e 700.000 abitanti.

Se il nostro Paese dovesse proporzionare le sue aspirazioni coloniali alla potenza numerica della sua popolazione e alla grandezza della sua civiltà, esso dovrebbe, indubbiamente, essere uno degli Stati più riccamente dotati di colonie: ma l'Italia che è così gelosa dei propri diritti, come rispettosa degli altrui, non ha mai pensato di ingrandirsi ai danni delle Nazioni civili, che già posseggono, e chiede e vuole soltanto che nessuno osi precluderle l'unico territorio ove perdura ancora, sovrana, la vergogna di una degradante barbarie.

Per compiere questa azione civilizzatrice, l'Italia si fonda su precisi e ben definiti diritti: diritti che ricevono una più ampia convalida dal fatto che fra tutte le Nazioni coloniali oggi esistenti in Europa è quella che possiede meno, assai meno delle altre e assai al disotto dei suoi più urgenti bisogni.

Infatti l'Italia con una popolazione di 44 milioni, senza contare i dieci milioni di Italiani sparsi nel mondo, è all'ultimo posto fra le Nazioni coloniali dell'Europa.

Gli Stati infatti che hanno assolutamente o relativamente una popolazione superiore a quella italiana hanno larghissimamente provveduto ad ovviare al loro problema demografico con l'acquisizione di territori vastissimi e redditizi nei più diversi continenti; e gli Stati che pur possiedono meno dell'Italia, si trovano, per l'assenza in essi di un bisogno espansionistico data l'insufficiente popolazione e per il rendimento maggiore delle rispettive colonie, ad avere una grande potenza coloniale che soddisfa i loro bisogni assai più dell'Italia, grande potenza che ha una parte decisiva e di primissimo ordine nella vita politica mondiale.

Il numero ha il suo peso e la sua forza nella storia della civiltà. Chi possiede il numero possiede lo strumento poderoso per realizzare le più audaci conquiste nel campo della politica.

L'uomo è la materia con la quale si forgiavano i destini di un popolo.

Il numero è forza per una Nazione che ha fede in sé e sa trarre dal rigoglio di vite nuove la volontà di avanzare sulle strade del mondo per l'affermazione del suo primato.

Gli uomini ed i popoli che non hanno fede nella vita, ed hanno paura di accrescersi e di continuarsi attraverso le generazioni, non potranno avere la fede ed il coraggio di aprirsi un varco nella storia del mondo.

Il numero ha soprattutto il suo peso — il suo meditabile peso — quando la popolazione, colla sua fecondità e colla sua forza espansiva, si trasforma sempre più in un popolo unito nel suo spirito, compatto nella sua coscienza, forte della sua volontà e consapevole del suo divenire.

L'Italia, dopo tanti secoli di triste storia, ha conquistato la sua grande anima unitaria.

Il numero ha avuto così la sua inconfondibile qualità; la popolazione si è trasformata in un grande popolo giunto a quell'alto grado di potenza civile e politica per cui l'arte della grandezza, che fu ben conosciuta da noi nel corso dei millenni, si rinverdisce di nuovi frutti e di più sicure promesse.

Ma la Nazione, per avanzare ancora e sempre sulla strada della nuova grandezza, non deve arrestare il ritmo vigoroso della sua popolazione colla limitazione volontaria delle nascite.

La Nazione deve sempre fiorire d'uomini: sarà questo il segno migliore della sua sanità e della sua volontà di vita e di potenza.

Il grido di allarme lanciato sin dal 1926 dal DUCE deve essere raccolto da tutti gli Italiani con l'impegno d'onore di vincere questa battaglia alla quale è legato il destino della Nazione. Bisogna condannare con tutte le armi l'infinita tristezza di questo fenomeno che, attraverso la volontaria sterilità individuale, può condurre alla sterilità, al suicidio collettivo di un popolo.

Bisogna ritornare alla terra, restituire agli uomini la fede nella vita, ristabilire su salde fondamenta ed in tutto il suo valore religioso e sociale la famiglia, che è la prima cellula della

società nazionale, la sola forma con la quale l'uomo possa sfuggire al terribile isolamento nel quale nasce, vive e muore.

Lo Stato fascista, con la restaurazione e la difesa dei valori morali che sono la base dell'educazione civile di un grande popolo, ha posto al primo piano l'istituto della famiglia.

La campagna demografica bandita dal Regime ed attuata attraverso tutta una imponente serie di provvidenze, particolarmente rivolte alla difesa della famiglia e culminata nella celebrazione della Madre e del Fanciullo, è piena di solidale, umana significazione.

Lo Stato fascista combatte il celibato ed ha ridonato all'istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni spirituali del nostro popolo. Esso significa perfezione dell'individuo, indissolubilità del legame, patto sacro di obbedire alla legge ed al grande mistero della procreazione, che è continuità della vita, della Nazione e della specie.

Questo è lo spirito animatore della politica demografica del Fascismo.

Quali i mezzi impegnati, quali le leggi e gli istituti creati e potenziati, per combattere così gigantesca battaglia?

1. Le agevolazioni accordate alle famiglie numerose con la legge 14 giugno 1928, riflettente le esenzioni dalle imposte di ricchezza mobile e complementare;

2. I provvedimenti di enti locali, parastatali e sindacali riflettenti le esenzioni dalle tasse comunali, provinciali e dei contributi sindacali a favore delle famiglie numerose,

3. I provvedimenti per la protezione della maternità e dell'infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277) e la repressione dei reati contro la maternità ed infanzia (R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e 23 giugno 1927, n. 1070).

4. La lotta contro il celibato (R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2132, e 24 settembre 1928, n. 2996).

5. La lotta contro l'urbanesimo, col conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (legge 24 dicembre 1928, n. 2961).

6. L'ordinamento dei servizi di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (R. decreto 8 maggio 1927 modificato con la legge 23 aprile 1933, n. 313).

7. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (legge 26 aprile 1934, n. 633).

8. Disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio (legge 2 luglio 1929, n. 1289), e tutela della maternità delle donne lavoratrici (legge 22 marzo 1934).

9. La lotta contro le malattie sociali ed in ispecie contro la tubercolosi e la malaria.

10. Le preferenze accordate agli impiegati e salariati coniugati dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11. Disciplina dell'igiene e della sanità pubblica.

12. Valorizzazione dell'agricoltura con la battaglia del grano, la bonifica integrale, il rimboschimento e la disciplina dell'emigrazione interna.

13. Risanamento edilizio ed igiene delle abitazioni con la costruzione di case popolari sane, lo svecchiamento delle città, la distruzione dei quartieri vecchi, angusti, oscuri ed infetti.

In questa molteplice e vasta azione legislativa vanno segnalate tutte le iniziative dei comuni, delle provincie, nonché degli altri enti locali e parastatali, i quali hanno contribuito al migliore esito della battaglia demografica con l'istituzione di premi in danaro di natalità, sussidi ed agevolazioni di varia natura (assistenza sanitaria gratuita, esonero pagamento medicinali) a favore delle famiglie numerose.

L'istituzione della Giornata della Madre e del Fanciullo voluta dal DUCE costituisce per tutti gli italiani un profondo e spirituale richiamo ai supremi valori della stirpe e rappresenta altresì un efficace mezzo di propaganda per la battaglia demografica.

Ma soprattutto sono particolarmente rivolte al complesso problema cui è legato il destino della Nazione: l'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, l'Opera Nazionale Balilla, l'attività del Partito ed i Fasci Femminili. Sono questi altrettanti organi collegati e

consegnati di una sola macchina che si muove senza soste al servizio della Nazione.

Dalla bonifica integrale a quella edilizia, dalla lotta contro l'urbanesimo alla valorizzazione economica e morale delle forze rurali, dal divieto dell'emigrazione esterna alla disciplina dell'emigrazione interna, dalla tutela dell'igiene alla lotta senza quartiere contro le malattie sociali, dall'educazione fisica e morale della gioventù alla protezione della maternità e dell'infanzia, dalla difesa dell'istituto della famiglia all'esaltazione dei valori spirituali della Nazione, dall'assistenza economica e sanitaria del popolo alle più alte manifestazioni della solidarietà civile ed umana e tutta una vasta rete di provvidenze e di istituti che il Regime oppone vittoriosamente al dilagare della denatalità mentre vasta decisa e feconda di risultati è l'opera volta a dare generazioni sane e forti all'avvenire della Patria.

Assistere l'infanzia, educare moralmente e fisicamente la gioventù; su questo terreno l'azione del Regime è intensa, profonda, appassionata. Ogni anno il Partito Nazionale Fascista manda alle colonie montane e marine a ristorarvi il corpo e lo spirito circa 700.000 bambini.

Basta questa cifra a documentare profondamente quanto vasta ed umana sia l'assistenza che il Regime prodiga all'infanzia, memore dell'insegnamento di antica saggezza, secondo il quale tutto ciò che si spende per l'infanzia l'avvenire restituisce centuplicato.

Il Regime, la cui politica trascende il presente per proiettarsi fortemente nel domani prossimo e lontano, afferma nelle sue istituzioni, nelle sue organizzazioni, in tutte le sue realizzazioni, la decisa volontà di assicurare la sanità, la fecondità e l'avvenire della stirpe.

Alla predicazione egoistica, utilitaria, distruttiva di una limitazione volontaria delle nascite, il Fascismo oppone la predicazione e l'esaltazione delle famiglie numerose perché solo così è possibile assicurare la sanità fisica e morale del nostro popolo.

L'avvenire e la grandezza della Nazione sono riposte nelle famiglie sane e numerose. In un Paese dove vi sono lavoratori per redimere e conquistare la terra, soldati per servire la Patria, uomini che sentono l'altissimo dovere di accrescersi, di perpetuarsi, di migliorarsi, la Nazione mai può perire. Gli Italiani non vogliono subire l'onta di quei popoli che da tempo vedono il numero delle bare superare quello delle culle, i focolari ed i campi deserti.

Con questi sentimenti, che sono il patrimonio spirituale del Regime, il Fascismo ha aperto la strada alla rinascita dell'anima, ha indicato ed indica agli Italiani la via della salvezza.

Potrà dirsi lo stesso degli altri Paesi? Non sono essi tormentati dall'angoscia che ogni giorno si rileva nell'assenza di ogni spiritualità vivificatrice costruttrice? Si tratta di un dramma vero e sostanziale che non ha nulla di letterario. L'Europa muore spiritualmente e demograficamente.

Ma l'Europa non si scompone per così poco. Che aumenti il numero delle bare e le culle siano sempre più deserte, che le campagne si spopolino e vengano a mancare gli uomini per il lavoro e la difesa del territorio, che le razze di colore avanzino e minaccino con la loro penetrazione economica gli stessi mercati dell'Occidente, tutto questo non conta.

L'Europa vaneggia ancora sulla teoria malthusiana della popolazione, sulle razze pure, sulle tradizioni ed il dominio imperiale delle Nazioni sazie, e non vede e non si accorge che il suo sangue è malato, che la sua civiltà è corrotta, che soprattutto il suo spirito sta per perdere la direzione del mondo.

La nostra grande razza mediterranea, la razza dalle forme fini e delicate, l'ideale della specie umana, la razza che ha fatto germinare e visto schiudere le più generose aspirazioni, le più alte idealità umane; che ha plasmata, trasformata, dominata la materia, dandole quasi un respiro di vita; che dovunque, nelle terre vicine e lontane, fra i popoli di tutti i continenti, ha portato la voce e la luce del pensiero, lo slancio ed il senso di una vita superiore, e che, sempre, secondo l'augusta parola del Sovrano, in ogni ora della sua gloriosa storia ha assolto la sua missione di civiltà, questa nostra virile ed antichissima razza, tornata a vivere per il genio del suo Capo, in una atmosfera di coraggio, di volontà e di eroismo, indica ai popoli la via della salvezza e della redenzione.

L'Italia fascista, espressione viva della luminosa civiltà mediterranea, offre così al mondo, che da un capitalismo meccanico e brutto è stato condotto alla sterilità dello spirito e degli uomini, la bellezza di un'idea universale di rigenerazione morale.

Ad una civiltà meccanica e materialistica delle città tentacolari e delle campagne deserte — civiltà mostruosamente suicida — il Fascismo oppone una civiltà in cui i valori eterni dello spirito, della famiglia, della stirpe rappresentano i veri grandi ideali che legano l'uomo alla vita, intesa non come godimento materiale ma come dovere, elevazione, conquista; «vita eroica, alta e piena, vissuta per sé, ma soprattutto per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri».

III.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO

SINDACALISMO FASCISTA E DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO

IL FASCISMO nella sua travolgente azione nel campo politico risuscitò una parola ed una fede puramente romane; il Fascio Littorio. Nel campo del lavoro risalì alle pure fonti di una tradizione storica italiana e scelse il nome glorioso delle Corporazioni come sintesi di tutti i valori e di tutte le forze produttive operanti in seno alla società nazionale.

Il 23 marzo 1919, nell'adunata costitutiva dei Fasci di Combattimento, tornando sull'idea di un'organizzazione del lavoro aderente alle necessità ed agli interessi superiori della Nazione, il DUCE ammoniva: «Noi dobbiamo andare incontro al lavoro. Già dal tempo dell'armistizio io scrissi che bisognava andare incontro al lavoro che ritornava dalle trincee, perché sarebbe odioso e bolscevico negare il riconoscimento dei diritti di chi ha fatto la guerra.

«Se la dottrina sindacalista ritiene che dalle masse si possono trarre gli uomini capaci di assumere la direzione del lavoro, noi non potremo metterci di traverso, specie se questo movimento tenga conto di due realtà: la realtà della produzione e quella della Nazione. Noi ci mettiamo sul terreno del sindacalismo nazionale e contro la ingerenza dello Stato quando voglia assassinare il processo di creazione della ricchezza. Combatteremo il retrogradismo tecnico e spirituale. Ci sono degli industriali che sono incapaci, dal punto di vista della tecnica: se essi non troveranno la virtù di trasformarsi saranno travolti. Ma noi dobbiamo dire alla classe operaia che altro è demolire, altro è costruire; che la distruzione può essere opera di un'ora, mentre la costruzione è opera anche di secoli».

In relazione ai principi enunciati più volte dal DUCE in tema di sindacalismo nazionale, il primo Congresso dei Fasci tenutosi a Firenze il 10 ottobre 1919 delibera la propria volontà di azione sul terreno sindacale. Mentre in tutto il Paese divampa la lotta per cancellare dalla vita della Nazione il veleno disgregatore del sovversivismo italiano, si gettano le basi del sindacalismo fascista. Sulle rovine delle vecchie ideologie vengono costituiti i primi sindacati fascisti non in nome di Marx, non in nome di Lenin, ma nel nome immortale dell'Italia.

Negli anni 1920-21 il movimento si precisa, si consolida, prende radici soprattutto nella Valle Padana, che diventa il centro animatore ed irradiatore del movimento per opera di Edmondo Rossoni.

Ma il sindacalismo fascista trova la sua attuazione e la sua prima sistemazione nazionale nel Congresso di Bologna, presieduto da Achille Starace, il 24 gennaio 1922, ed a cui partecipano i rappresentanti di 200.000 organizzati. Una mozione del Segretario del Partito, Michele Bianchi, fissa le linee fondamentali dell'azione sociale del Fascismo. In essa si afferma:

I. - Il lavoro costituisce il sovrano titolo che legittima la piena e utile cittadinanza degli uomini nel consesso sociale.

II. - Il lavoro è la risultante degli sforzi volti armonicamente a creare, a perfezionare, ad accrescere quanto forma benessere materiale, morale, spirituale dell'uomo.

III. - Sono da considerarsi lavoratori tutti indistintamente coloro che comunque impiegano o dedicano la loro attività ai fini suaccennati, e pertanto l'organizzazione sindacale, pur con le opportune distinzioni e varietà di aggruppamenti, deve proporsi di accoglierli senza demagogici ostracismi.

IV. - La Nazione, intesa come sintesi superiore di tutti i valori materiali e spirituali della stirpe, è sopra gli individui, le categorie e le classi. Gli individui, le categorie e le classi sono strumenti di cui la Nazione si serve per il raggiungimento della sua maggiore grandezza. Gli interessi degli individui, delle categorie e delle classi acquistano titolo di legittimità a patto che siano contenuti nel quadro del superiore interesse nazionale.

V. - L'organizzazione sindacale, e cioè lo strumento di difesa e di conquista del lavoro contro tutte le forme del parassitismo, deve tendere a sviluppare negli organizzati il senso della consapevole inserzione dell'attività sindacale nella complicata rete delle relazioni sociali, diffondendo la cognizione che oltre la classe vi sono una Patria ed una Società.

Inspirandosi ai principi fondamentali consacrati nella mozione Bianchi, il Congresso di Bologna proclama costituita la Confederazione Nazionale delle Corporazioni. Il sindacalismo fascista, precisate le sue funzioni ed i suoi compiti, assume nuovo vigore, s'irradia in tutta Italia, irrompe con spirito battagliero nei quadri delle organizzazioni rosse, e conquista i lavoratori all'idea della Patria, penetra nelle coscienze e negli istituti e volgendosi a divenire l'organizzazione totalitaria dei produttori italiani, elabora, al collaudo della realtà, le idee che dovranno poi costituire la base del nuovo ordinamento politico ed economico della Nazione.

Dalla Marcia su Roma alla promulgazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro c'è tutta una linea di continuità logica e storica, una vigorosa elaborazione di idee, una preparazione spirituale e politica, elementi giusti, vitali e costruttivi per la formazione e l'attuazione dello Stato corporativo fascista.

Il Primo Consiglio Nazionale della Confederazione delle Corporazioni Fasciste tenuto a Roma nel giugno 1923 chiede la validità legale dei contratti di lavoro.

A questa richiesta, che contiene in germe i principi informatori della legge sindacale, il DUCE non solo consente, ma fa seguire una decisione del Consiglio dei Ministri che afferma la necessità di emanare un provvedimento legislativo con cui siano garantite la disciplina e l'obbedienza di ambo le parti contraenti ai patti di lavoro.

Il Consiglio Nazionale della Confederazione, nell'aprile 1925, riafferma la necessità del riconoscimento giuridico dei Sindacati da parte dello Stato, e propone una riforma del Ministero dell'Economia Nazionale «in modo che la politica fascista della produzione e del lavoro abbia organi adeguati per essere attuata senza indugio e nel modo più efficace».

L'aver costituito un sindacalismo nazionale che alla esaltazione materialistica del bisogno sostituisce la esaltazione idealistica del sacrificio; l'aver affermato che il lavoro non può essere considerato una fatica da schiavi ma un grande dovere e soprattutto una gioia; l'aver riaffermato la superiore necessità di rieducare le classi lavoratrici verso migliori capacità produttive e morali, e compresa la radiosa complessità delle armonie che allaccia il lavoro del pensiero a quello del braccio; tutto questo profondo rivolgimento spirituale interiore, lento, aspro e sicuro poteva significare come significò l'aperta ribellione dello spirito contro la materia, un esercizio di volontà operante ai fini di un'ampia visione di giustizia sociale; ma era esclusa a tale movimento, fuori dello Stato, la possibilità di permeare di sé istituti e leggi, di essere chiamato partecipe della vita presente e futura della Nazione.

Era necessaria una norma legislativa, una disciplina giuridica, la codificazione del nuovo diritto balzato vivo dalla decomposizione dello Stato liberale, di quello Stato che il Fascismo aveva preso boccheggianti, roso dalla crisi costituzionale, avvilito dalla sua impotenza organica.

Interprete di queste necessità espresse nei voti delle organizzazioni sindacali fasciste e manifestatesi al vaglio dell'esperienza storica del Fascismo, il DUCE nella seduta del 6 ottobre 1925 affretta la soluzione, che si presenta chiara e precisa nei suoi termini fondamentali, nella seguente mozione:

1° Il Gran Consiglio Nazionale del Fascismo riconosce che il fenomeno sindacale — aspetto necessario e insopprimibile della vita moderna — deve essere controllato e inquadrato dallo Stato e pertanto che i Sindacati, sia di datori di lavoro che di lavoratori, debbono essere legalmente riconosciuti e soggetti al controllo dello Stato; che il riconoscimento debba aver luogo per un solo Sindacato, per ogni specie di impresa o categoria di lavoratori e precisamente per un solo Sindacato fascista; che i Sindacati legalmente di carattere nazionale, che è quanto dire riconosciuti, abbiano una legale rappresentanza di tutti gli interessi appartenenti alla specie di imprese o categorie di lavoratori per cui sono costituiti e che pertanto essi solo possono stipulare contratti collettivi di lavoro con effetto per tutti obbligatorio; che i Sindacati non legalmente riconosciuti continuino a sussistere come associazioni di fatto, secondo le norme finora vigenti.

2° Il Gran Consiglio ritiene inoltre che i tempi siano maturi per far decidere i conflitti del lavoro da un organo giurisdizionale, emanante dallo Stato, che rappresenti gli interessi generali della Nazione: la Magistratura del Lavoro, forma più perfezionata del semplice arbitrato

obbligatorio, e che, pertanto, sia opportuno introdurre nella nuova legislazione, coi necessari temperamenti, la giurisdizione del lavoro.

La legge 3 aprile 1926 ha già i suoi caratteri essenziali chiaramente delineati in questi punti della mozione mussoliniana.

Maturatasi ormai nell'esperienza e nelle coscienze la necessità dell'inserzione dei Sindacati nello Stato, non ci si poteva limitare al loro riconoscimento giuridico, ma occorreva da tale premessa trarre tutte le sue logiche conseguenze, e cioè la facoltà per l'unico Sindacato riconosciuto di rappresentare tutta la categoria, l'efficacia obbligatoria verso tutti dei contratti stipulati dalle Associazioni riconosciute, l'istituzione di una Magistratura del Lavoro capace di giudicare e di decidere sulle inadempienze ai patti di lavoro, e infine il divieto di sciopero e di serrata.

Il Fascismo prima di dettare leggi aveva creato, con la sua azione guerriera, il clima storico per attuarle. La legge è intervenuta per sanzionare uno stato di fatto, per tradurre in norme i bisogni sentiti, le idee mature. Metterla in pratica significa farvi aderire sempre più la coscienza del popolo.

Anche in questo campo la norma giuridica non crea, ma disciplina.

L'inserzione del Sindacato nello Stato, una delle più grandi e originali realizzazioni del Fascismo, ha dunque il suo precedente logico e storico nel programma d'azione del sindacalismo fascista, nella sua volontaria sottomissione allo Stato.

Il riconoscimento giuridico, disciplinato dalla legge 3 aprile 1926, la elevazione del Sindacato a dignità di ente pubblico, non si spiegano senza aver compreso le origini, la dottrina, la prassi del sindacalismo fascista.

Il Sindacato fascista subordina se stesso alla società e allo Stato, riconosce la superiorità del tutto sulla parte e, come conseguenza del dovere compiuto, conquista il diritto, proclamato poi dalla legge 3 aprile 1926, alla sua posizione giuridica privilegiata nello Stato, che si concreta nel riconoscimento di un solo Sindacato per categoria, nella rappresentanza di categoria e nel conferimento dei poteri sindacali al solo Sindacato riconosciuto.

Questa l'origine storica e politica della legge sindacale del Fascismo, talvolta dimenticata dagli stessi giuristi.

Lo Stato fascista che abbiamo realizzato è lo Stato veramente sovrano che domina tutte le forze e le energie del popolo e tutte le indirizza ai fini storici della vita nazionale.

Or bene, era naturale che lo Stato fascista dovesse interessarsi del problema che ha tormentato e tormenta il mondo contemporaneo: i rapporti tra capitale e lavoro; e dovesse questo problema risolvere nell'interesse di una pacifica convivenza fra i gruppi sociali per una sempre maggiore e migliore produzione della ricchezza nazionale.

Lo Stato ha per compito di soddisfare le esigenze fondamentali della vita dei consociati mediante la difesa all'esterno e l'ordine all'interno.

Ma deve lo Stato limitarsi a proteggere la vita e gli averi dei cittadini all'interno ed all'estero? O deve assumersi altri compiti per il bene dei cittadini e la difesa e lo sviluppo della società nazionale?

Lo Stato liberale ha sempre lasciato aperta ed insoluta «la questione sociale». Forte della sua premessa ideologica del lasciar fare e del lasciar passare, lo Stato liberale, trincerato nella semplice difesa dell'ordine pubblico, riduceva il suo compito nel campo sociale ad un affare di ordinaria amministrazione.

Nella concezione fascista lo Stato supera l'esigenza della garanzia giuridica coll'assumere un compito di giustizia negli interessi sociali in conflitto, col promuovere, attraverso un sistema di leggi, di iniziative e di istruzioni, la difesa e lo sviluppo degli individui, non più costituenti una massa grigia ed amorfa di unità numeriche indifferenziate ma una somma di unità organizzate e qualificate per funzioni produttive.

Poiché lo Stato si pone come tutto il popolo organizzato, e poiché tutti i cittadini si sentono e si riconoscono uguali di fronte alla legge, e la Nazione è il risultato, il prodotto della vita e del lavoro di tutti i suoi figli, lo Stato nella forza della sua potestà d'impero non riduce il problema delle sue funzioni ad una semplice difesa dell'ordine all'interno, bensì si assume un compito più vasto di

regolare, controllare tutta la vita morale, sociale ed economica del popolo.

Lo Stato — disse il DUCE, all'Assemblea quinquennale del Regime, il 10 marzo 1929 — «non è il guardiano notturno che si occupa soltanto della sicurezza personale dei cittadini; non è nemmeno una organizzazione a fini puramente materiali, come quello di garantire un certo benessere ed una relativa pacifica convivenza sociale, nel qual caso a realizzarlo basterebbe un consiglio di amministrazione; non è nemmeno una creazione di politica pura, senza aderenze colla realtà mutevole e complessa della vita dei singoli e di quella dei popoli. Lo Stato, così come il Fascismo lo concepisce e lo attua, è un fatto spirituale e morale, poiché concreta la organizzazione politica, giuridica, economica della Nazione; e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna; ma è anche il custode ed il trasmettitore dello spirito del popolo, così come fu dai secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e, soprattutto, futuro».

Lo Stato, non è tale, cioè non è sovrano se non riesce, come fece con l'autodifesa individuale, a vietare anche l'autodifesa di categoria e di classe ed a porsi come giudice nei conflitti fra le categorie in lotta. Questo concetto è la base della nuova costruzione giuridica che considera la soluzione del problema nei suoi termini integrali.

E così si delineano i principi fondamentali del sistema giuridico della riforma sindacale. Lo Stato concede la personalità giuridica ai Sindacati tanto dei datori di lavoro quanto dei lavoratori, sia per poter esercitare sopra di essi la sua alta vigilanza nell'interesse generale della Nazione, sia per dare loro quella consistenza patrimoniale e quelle funzioni, non solo di natura privata, ma anche di carattere pubblico che valgono a renderli atti alla difesa dei loro rispettivi interessi professionali. Al riconoscimento dei Sindacati poi fa riscontro la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, per effetto dei quali i rapporti fra capitale e lavoro vengono trasferiti dal campo delle semplici relazioni private nel campo di un nuovo speciale diritto pubblico.

D'altra parte, negando il diritto di farsi giustizia da sé, cioè il diritto dell'autodifesa nei rapporti fra le classi e le categorie, lo Stato è logicamente condotto e moralmente obbligato a costituire per i conflitti sociali un giudice: dal che consegue da una parte l'istituzione di una magistratura obbligatoria di Stato per la risoluzione di controversie tra associazioni e datori di lavoro ed associazioni di lavoratori e professionisti, e dall'altra la giustificazione del divieto della serrata e dello sciopero.

E così riassumendo, il sistema della disciplina del lavoro s'incardina in questi quattro capisaldi:

- 1° Riconoscimento giuridico dei Sindacati e loro assoggettamento al controllo dello Stato;
- 2° Disciplina legislativa dei contratti collettivi di lavoro;
- 3° Magistratura obbligatoria del lavoro;
- 4° Divieto della serrata e dello sciopero per la salvaguardia dell'interesse nazionale.

Il Sindacato era un mito, poi è diventato una idea-forza, poi s'è inquadrato nello Stato ed è diventato una cellula di propulsione e di sviluppo dello Stato. Questa è stata la grande impresa compiuta dal Fascismo, questo il fatto nuovo che soltanto la genialità del DUCE poteva realizzare. Il Sindacato immesso nello Stato costituisce un elemento vivo e fattivo della società nazionale; una forza operante per il benessere di coloro che ne fanno parte e della collettività tutta intera. Non a caso, infatti, la legge del 3 aprile 1926 è considerata oggi più che mai la legge fondamentale del Regime; quella che ha dato la disciplina al lavoro e l'aspetto nuovo e caratteristico al nuovo Stato fascista, arricchitosi di un contenuto e di una pienezza che tutti gli altri tipi di Stato ignorano.

La sfera di azione e di competenza del Sindacato giuridicamente riconosciuto è varia, complessa, piena. Dalla legge sono attribuite al Sindacato funzioni sociali nel campo del contratto collettivo, del collocamento, dell'assistenza e dell'educazione.

Col contratto collettivo di lavoro si concreta la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione: con la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, si afferma la tutela degli interessi economici e sociali degli associati; con l'educazione morale e nazionale si eleva il livello spirituale delle classi, consapevolmente entrate di diritto e di fatto nell'orbita dello Stato fascista; con l'istruzione tecnica e

professionale si esercita un'azione selettiva fra i lavoratori migliorandone sempre più la loro capacità professionale; infine con l'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, assistenza che è un diritto ed un dovere del Sindacato, si cementa fra i singoli il vincolo della solidarietà nazionale ed umana.

La disciplina del lavoro, realizzata con la legge 3 aprile 1936 e con l'azione di tutela, di assistenza e di educazione svolta dalle associazioni professionali, ascende a più alta sfera con la promulgazione della Carta del Lavoro e la costituzione delle Corporazioni.

Dal sindacalismo fascista alla disciplina giuridica del lavoro, dalla Carta del Lavoro all'istituzione delle Corporazioni, il processo di trasformazione e di costruzione è rettilineo, organico, lungimirante. Ecco che l'edificio precisa la sua armonia latina; ma nella sua essenziale struttura ogni elemento ha la sua funzione e la sua responsabilità.

Lo Stato fascista che è espressione della rivoluzione delle Camicie Nere, assume così una funzione ed una missione sociale. Tale funzione è riconosciuta dal Fascismo come fondamentale per l'esistenza dello Stato.

Il DUCE, nel discorso pronunciato a Roma il 14 novembre 1933-XII all'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, disse: «Una rivoluzione per essere grande nella storia, per dare un'impronta profonda alla vita del popolo, deve essere sociale».

Nel pensiero del Capo, espresso nei discorsi pronunciati in questi ultimi anni, c'è una linea chiara e rigorosa della funzione che lo Stato fascista si è assunta ed assolve nel campo sociale. «Il lavoro non è oggetto ma soggetto dell'economia; bisogna che al lavoro vengano riconosciute la dignità morale e la remunerazione economica che gli spettano; è necessario creare all'interno una organizzazione che raccordi con gradualità ed inflessibilità le distanze tra le possibilità massime e quelle minime o nulle della vita; al principio dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge il Fascismo ve ne aggiunge un altro non meno fondamentale: l'uguaglianza degli uomini dinanzi al lavoro inteso come dovere e come diritto, come gioia creatrice che deve dilatare e nobilitare l'esistenza, non mortificarla e deprimerla.

«Tutta l'organizzazione dello Stato fascista è fatta in vista dello sviluppo della ricchezza, della potenza politica, del benessere del popolo».

Attraverso le enunciazioni del DUCE sono precisati i principi informativi della funzione sociale dello Stato.

Il carattere politico della rivoluzione si innesta e si dilata in un campo più vasto, di difesa, di elevazione, di conquista del popolo. Così lo Stato fascista promuove la giustizia sociale, così il fatto economico si trasferisce su un piano morale e le masse sentono ed avvertono che le realizzazioni compiute e gli istituti creati sono le tappe e gli strumenti del loro benessere e della loro elevazione.

LA DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

La disciplina delle controversie individuali di lavoro può essere considerata come una delle prime realizzazioni fasciste della Carta del Lavoro. Alla dichiarazione X la Carta del Lavoro stabilisce «che nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per le conciliazioni. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate».

In relazione a tali dettami della Carta del Lavoro, il Governo con R. decreto del 26 febbraio 1928 emanava le norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro.

Con esse furono soppressi i collegi di probiviri e le commissioni per l'impiego privato, e la conoscenza delle controversie individuali relative a rapporti di lavoro fu affidata alla Magistratura ordinaria, e cioè ai Pretori e ai Tribunali, nei limiti della loro competenza, assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro e appartenenti uno ai datori di lavoro e uno ai lavoratori. Il R. decreto citato regola minuziosamente l'azione, la competenza, la rappresentanza giudiziale,

l'intervento in causa, la formazione dell'albo degli esperti, nonché il procedimento nelle sue varie fasi.

Veramente si sentiva il bisogno di riunire le diverse giurisdizioni speciali in materia di lavoro, e di creare accanto alla Magistratura del Lavoro, e in posizione ad essa subordinata, un Tribunale del lavoro di prima istanza. Sicché molto opportuno fu il provvedimento legislativo, il quale riveste una importanza grandissima, sia perché i Pretori e i Tribunali sono competenti a conoscere altresì delle azioni promosse dalle Associazioni professionali legalmente riconosciute contro i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori per la responsabilità civile loro incombente a norma dell'art. 5 della legge del 5 aprile 1926, n. 563, sia anche perché è stato in tal modo stimolato il funzionamento della Magistratura del Lavoro. Ma da tempo si è andata delineando la opportunità di una riforma delle vigenti disposizioni legislative sulle controversie individuali del lavoro, riforma che, mentre è suggerita dalla stessa esperienza acquisita nella pratica applicazione del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 171, è, d'altra parte, auspicata da una larga ed autorevole corrente di dottrina e vivamente sollecitata dalle organizzazioni professionali.

Se, infatti, non può disconoscersi che il sistema procedurale dettato dalle disposizioni anzidette abbia conseguito in massima lo scopo di rendere per quanto possibile rapida e sollecita la definizione delle controversie individuali del lavoro, mediante un procedimento che, pur offrendo le debite garanzie ai soggetti contendenti, era nel contempo semplice ed economico e non lasciava adito a manovre defaticanti e a dilatori espedienti, tuttavia non pochi sono stati i dubbi e le questioni sorte nella pratica giudiziaria.

A risolvere gli uni e a dirimere le altre attraverso opportune modificazioni, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni elaborò dopo una ampia discussione una riforma che, pur lasciando inalterate le linee fondamentali del sistema e immutate le sue finalità, si propose di tener conto nelle segnalazioni pervenute circa gli inconvenienti cui con maggiore frequenza e generalità l'applicazione delle norme in esame aveva dato luogo, il modo migliore come eliminarli. Nel corso dell'ampio dibattito furono presentati tre ordini del giorno. Il primo fa voti che nella elaborazione del testo definitivo si tenga conto dei seguenti criteri:

a) obbligatorietà della denuncia alle associazioni professionali di tutte le controversie di lavoro comunque verificatesi;

b) obbligatorietà del tentativo di conciliazione davanti alle organizzazioni sindacali delle controversie derivanti da contratti collettivi;

e) riconoscimento del valore di titolo esecutivo al verbale di conciliazione ed obbligo per le commissioni di conciliazione di dare al verbale delle dichiarazioni valore di prova in giudizio;

d) conferimento alle commissioni di conciliazione della raccolta di decidere inappellabilmente le controversie di valore non superiori alle lire 500.

Il secondo fa voti che siano attuati due principi fondamentali:

a) estensione della competenza del magistrato del lavoro a giudicare di tutti i rapporti di lavoro, siano o non siano già regolati in concreto da un contratto collettivo ed indipendente dalla natura dell'ente che assume la figura di datore di lavoro;

b) obbligatorietà dell'intervento dell'associazione sindacale per il tentativo di conciliazione e valore di titolo esecutivo del relativo verbale.

Il terzo fa voti che l'ordinamento del personale di ruolo delle ferrotranvie concesse rimanga in merito alla progettata riforma invariato così nelle sue norme come nei suoi organi.

A conclusione della discussione il DUCE si dichiarò contrario al comma a) del secondo ordine del giorno ed al comma d) del primo. Relativamente alla inappellabilità delle decisioni pronunciate dalle commissioni terminò ricordando che la giustizia, in questa come in ogni altra materia, «per essere ben amministrata deve essere comoda e rapida».

In relazione ai voti espressi dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni e del Parlamento, il Governo con la legge 22 gennaio 1934, n. 76, fu autorizzato ad introdurre nel testo della legge le opportune modificazioni nonché quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro.

In virtù di tali poteri il Governo ha proceduto alla redazione del testo definitivo delle norme con decreto pubblicato il 14 luglio 1934.

Il nuovo testo mantiene nelle sue linee fondamentali il sistema processuale adottato nel 1928, il quale ha dato nel suo complesso risultato soddisfacente. L'esperienza di questi sei anni di applicazioni delle vecchie norme aveva messo però in vista alcune manchevolezze, che sono state eliminate assicurando così ancora maggiore snellezza e rapidità alle decisioni delle controversie individuali sul lavoro. La maggior parte delle modificazioni apportate al testo precedente sono di carattere processuale, colmando alcuni vuoti e chiarendo i dubbi che queste avevano determinato. Il nuovo testo non si è però limitato a questo perfezionamento tecnico del procedimento, utilizzando il largo contributo dottrinale e giurisprudenziale che si è formato durante i sei anni di applicazione delle norme precedenti, ma ha altresì ampliato notevolmente il campo di applicazione delle norme medesime e ha introdotto alcune novità di particolare rilievo, venendo incontro a desideri espressi specialmente dalle organizzazioni sindacali, che ebbero autorevoli manifestazioni nelle discussioni avvenute in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Secondo il decreto del 1928 le controversie personali del lavoro erano di regola sottoposte alla procedura speciale solo quando derivassero da rapporti per i quali ci fossero in atto contrasti collettivi. In mancanza di questi le controversie dovevano seguire il lento corso della procedura ordinaria. Questa limitazione viene tolta dal nuovo provvedimento, il quale contempla generalmente le controversie derivanti da «rapporti di lavoro o di impiego che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi». Non è quindi necessario che vi sia il contratto collettivo perché le controversie derivanti dai rapporti di lavoro possono usufruire dei vantaggi e delle semplificazioni della procedura speciale. Tutte le controversie di lavoro vengono così praticamente comprese nelle nuove norme.

Sono state inoltre espressamente contemplate nel nuovo provvedimento le controversie in materia di mezzadria, delle quali il decreto del 1928 non faceva parola. Poiché la disciplina dei rapporti di lavoro è stata estesa alla materia della mezzadria, era logico estendere anche alle controversie in materia di mezzadria le norme concernenti le controversie in materia di lavoro. Il nuovo provvedimento contiene pure una norma concernente le controversie relative a rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici. Ma è qui da chiarire che la norma non riflette rapporti di impiego pubblico, per i quali restano immutate le disposizioni ora vigenti, che, com'è noto, deferiscono alla competenza del Consiglio di Stato e della giunta provinciale amministrativa i ricorsi prodotti sugli impiegati pubblici.

La nuova norma si limita a contemplare le controversie concernenti quei rapporti di lavoro che non hanno carattere di impiego. Per effetto di essa i più modesti dipendenti di Enti pubblici potranno usufruire delle facilitazioni processuali delle quali godono i lavoratori privati per le loro controversie di lavoro. Un altro punto assai importante della riforma è costituito dalla maggiore valorizzazione della funzione conciliatrice delle Associazioni sindacali. All'uopo, tenuto conto delle discussioni avvenute in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, si è imposto in modo generale l'obbligo di denunciare preventivamente la lite alle organizzazioni sindacali, dichiarandosi obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte di questa e si è inoltre attribuita forza esecutiva ai verbali di conciliazione redatti dai segretari delle Associazioni medesime.

La funzione conciliativa delle Associazioni sindacali potrà così svolgersi con maggiore intensità a conseguire pienamente i suoi benefici effetti. Semplificate e chiarite le varie norme che regolano il procedimento per la definizione delle controversie individuali del lavoro, il nuovo provvedimento sarà di grande vantaggio specialmente alle classi lavoratrici per la tutela dei loro diritti e attuerà in pieno il categorico precetto del DUCE, per cui la giustizia, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida: cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppe procedure, e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile.

L'importanza della disciplina delle controversie individuali di lavoro è messa in rilievo dalle seguenti cifre.

Gli affari complessivamente trattati e definiti dalla data di attuazione del R. decreto 26 febbraio

1928 al 30 novembre 1933 furono: alle Corti di Appello 14.824, ai Tribunali 35.484, alle Preture 83.991.

Tali cifre mettono in opportuno risalto lo sviluppo assunto dal diritto del lavoro ed il contributo fattivo ed operoso che alla sua elaborazione e interpretazione ha dato la Magistratura, risolvendo punti controversi di alto valore giuridico e di notevole importanza politica.

DISCIPLINA DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI LAVORO

Poiché lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo della condizione della produzione e del lavoro, la Carta del Lavoro, alla dichiarazione XXIII, stabilisce che «Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera per il tramite di detti uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta nell'ambito degli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione».

In relazione a tale dichiarazione ed in connessione con lo sviluppo dell'ordinamento corporativo dello Stato, con R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e successivo regolamento fu provveduto alla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro.

In base alle norme contenute in questi due decreti gli Uffici di collocamento vengono costituiti, man mano che se ne riconosca l'opportunità per le singole categorie, con decreti del Ministero per le Corporazioni, sentite le Corporazioni interessate. Il decreto istitutivo di ogni Ufficio di collocamento ne determina la competenza territoriale e quella per categorie professionali e per genere di produzione.

Agli Uffici di collocamento è preposta una Commissione amministrativa presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e composta in base paritetica dai rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

È questa Commissione che sceglie, tra i dirigenti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e da queste proposti, i collocatori, i quali sono verso di essa responsabili dell'adempimento del loro compito.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i lavoratori iscritti agli Uffici di collocamento, dandone notizia, entro cinque giorni dall'assunzione, all'Ufficio stesso. D'altra parte i prestatori d'opera disoccupati debbono iscriversi nelle liste degli Uffici di collocamento della circoscrizione in cui essi hanno la propria residenza. Per coloro che non applicano queste disposizioni vengono fissate delle particolari sanzioni. Se ben si osserva, le norme circa l'assunzione contenute nei due regi decreti contrastavano con la regola fissata nella dichiarazione XXIII della Carta del Lavoro. Mentre questa, invero, sanciva l'obbligo del datore di assumere i prestatori d'opera per il tramite degli Uffici di collocamento, i due regi decreti succitati invece ammettevano l'obbligo di assumere i lavoratori iscritti negli Uffici di collocamento ma non per il tramite degli stessi. Varie furono le osservazioni sollevate nel campo sindacale verso le disposizioni legislative in parola, che pure avevano il loro fondamento in considerazioni d'opportunità. E allora con il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, è stato fissato l'obbligo dei datori di lavoro di assumere i prestatori d'opera disoccupati per il tramite degli Uffici di collocamento, con facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi e con preferenza agli appartenenti al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati e agli ex combattenti.

Il Ministro per le Corporazioni ha facoltà di stabilire nel decreto che istituisce i singoli Uffici o in decreto successivo la data dalla quale l'obbligo suddetto incomincia a decorrere e ha altresì facoltà di determinare le eccezioni che a tale obbligo ritenga necessarie. La mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati, è vietata rispetto a quella categoria di datori di lavoro e di prestatori d'opera per le quali vengono istituiti gli Uffici pubblici di collocamento, e nel territorio di

competenza degli uffici stessi. Il datore di lavoro è dispensato dall'art. 3 del successivo R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, contenente norme sulla disciplina della domanda ed offerta di lavoro, dall'obbligo di assumere i prestatori d'opera disoccupati per mezzo degli Uffici di collocamento se i lavoratori siano assunti in servizio per meno di una settimana. Però il Ministro per le Corporazioni è stato autorizzato con il R. decreto 10 luglio 1930, n. 1190, di stabilire delle deroghe a tale dispensa, qualora lo ritenga opportuno. Inoltre con il R. decreto 31 marzo 1932, n. 1003, è stata data facoltà al Ministro per le Corporazioni di disporre, ove lo ravvisi opportuno, che il collocamento dei lavoratori venga effettuato nell'ambito di ciascuna provincia del Regno da un unico Ufficio; e ciò per ragioni di economia.

In conformità delle disposizioni legislative sopradette, sono stati costituiti gli Uffici di collocamento per i prestatori d'opera dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, nonché per quelli addetti alle industrie dello spettacolo, alla raccolta delle ulive, alle risaie, ecc.

Gli Uffici di collocamento sono gratuiti, e per provvedere alla loro istituzione e al loro funzionamento è stato costituito un apposito fondo.

Il problema degli Uffici di collocamento è stato riesaminato recentemente dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dove in un importante discorso chiarificatore il DUCE, dopo aver affermato l'opportunità che l'Ufficio di collocamento rimanga presso il Sindacato operaio, ha escluso la eventualità di riforme sindacali, promettendo soltanto un perfezionamento pratico della materia.

Il collocamento della mano d'opera interferisce altresì con le migrazioni interne e con l'assunzione degli invalidi ed orfani di guerra.

Per quanto riguarda le migrazioni interne, la legge 9 aprile 1931, n. 358, dettando norme per la disciplina e lo sviluppo delle medesime, ha stabilito fra l'altro che l'apposito Commissariato deve provvedere, di concerto con il Ministero delle Corporazioni, all'accertamento e alla razionale distribuzione della mano d'opera disponibile, al fine di ottenere il più conveniente impiego nel Regno, ed anche nelle Colonie. A tale scopo è stata assicurata un'intima e proficua collaborazione tra il Commissariato stesso e gli Uffici di collocamento.

Per quanto riguarda gli invalidi e gli orfani di guerra occorre ricordare che, con legge 24 marzo 1930, n. 454, sono state estese ai cittadini divenuti invalidi per la Causa nazionale tutte le disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra. Inoltre con la legge 26 luglio 1929, istitutiva dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra, è stato disposto che i datori di lavoro ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 21 agosto 1921, devono compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra. Le provvidenze emanate a favore di questi ultimi sono state estese agli orfani e ai congiunti dei caduti per la Causa nazionale.

IV.
DIFESA, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

DURATA ED ORARI DI LAVORO

LA LIMITAZIONE della durata del lavoro risponde ad un duplice ordine di necessità: l'una inerente alla salute fisica del lavoratore e tendente a garantire che il lavoro sia adeguato alla resistenza individuale e che ad ogni periodo di lavoro corrisponda un adeguato periodo di riposo, l'altra conseguente alla progressiva meccanicizzazione della produzione, la quale importa, come diretta conseguenza, una diminuzione del periodo di lavoro necessario ad attuare una determinata quantità di produzione.

La prima necessità di natura sociale ha influito fino ad oggi sulla progressiva diminuzione dell'orario di lavoro che da una media, comune a quasi tutti i paesi d'Europa, di dodici ore giornaliere, verso la metà del secolo scorso, è disceso ad una media di dieci ore verso la fine del secolo stesso, ed è stata stabilita, con la Convenzione di Washington del 1919, conseguente al Trattato di Versailles, ratificata da quasi tutti gli Stati, in otto ore giornaliere.

Uno dei primi atti coi quali il Governo fascista, prima ancora della nuova disciplina giuridica dei rapporti tra capitale e lavoro, dimostrò la propria sollecitudine per le classi lavoratrici, fu il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, col quale venne stabilito che la durata massima normale della giornata di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, come pure negli uffici, lavori pubblici ed ospedali non possa eccedere le 8 ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo. Il decreto non è applicabile al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende e ai commessi viaggiatori. Per le aziende agricole applica le disposizioni del decreto sull'avventiziato escludendone i contratti di lavoro a compartecipazione; nei lavori agricoli e negli altri lavori per cui ricorrono necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali consente che possano superarsi le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, autorizza quando siavi accordo tra le parti l'aggiunta alla giornata normale di lavoro di un periodo di lavoro straordinario da computarsi a parte e remunerarsi con aumento di paga, autorizza il prolungamento del lavoro al di là dei limiti suaccennati nei casi di forza maggiore o di imminente pericolo.

Al decreto sopra menzionato fece seguito il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1956, che applicava ai lavoratori agricoli la limitazione dell'orario di lavoro.

Nel 1926 col decreto-legge 30 giugno, n. 1096, tutte le aziende industriali, commerciali e agricole furono autorizzate ad aumentare di un'ora la giornata lavorativa in deroga al su riferito decreto e ai relativi contratti di lavoro.

Successivamente nel 1931 il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, in sede di revisione della legislazione del lavoro, propose un nuovo testo per dare veste organica al materiale legislativo allora in vigore.

In relazione ai voti espressi dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni ed in armonia con i principi dell'ordinamento corporativo, la materia della durata del lavoro è stata disciplinata con la legge 16 marzo 1933, n. 527. Il campo di applicazione di questo disegno di legge è limitato alle aziende industriali, alle quali ha solo riguardo la Convenzione Washington e si estende, come prevede la stessa Convenzione, anche alle aziende pubbliche. Nei riguardi di queste ultime, il disegno di legge autorizza anzi espressamente il Governo ad adottare, per le ferrovie e le altre aziende industriali esercitate dallo Stato e per i servizi pubblici di trasporto in concessione, speciali disposizioni in relazione alla legislazione vigente per metterla, ove occorre, in armonia con le clausole della Convenzione. Sempre per quanto riguarda il campo di applicazione, è anche da rilevare che la esclusione dalla sfera del provvedimento sia dei servizi ordinari postali, telegrafici e telefonici, sia delle aziende industriali nelle quali sono soltanto occupati membri di una stessa famiglia, nonché della navigazione interna, marittima ed aerea e della pesca, sia delle persone che occupano posti direttivi e di sorveglianza ovvero posti di fiducia, sia dei lavoratori a domicilio, corrisponde ad eccezioni ammesse dalla Convenzione di Washington e già espressamente o implicitamente contemplate dalla nostra legge.

Il lavoro, cui ha riguardo il provvedimento per il computo degli orari, è quello effettivo e i limiti

fissati per l'orario massimo normale sono la giornata di 8 ore e la settimana di 48, in conformità di quanto dispone la Convenzione che considera congiuntivamente tali limiti.

Tali limiti per la durata massima normale del lavoro trovano però un correttivo sia nella possibilità di poter distribuire convenientemente l'orario di 48 ore nei vari giorni della settimana in correlazione ad una clausola speciale della Convenzione, sia in alcune speciali deroghe stabilite in corrispondenza pure alle disposizioni della Convenzione, e che offrono il mezzo per le diverse industrie e aziende di praticare degli orari rispondenti alle necessità loro proprie, senza pregiudizio delle giuste difese che devono essere garantite ai prestatori d'opera.

Del pari le difficoltà inerenti alla osservanza dell'obbligo previsto dalla Convenzione di retribuire il lavoro straordinario con un aumento del 25 per cento sulla paga ordinaria, sono state superate, opportunamente rinviandosi la determinazione di tale percentuale ai contratti collettivi. Tale rinvio è giustificato — come osserva la relazione ministeriale al disegno di legge — dagli innegabili vantaggi di snellezza e di adattamento a tutte le esigenze che presenta la norma del contratto collettivo, e dalla convenienza di affermare anche nella materia degli orari tutta la sua utilità e il suo valore.

Né alcun dubbio può sorgere che con tale soluzione l'obbligo della Convenzione possa essere eluso o violato, date le garanzie di pubblicazione, di controllo e di applicazione che circondano nel nostro ordinamento sindacale e corporativo la norma del contratto collettivo e che ne forma una vera e propria legge professionale. La questione della durata del lavoro va, altresì, messa in relazione col problema della disoccupazione.

Oggi sembra dominare una profonda ed urgente ragione economica a giustificare una ulteriore riduzione dell'orario normale di lavoro; la crisi del sistema produttivo, che si manifesta con particolare gravità nella disoccupazione operaia, assunta ovunque a proporzioni allarmanti, e nella saturazione dei mercati di consumo, non può essere risolta se non attuando, tra gli altri provvedimenti, una radicale diminuzione delle ore di lavoro settimanali, dalla quale dovrà necessariamente derivare un assorbimento della mano d'opera esuberante ai fini produttivi.

Interpreti di queste necessità, le Confederazioni Nazionali Fasciste dei Datori di lavoro e dei Lavoratori dell'industria, sotto gli auspici del Partito, con alto spirito di collaborazione firmarono il 5 novembre 1934 una convenzione che ebbe una chiara impronta fascista.

Il problema della riduzione della durata del lavoro, il cui scopo è di riassorbire nell'attività produttiva i milioni di disoccupati che gravano sulla economia di ogni Paese, è uno dei problemi più assillanti del nostro tempo. Uomini di scienza e uomini politici ne hanno, da tempo, cercata la pratica soluzione attraverso studi e discussioni; ma si deve all'Italia se il problema fu con prontezza e chiarezza posto all'ordine del giorno della Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Le tendenze autarchiche, che più o meno largamente dominano la politica economica dei Paesi del mondo, e in particolare di quelle Nazioni che maggiormente sentono la necessità e la convenienza di conservare una posizione di privilegio, acquisita attraverso eventi fortunati della storia lontana e recente, hanno impedito di raggiungere, in seno alla Organizzazione Internazionale del Lavoro, quell'accordo, che pur era da tutti auspicato, per adeguare l'offerta di mano d'opera alle possibilità di assorbimento del mercato — che la razionalizzazione intensiva degli impianti ha oggi grandemente diminuito — lasciando inalterata o aumentando la capacità produttiva dell'industria.

Il Fascismo tempista e realizzatore, pur perseguendo una direttiva ideale che ebbe precisa affermazione nelle dichiarazioni del DUCE agli operai di Milano, ha portato il problema sul terreno nazionale, considerando che, mentre sul terreno internazionale le affermazioni di principi di giustizia sociale non trovavano sollecita corrispondenza nei fatti, era sommamente utile e significativo dare in Italia l'esempio della nostra decisa volontà di raggiungere, nei limiti del possibile, quegli obiettivi ai quali tendeva l'iniziativa italiana per la riduzione della durata del lavoro.

La convenzione stipulata fra le organizzazioni sindacali dell'industria stabilisce appunto di adottare provvedimenti eccezionali per ripartire entro un numero di operai maggiore di quello ora occupato, le attuali possibilità di lavoro. L'intento viene conseguito:

- a) riducendo di massima l'orario di lavoro entro il limite di quaranta ore settimanali;
- b) abolendo pure di massima e con rigorosa applicazione il lavoro straordinario;
- c) sostituendo là dove appaia necessario e possibile, la mano d'opera femminile con quella maschile, quella minorile con l'adulta;
- d) limitando nel campo impiegatizio il lavoro delle donne e dei fanciulli alle prestazioni più ad essi adeguate e ponendolo in armonia con le esigenze delle aziende;
- e) sostituendo il personale pensionato o che comunque fruisca di trattamento di quiescenza con disoccupati;
- f) integrando il salario dei prestatori d'opera che lavorino ad orario ridotto e che abbiano una famiglia a carico con la costituzione di una Cassa Nazionale d'integrazione per assegni familiari.

Non è chi non veda l'importanza eccezionale dei provvedimenti concordati, con i quali l'Italia, per virtù del Fascismo, ha affrontato per la prima il duplice aspetto sociale ed economico del problema della disoccupazione e attuato nel suo territorio quella disciplina della durata del lavoro, che, con sempre maggiore evidenza, appare l'unica base su cui si possa efficacemente impostare la lotta contro il doloroso fenomeno.

La convenzione ha avuto un'alta importanza politica in quanto ha confermato che i lavoratori italiani sono consapevoli della inscindibilità dei loro particolari interessi da quelli nazionali e sanno che ogni rivendicazione operaia è giusta solo e in quanto si inquadri nell'interesse generale della produzione. I datori di lavoro fascisti hanno, per conto loro, pienamente compreso che ogni previdenza sociale al di là delle valutazioni strettamente individuali, e quindi egoistiche, ha ripercussioni di tale valore ed entità da compensare anche sul terreno economico i sacrifici che si siano sopportati in vista di una maggiore giustizia sociale.

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

Mentre la limitazione della durata giornaliera del lavoro fu attuata, nella nostra legislazione, in epoca posteriore alla Convenzione internazionale relativa, l'obbligo del riposo settimanale nelle aziende industriali e commerciali era stato già da tempo imposto allorché intervenne la Convenzione di Ginevra del 1921, resa esecutiva con il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 580. Infatti la disciplina giuridica del riposo settimanale risale in Italia alla legge 7 giugno 1907, n. 489, completata dai regolamenti approvati con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807, e 8 agosto 1908, n. 509, e recentemente sostituita dalla legge 22 febbraio 1934.

Le norme di legge sul riposo settimanale e festivo rispondono ad un triplice ordine di ragioni: fisiologiche, sociali e religiose. Il riposo settimanale è reso necessario onde garantire che l'organismo del lavoratore possa ritemperarsi e rigenerarsi ed acquistare nuove forze, astenendosi per un certo tempo dalla prestazione di opera, cioè da un dispendio di energie; per soddisfare a tale bisogno fisiologico è necessario che l'astensione duri per uno spazio di tempo abbastanza lungo, che la legge ha ritenuto opportuno fissare in 24 ore consecutive. D'altro canto il riposo settimanale deve essere concesso, se particolari accertate esigenze non lo vietano, la domenica, sia perché tale giorno è tradizionalmente destinato al riposo, allo svago, alle cure della famiglia, sia perché dalla religione ufficiale dello Stato è fatto obbligo ai fedeli di astenersi in tale giorno dalle opere servili e di dedicarsi alle pratiche religiose.

Dopo accurato studio ed ampio dibattito al Consiglio Nazionale delle Corporazioni in sede di revisione della legislazione del lavoro, fu predisposto il provvedimento relativo al riposo domenicale e settimanale, con alcune modificazioni proposte dai Ministeri interessati e con lievi emendamenti della Camera dei Deputati. Tale provvedimento è divenuto la legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Nel suo complesso il nuovo testo presenta le seguenti innovazioni e caratteristiche:

1. - *Caratteri formali e disposizioni generali.* Elimina la necessità di emanare un regolamento raggruppando le norme contenute nelle leggi sopra menzionate.

Tra i due opposti concetti, quello tradizionale della legislazione sinora in vigore — essenzialmente analitico ed inteso a regolare specificatamente ogni singolo caso — e quello innovatore — inteso a stabilire i principi fondamentali, delegando la determinazione di norme particolari ai contratti collettivi di lavoro — il nuovo testo segue un criterio intermedio, «fissando cioè insieme ad alcuni principi generali, norme particolari per categorie di attività, desunte da un logico coordinamento delle elencazioni stabilite dalla legge vigente, e determinando altresì norme specifiche per singole attività, nei casi in cui queste richiedano regimi giuridici particolari, e non siano raggruppabili in categorie».

In uniformità alla dichiarazione XV della Carta del Lavoro, riserva un vasto campo normativo al contratto collettivo di lavoro, salvo nei casi di urgenza, di esigenze trascendenti quelle di categoria o di particolari necessità tecniche, ovvero quando i contratti collettivi non regolino la materia.

Sostituisce due sole autorità — quelle del prefetto e dell'ispettorato corporativo — alle numerose competenze amministrative determinate dalle disposizioni sinora vigenti.

2. - *Campo di applicazione della legge.* Di fronte al criterio sinora prevalente, il quale presupponeva come requisito essenziale l'esistenza dell'azienda industriale e commerciale, concepita però in senso assai ampio attraverso la condizione dei vari articoli, il nuovo testo non sposta sensibilmente la sfera di applicazione delle varie norme, perché pur basandosi sull'estremo del lavoro prestato alle dipendenze altrui, si fonda altresì, in alcuni casi, sull'elemento di azienda.

Ciò premesso, vanno tuttavia segnalate le seguenti caratteristiche in vario grado innovatrici.

In primo luogo, l'estensione della legge ai lavori agricoli, salvo determinate cautele e con l'esclusione di alcune categorie di lavoratori, in ragione della natura particolare del lavoro (pastorizia, biada), del rapporto economico e giuridico (lavori a compartecipazione) e del fatto che intervengono leggi speciali (risicoltura).

In secondo luogo, l'applicazione del regime di riposo al personale addetto ai servizi di trasporto su ferrovie e tranvie e soprattutto a quello addetto ai servizi complementari, definita nel senso che l'esonero dall'applicazione della legge, per quanto riguarda le ferrovie e le tranvie pubbliche, è subordinato a due ordini di limitazioni: il carattere pubblico (secondo la terminologia dell'art. 1 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447) della ferrovia e tranvia, e il rapporto diretto di dipendenza tra il personale e l'azienda esercente. In altre parole, l'eccezione riguarda esclusivamente quei lavoratori a cui provvede, in materia di riposo, la legge speciale (art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328), mentre tutti i lavoratori dipendenti dalle altre aziende, addetti ai lavori di trasporto od a servizi ausiliari, rientrano nell'ambito della legge generale e ad essi può applicarsi, ove parrà necessario, la norma che prevede il riposo settimanale per turno. In tal modo sarà pienamente garantito il regolare funzionamento e la continuità dei servizi. In terzo luogo, la non applicabilità della legge al lavoro negli istituti di prevenzione e di pena, derivante dal fatto che il testo in esame si riferisce esclusivamente al lavoro libero e liberamente assunto, mentre, a disciplinare tale materia particolare, provvede il regolamento 18 giugno 1931, n. 787, art. 123).

In quarto luogo, l'applicabilità della legge ai soci di cooperative, questione risolta affermativamente, ma non in base alla presunzione normalmente stabilita dalla legislazione previdenziale, che considera sempre la cooperativa come datrice di lavoro nei riguardi dei soci da essa impiegati (per esempio nell'assicurazione invalidità e vecchiaia), bensì in base ad un altro ordine di presunzioni fondato su alcuni elementi particolari, atti a far ritenere l'esistenza di un rapporto di dipendenza, e cioè la retribuzione fissa o periodica e la prestazione del lavoro insieme agli operai.

Infine fissa il giorno (domenica) e la decorrenza (da una mezzanotte all'altra) del riposo, la cui durata permane di 24 ore ogni settimana, elevando a principio di carattere generale le norme particolari desunte dalla legge sinora vigente e dai relativi regolamenti (art. 3). A principio di carattere generale viene elevata altresì la tesi, seguita sinora dall'Amministrazione, della impossibilità di derogare in *peius* alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, di modo che, in caso di eccezione all'obbligo del riposo, alle donne di qualsiasi età e ai minori di anni 14 dev'essere tuttavia dato, ogni settimana, un compensativo ininterrotto di 24 ore, salvo casi previsti dagli

articoli 6 (personale specializzato e insostituibile), 8 (lavori agricoli), 12 (personale degli alberghi) e 15 (personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile, personale addetto ai pubblici spettacoli).

3. - *Regimi particolari di riposo.* Tali regimi particolari riguardano le attività a regime continuo, stagionali o di pubblica utilità, la vendita al minuto ed attività affini, i lavori agricoli, le industrie all'aperto, gli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, gli alberghi, le aziende giornalistiche e di diffusione di notizie, il personale addetto ai vagoni letto, i commessi viaggiatori e personale equiparabile, il personale addetto ai pubblici spettacoli, i lavori occasionali e di vigilanza. Vengono anche disciplinati i casi di forza maggiore e la possibilità di spostare il giorno di riposo. Particolarmente innovatrice è la norma per cui nella vendita al minuto e nelle attività rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, il prefetto, sentiti il podestà e le organizzazioni sindacali, può sostituire al riposo settimanale per turno il riposo di un determinato giorno della settimana di tutto il personale, ovvero il riposo nel pomeriggio della domenica, più il riposo compensativo. Tale norma importa altresì una molteplicità di regime, opportunamente determinati, nelle forme di riposo applicabili ai negozi di generi alimentari e combustibili, ai laboratori di parrucchiere, agli istituti di previdenza e simili, aziende che in linea di principio saranno soggette all'obbligo del riposo domenicale, ovvero all'obbligo del riposo settimanale per turno nel caso che siano considerate come attività il cui funzionamento continuo risponda a ragioni di utilità pubblica.

In tal modo la nuova legge, come giustamente afferma la relazione ministeriale, non rappresenta soltanto un coordinamento ed un perfezionamento delle disposizioni di legge prima in vigore, ma apporta profonde innovazioni e modificazioni di carattere sostanziale, e ispirandosi al concetto di rendere sempre più ampia ed efficiente la tutela del lavoro, estende a nuove categorie la protezione della legge, attuando con precetti giuridici di alto valore etico e religioso uno dei postulati fondamentali sanciti dalla Carta del Lavoro nell'interesse della massa lavoratrice.

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

La prima legge in materia risale all'11 febbraio 1886; in essa veniva fissata a soli 9 anni l'età minima per l'assunzione al lavoro. E parve allora un audace e generoso passo verso la difesa del lavoro dei fanciulli. A questa legge altre ne seguirono in relazione allo sviluppo economico della Nazione e tutte vennero raggruppate nel testo unico del 10 novembre 1907, al quale furono apportate successivamente alcune modifiche.

Ma tale legislazione per essere stata emanata in tempi diversi e precedenti all'attuale organizzazione dello Stato fascista presentava deficienze sostanziali, interferenze tra le varie norme, e contemplando condizioni di fatto sorpassate non era più rispondente alle necessità del momento politico ed economico.

Consapevole delle necessità di adeguare la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli allo sviluppo della produzione ed ai principi etici ed economici dello Stato corporativo, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, in sede di revisione delle leggi protettive del lavoro, presentò uno schema di disegno di legge che, salvo alcune modifiche proposte dai vari Ministeri e dal Parlamento, fu approvato, divenendo così la legge 26 aprile 1934, n. 653.

Questa legge è una delle più importanti leggi sociali applicata nel nostro Paese, tocca il complesso del nostro regime produttivo, attua uno dei postulati più delicati dibattuti nelle assise internazionali e nazionali delle classi lavoratrici, e stabilendo l'età minima dei 14 anni per l'ammissione al lavoro dei fanciulli, si inquadra infine in una serie di altri numerosi provvedimenti emanati in tempi e in campi diversi, che tendono tutti, direttamente e indirettamente, allo scopo di creare al fanciullo ed alla donna le migliori condizioni igieniche, culturali, morali.

Dal punto di vista formale rende inutile l'emanazione di un regolamento, riunendo le norme contenute nella legge 10 novembre 1907, esclude le disposizioni relative al lavoro in risaia e riduce al minimo le norme sulle formalità di ordine generale.

La legge si riconnette fondamentalmente al testo unico; ma dà alle disposizioni di tutela una portata più ampia ed efficiente. E mentre la vecchia legge si applicava soltanto alle aziende industriali, la nuova estende la sua sfera di applicazione alle aziende, commerciali di credito, di previdenza ed in genere ad ogni forma di attività, comprese quelle che si svolgono in campo non economico o che non siano gestite da imprenditori privati.

La nuova legge ha così una portata totalitaria.

La nuova legge, superando tradizionali schemi legislativi, si incardina, pertanto, su di una base nuova ed assume una portata logica e praticamente di grande rilievo. Ed in realtà le ragioni di tutela del lavoro femminile e minorile si fondano, non già sul fatto che il lavoratore sia vincolato da un contratto di determinata natura piuttosto da un contratto di altra specie, ma sul fatto che la sua opera si svolge alla dipendenza altrui. È questa dipendenza che può creare l'antitesi tra l'interesse del datore di lavoro e quello della Nazione, diretto, quest'ultimo, alla integrità della stirpe: si giustifica perciò anche la tutela coattiva del lavoratore recalcitrante od inadatto a tutelare se stesso.

La legge nuova allarga la sua azione di tutela ad un maggior numero di donne, innalza il limite iniziale dell'età lavorativa dai 13 ai 14 anni e precisa meglio le norme igieniche, sanitarie, di istruzione, di durata del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Per «fanciulli» intende la legge le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni e per «donne minorenni» quelle che hanno compiuto i 15 ma non ancora i 21 anni.

La legge invece di enumerare i tipi di donne lavoratrici e da includere in essa, inverte i termini ed enumera (con maggiore chiarezza quindi) i casi per i quali la legge non ha Valore; essi sono:

a) donne e fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita di famiglia;

b) moglie e parenti, fino al terzo grado compreso, del datore di lavoro quando siano con lui conviventi e a suo carico;

e) donne e fanciulli lavoranti al proprio domicilio;

d) donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni;

e) donne e fanciulli occupati in aziende dello Stato e godenti di vantaggi non inferiori a quelli stabiliti dalla legge;

f) donne e fanciulli adibiti a lavori agricoli;

g) fanciulli occupati a bordo delle navi.

All'infuori di queste categorie di donne e fanciulli, nettamente stabilite, tutte le altre donne (e fanciulli) che prestano la loro opera alla dipendenza altrui, sono tutelate da questa legge.

La necessità della tutela delle deboli forze del minore e della donna non rispetto a particolari attività produttive, ma estesa il più possibile, è una forma — e fra le più importanti — di tutela demografica diretta alla potenza, non soltanto numerica, ma qualitativa della Nazione, e per tale suo carattere rientra nei fini essenziali dello Stato fascista. Non è, infatti, ammissibile che in linea generale possano essere occupati quando non ne abbiano l'idoneità fisica.

È ben vero che in determinate circostanze potrà il Governo autorizzare il lavoro dei fanciulli di età inferiore. Ma questa norma, dovuta ad opportune cautele di applicazione della legge nel primo periodo, dato che si estende a nuovi settori di aziende per i quali finora non esisteva alcun divieto, e che l'età minima dell'ammissione del fanciullo al lavoro deve essere posta in rapporto alle norme ed alla pratica della frequenza delle scuole, del doposcuola e del complesso delle esistenti istituzioni scolastiche e post-scolastiche obbligatorie le quali debbono armonizzarsi alla nuova legge in discorso, questa norma di eccezione non infirma l'importanza del principio fondamentale. Ma anzi, superato il primo periodo di adattamento ai divieti di legge, la eccezione prudenziale sarà quella che renderà praticamente più facile la integrale applicazione del divieto di assunzione al lavoro dei fanciulli minori dei 14 anni.

La legge prescrive inoltre: a) che i fanciulli e le donne non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani ed adatti al lavoro; b) che è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni per i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; e) che è vietato — in rapporto all'età — il trasporto e sollevamento di pesi troppo grandi.

Particolari limitazioni sono contenute nella legge al lavoro notturno, intendendo per «notte», secondo la definizione che dà la legge un periodo di 11 ore consecutive, nelle quali sia incluso l'intervallo fra le ore 22 e le ore 5 (salvo che per il lavoro di panificazione).

Nelle aziende industriali e nelle dipendenze loro è vietato il lavoro di notte per tutte le donne e per i minori di anni 18; tale divieto è esteso alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro se nell'azienda nella quale sono occupati lavorino anche altre persone.

La legge enumera con precisione le eccezioni al divieto del lavoro notturno (industria lavorazione continua, casi di forza maggiore), ma anche allora il permesso è circondato da precauzioni tali che difficilmente si potrebbe eccedere oltre il limite legale.

Per quanto riguarda la durata del lavoro dei fanciulli e delle donne, la legge fissa a sei ore la durata massima senza interruzione. Il lavoro quotidiano può, in via eccezionale, superare le otto ore, ma con precauzioni legali.

Quando l'orario di lavoro supera nella giornata le sei ore esso deve essere interrotto da un riposo intermedio di un'ora almeno; quando supera le otto ore, tale intervallo deve essere almeno di un'ora e mezzo.

I locali di lavoro ed i dormitori eventuali devono essere sistemati secondo le norme di igiene e di sicurezza del lavoro. Così pure i refettori.

Per certe lavorazioni è prescritta la visita medica periodica alle donne e ai fanciulli per accertarne la idoneità fisica a quel lavoro.

La legge italiana, che si uniforma nella sua estensione ed applicazione alla Convenzione internazionale di Ginevra, è in armonia colle leggi di carattere sociale emanate dal Regime e rappresenta uno dei più significativi e realistici contributi per la tutela del lavoro e dell'integrità fisica e morale della stirpe.

MATERNITÀ DELLE DONNE LAVORATRICI

La legge 22 marzo 1934 sulla tutela della maternità delle donne lavoratrici completa la serie di provvedimenti che il Regime ha emanato per la sanità della razza e per il potenziamento demografico della Nazione.

In accoglimento dei voti espressi dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni si è voluto, con la legge andata in vigore, ordinare e perfezionare le precedenti disposizioni legislative soprattutto per quanto riguarda l'unificazione del regime assicurativo in materia di maternità, l'estensione del medesimo alle donne che lavorano a domicilio e l'istituzione dell'assicurazione facoltativa.

Alla unificazione del regime assicurativo in materia di maternità si è giunti mediante la soppressione del sussidio di disoccupazione, la contemporanea elevazione del sussidio di maternità, il mantenimento del contributo annuale di maternità senza alcun aumento e la devoluzione, a carico della gestione contro la disoccupazione, di un contributo annuale a favore della Cassa Nazionale di Maternità.

Il sussidio di maternità è stato portato da lire 150 a lire 300 e perciò raddoppiato.

Il contributo annuo per l'assicurazione obbligatoria di maternità è di lire 7 (di cui 4 a carico del datore di lavoro e 3 a carico dell'operaia).

Premessi questi cenni di carattere generale è opportuno dare una breve illustrazione delle più importanti norme.

In primo luogo la legge stabilisce in quali condizioni sia obbligata la cessazione del lavoro alle donne:

- a) durante l'ultimo mese che precede la data presunta della nascita del figlio;
- b) durante sei settimane dopo la nascita del figlio;
- c) per tutto il tempo che, dopo il mese di cui al comma a), precede la nascita quando questa ritarda.

Aggiungasi che l'operaia che attende il figlio ha diritto nel complesso a tre mesi complessivi di

sospensione dal lavoro a partire dalla sesta settimana prima dalla data presunta della nascita del figlio.

Per tutto il periodo nel quale la donna operaia sta assente dal lavoro per causa della nascita del figlio, essa ha diritto che le sia conservato il posto di lavoro.

Durante i tre ultimi mesi che precedono la data presunta della nascita del figlio, la donna è esentata dal lavoro di trasporto e di sollevamento di pesi.

Come seguito della difesa del piccolo figlio della madre operaia, il datore di lavoro ha l'obbligo, per tutto il primo anno di vita del figlio, di concedere due periodi al giorno (durante l'orario di lavoro) alla donna per allattare.

Per questo scopo nei luoghi di lavoro dove siano occupate almeno 50 donne fra i 15 e i 50 anni di età, deve esistere una camera di allattamento, illuminata, ventilata e riscaldata nella stagione fredda.

È infine obbligatoria l'assicurazione per la maternità delle donne fra i 15 e 50 anni di età contemplate dalle leggi in questione, come pure di quelle che lavorano nel proprio domicilio, escluse le donne aventi una retribuzione mensile di lire 800.

È tutto un complesso organico di provvidenze per la tutela della vita e della salute del piccolo figlio nascituro o nato di madre operaia od impiegata.

Ma la tutela del figlio di donna operaia deve incominciare assai prima, quando cioè l'organismo della donna è ancora in via di accrescimento, nell'adolescenza: cioè nell'età nella quale l'organismo femminile, se non tutelato, ma abbandonato ai danni professionali del lavoro sregolato, potrebbe crescere debole, patito, inadatto alla funzione fondamentale della donna: la maternità.

Ed ecco la legge di cui abbiamo già detto occuparsi anche della fanciulla, della futura madre, per impedire i danni del lavoro disadatto (orari troppo lunghi, fatica muscolare eccessiva, avvelenamenti professionali, pericoli per istruzione insufficiente, sia generica, sia tecnica, ecc.).

L'età iniziale del lavoro è fissata a 14 anni e non mai prima; età che implica già una certa resistenza alle fatiche ed uno sviluppo organico e mentale sufficiente.

Le donne di qualsiasi età non possono essere impiegate nei lavori sotterranei di cave, miniere, gallerie; se minori di 16 anni non vanno adibite nel sollevamento di pesi, nel trasporto di pesi su carriole, ecc., se il lavoro si compie in condizioni disagiati.

Le donne minorenni non possono essere addette alla pulizia e al servizio di motori, macchine, organi di trasmissione in moto.

Proibizioni per i minori di 16 anni sono contemplate, nella legge, per i lavori cinematografici (esclusi quelli educativi); nella vendita di bevande alcoliche (meno dei 18 anni); nei mestieri girovaghi.

Tutte restrizioni che tendono alla tutela sanitaria dell'organismo femminile in via di accrescimento e alla preparazione dell'organismo per la sua funzione naturale ventura.

Il Regime fascista, in questa, come in ogni altra forma di assistenza sociale, ha attuato un criterio di provvida tutela, che s'inquadra nella vasta opera di difesa e di rigenerazione fisica e morale della razza.

LIBRETTO DEL LAVORO

Le norme contenute nella legge 30 dicembre 1934 furono, a loro tempo, oggetto di ampia disamina e di esaurienti discussioni da parte della Commissione permanente per la revisione delle leggi sul lavoro, istituita presso il Ministero delle Corporazioni, che affermò la necessità della sollecita introduzione di un libretto professionale di lavoro, esprimendo altresì specificatamente il proprio avviso sui requisiti sostanziali e formali del libretto stesso, sulla sua estensione alla generalità dei lavoratori e sulle modalità del rilascio e delle registrazioni.

Successivamente i voti espressi dal predetto organo consultivo vennero elaborati e ridotti in norme del Ministero, che predispose lo schema di disegno di legge approvato dal Parlamento.

L'istituzione del libretto del lavoro s'inquadra nel sistema legislativo vigente per la disciplina della domanda e per l'offerta di lavoro, appare quindi evidente la pratica utilità del libretto per ottenere quella identificazione della vita professionale del lavoratore che contribuisce a dargli, nel campo del lavoro, il posto corrispondente alle sue dimostrate capacità, spronandone il progressivo perfezionamento, e che ad un tempo costituisce un presupposto essenziale per l'integrale applicazione della legge sul collocamento, in quanto evita le elusioni che attualmente si verificano a danno dei lavoratori disoccupati e che perturbano l'equilibrio nelle capacità di assorbimento del mercato del lavoro.

Esigenza questa che, nelle presenti particolari condizioni, assurge a valore, oltretutto sociale, anche politico.

Con la adozione del libretto di lavoro si viene poi a realizzare il voto da tempo e costantemente espresso dagli uffici di collocamento e dalle associazioni professionali, le quali hanno sentito la necessità di prescrivere in vari casi, attraverso i contratti collettivi di lavoro, l'obbligo di documenti professionali idonei ad individuare le capacità e le qualità dei lavoratori. Ma perché detto documento risponda allo scopo è necessario che esso sia generale ed obbligatorio e che se ne renda difficile la sottrazione o l'alterazione.

Ond'è che deve estendersi a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio (il cui rapporto è finora sfuggito in gran parte ad ogni regolamentazione giuridica), pur con gli adattamenti necessari alle esigenze insite alla particolare natura del rapporto. Per rispondere poi alla necessità della conservazione del documento e per rendere agevoli le registrazioni da inserirsi in esso, si è prescritto che la custodia del libretto sia affidata al datore di lavoro dal quale il prestatore di opera dipende, pur riconoscendo a questo la facoltà di prenderne visione in qualunque momento. Tale facoltà di esame è stata inoltre riconosciuta, per i casi ove sia sorta controversia, anche alla Associazione dalla quale il lavoratore è rappresentato.

Il complesso delle indicazioni da annotarsi nel libretto si presenta come un tutto armonico e adeguato al raggiungimento delle finalità a cui si ispira il provvedimento, diretto a identificare i lavoratori e la loro vita professionale favorendone la selezione secondo i principi della Carta del Lavoro e facilitando la formazione del rapporto di lavoro.

Data la importanza, anche sotto il riflesso giuridico, di tale documento, la legge, indipendentemente dall'esercizio della azione giudiziaria, prevede una spedita procedura amministrativa per la rettifica o la sospensione delle annotazioni.

Il libretto si palesa altresì utile, agli effetti della tutela patrimoniale dei lavoratori, in quanto da esso si possono desumere elementi di prova su alcuni importanti punti del rapporto di lavoro, quali l'epoca di inizio e di cessazione di esso, l'ammontare e la corresponsione della retribuzione.

IGIENE DEL LAVORO

L'igiene del lavoro è stata disciplinata con l'approvazione del regolamento generale, avvenuta col R. decreto 14 aprile 1927.

Disposizioni precedenti riguardano industrie speciali quali ad esempio quelle delle conserve alimentari e quella dei fiammiferi. Il mezzo più efficace dato alla vigilanza del regolamento predetto è quello indicato dall'art. 40 del medesimo. Per esso chiunque intenda «costruire, ampliare od adattare un edificio ad un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti più di cinque operai» è tenuto a darne notizia al competente Circolo dello Ispettorato corporativo.

È questo un mezzo di vigilanza inteso ad evitare il sorgere di stabilimenti nei quali possa presentarsi il caso di difficile o impossibile applicazione delle norme igieniche obbligatorie. La norma relativa dovrebbe avere pertanto la più rigida applicazione poiché essa si presenta come il presupposto spesso indispensabile per l'applicazione delle altre disposizioni del genere.

L'Ispettorato ha facoltà di prescrivere modificazioni agli impianti notificati, tenendo presenti

oltre che la tutela della salute dei lavoratori, l'incolumità del vicinato, in vista degli interessi del quale agirà d'accordo con il medico provinciale.

Tale disposizione, per l'oggetto che considera, riguarda il lavoratore solamente in via mediata. Altre norme del regolamento l'interessano in modo più diretto. Tali sono, ad esempio, quelle relative ai mezzi di protezione e di difesa personali che il datore di lavoro è obbligato a fornire e il lavoratore ad usare ed a curarne la conservazione.

Per gli accertamenti relativi a tali disposizioni il mezzo fornito all'autorità vigilante è rappresentato dalla facoltà, che la legge le concede, di accedere nei luoghi di lavoro e nelle relative adiacenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato e di chiedere qualunque notizia gli occorra, comprese quelle che ritenga necessario di domandare su processi di fabbricazione, relativamente ai quali è tenuta però al mantenimento del segreto. Il regolamento generale per l'igiene del lavoro industriale e agricolo contiene norme relative all'igiene nelle aziende industriali e commerciali: segnalazione e custodia di medicazione, medico di fabbrica, altezza, cubatura, superficie, locali semi-sotterranei, copertura, pavimento, pareti ed aperture, illuminazione, temperatura, sviluppo di vapori, ricambio dell'aria, difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi, acqua, pulizia dei locali, sedili, rumori e scuotimenti, sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro, depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri, latrine e orinatoî, bagni, spogliatoî, refettorio, locali di ricovero e di riposo, camere di allattamento, dormitori stabili, dormitori temporanei, mezzi di protezione e di difesa, disposizioni speciali relative al lavoro dei fanciulli, dei giovani e delle donne, nuove costruzioni.

Disposizioni relative alle aziende agricole: abitazioni e dormitori, stalle e concimaie, acquai e latrine, acqua, preservazione dalle malattie.

Dopo l'approvazione del regolamento generale, avvenuta con R. decreto 14 aprile 1937, n. 530, la disciplina dell'igiene del lavoro, pur non dando luogo ad alcun altro provvedimento legislativo di una certa importanza, è stata però oggetto di ampio ed accurato esame presso il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, in sede di discussione sulla revisione della legislazione del lavoro. È stato proposto e discusso un nuovo schema di testo unico, che dovrebbe sostituirsi alle eccessivamente numerose disposizioni tuttora in vigore, ma che non ha ancora provocato l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Alle norme concernenti la sistemazione dell'ambiente dal punto di vista igienico e sanitario, fanno riscontro le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, realizzata questa ultima mediante l'obbligo fatto ai datori di lavoro di attuare nelle aziende determinate misure protettive allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per la incolumità dei lavoratori e ridurre al minimo il rischio infortunistico.

È evidente che, prima ancora di riparare i danni economici derivanti dall'infortunio, la legge ha il dovere di prevenirli.

Ogni azione dello Stato, quindi, che tenda ad intensificare l'opera di prevenzione, sia adottando le misure di natura tecnica che man mano la scienza nel suo progressivo svolgersi suggerisce, sia praticando forme di propaganda sempre più efficaci e suggestive tanto nei confronti dei datori di lavoro, quanto e soprattutto in quelli degli operai, deve essere considerata fonte di incalcolabili benefici economici per la riduzione del costo degli infortuni, e sociali per le benefiche ripercussioni sul benessere e sull'integrità fisica della razza.

Il legislatore si è preoccupato, sin dai primordi dello sviluppo economico della Nazione, di disciplinare con norme legislative così importante e delicata materia.

Vanno all'uopo ricordati:

a) La legge 17 marzo 1898, n. 80;

b) Il regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle

quali si applica la legge suddetta; regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 230;

c) Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave approvato con R. decreto 18 giugno 1899 n. 231;

d) Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232;

e) Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni approvato con R. decreto 27 maggio 1900, n. 205;

f) Regolamento per la prevenzione degli infortuni nello esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 7 maggio 1903, n. 209;

g) Regolamento per l'esecuzione della legge che costituisce l'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

h) Istituzione dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, approvata con R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 898-1206.

Con la costituzione dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, il Regime fascista fece un primo passo verso la sistemazione di così importante problema.

La Commissione nominata in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni per la revisione della legislazione sul lavoro, nella relazione presentata all'Assemblea generale del Consiglio per la riforma della legislazione sugli infortuni del lavoro, faceva osservare che un grande perfezionamento nella materia della prevenzione degli infortuni sarebbe certamente rappresentato dal trasferimento delle funzioni di prevenzione dalla Associazione all'Istituto unitario assicurativo, come con piena soddisfazione hanno operato la Svizzera ed altri Stati, in modo da concentrare in un solo organo il controllo della funzione preventiva e di quella di risarcimento.

A parte infatti la convenienza diremo economica, che deriva agli istituti assicurativi dall'esercizio d'una ben predisposta prevenzione, è evidente che nessuno meglio e più efficacemente di questi istituti può svolgere una attiva opera preventrice, nel settore in cui ciascuno esplica la sua funzione. Essi nell'assistere i loro assicurati possono sempre fornire le circostanze in cui si sono verificati i danni subiti dai loro assistiti e i motivi a cui essi vanno ascritti, e quindi sono in grado, nei limiti del possibile, di predisporre i mezzi idonei per evitare il loro ripetersi. Bene perciò ha avvisato il relatore della riforma la necessità che la prevenzione infortunistica venga attuata direttamente dagli organi dell'assicurazione.

Saggiamente pertanto nella relazione viene affermato che un programma di perfetta tutela infortunistica deve venire impostato tenendo presente i tre comandamenti seguenti e cioè: prevenire, curare, indennizzare. Trinomio questo in cui mirabilmente è riassunto lo spirito veramente illuminato e moderno della riforma infortunistica, nel quale vengono enunciati, in ordine d'importanza, i compiti e le funzioni dell'assicurazione infortuni, quali essi risultarono dalla riforma ch'è stata proposta.

Particolare importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni, ha il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, il quale, disciplinando l'ordinamento e le funzioni dell'Ispettorato Corporativo, accentra nel medesimo le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme relative al lavoro, all'assistenza e alla previdenza sociale, già affidate a speciali organi del Ministero delle Corporazioni, e per assicurare l'unità di controllo dispone la soppressione dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (art. 15).

Le funzioni dell'Ispettorato consistono sia in una vigilanza generica, che può dar luogo ad un richiamo all'osservanza delle leggi con prefissione di un termine per l'osservanza, sia nell'emanazione di norme specifiche, le quali sono sempre esecutive se concernono la prevenzione degli infortuni.

Un importante settore di tale materia è disciplinato altresì dalla Convenzione internazionale del 27 aprile 1932 per la protezione contro gli infortuni degli operai addetti al carico e allo scarico delle navi, approvata con R. decreto 21 settembre 1933. Tale convenzione, dopo aver delimitato il proprio campo di applicazione indicando con la parola «operazioni» tutto il lavoro o parte del lavoro effettuato a terra o a bordo per il carico e lo scarico di ogni bastimento addetto alla

navigazione marittima od interna — fatta eccezione per il naviglio da guerra — in ogni porto marittimo od interno, su ogni banchina o scalo o altro luogo analogo, e con la parola «lavoratore» ogni persona impiegata in tali operazioni, disciplina minutamente le necessarie garanzie di sicurezza delle vie e dei mezzi di accesso alle navi.

V.
*ELEVAMENTO MORALE, INTELLETTUALE E PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI*

OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO

NEL 1935 in un suo scritto «Fascismo e Sindacalismo», pubblicato in «Gerarchia», il DUCE scriveva: «Se volessi elencare tutte le provvidenze d'ordine sociale adottate dal Governo fascista, riempirei alcune pagine con la semplice numerazione dei decreti; ricorderò solo l'ultimo: l'erezione in ente morale dell'Opera Nazionale Dopolavoro, la cui importanza ai fini dell'educazione fisica e intellettuale delle classi lavoratrici è già grandissima e più aumenterà nel futuro».

Educazione fisica e intellettuale delle classi lavoratrici: ecco il compito della istituzione, secondo il categorico imperativo del DUCE.

Originale nelle sue finalità programmatiche, come originale nel mezzo e nei metodi della sua azione quotidiana. Creata per educare fisicamente e intellettualmente gli operai adulti, non più quindi abituati agli ordinari metodi pedagogici della scuola, essa ha eliminato nel suo quotidiano compito ogni metodo di insegnamento scolastico, che non sarebbe stato il più adatto e il più redditizio per uomini, i quali, pur avendo e sentendo il bisogno di istruirsi ed elevarsi, per la loro stessa età non possono più piegarsi a schemi scolastici. Bisognava istruirli, quasi senza che essi se ne accorgessero, e si è ricorsi alla forma più piacevole e più facilmente accessibile: ai trattenimenti, giacché è istintivo nell'uomo di lavoro, sia dell'officina sia dell'impiego, il desiderio di impiegare le sue ore libere per distrarsi, per divertirsi. Utilizzare questo umano istintivo desiderio per istruire fisicamente e intellettualmente i lavoratori: ecco il grande merito, la grande originalità dell'Opera Nazionale del Dopolavoro. Fondatamente si può affermare questa sua originalità, poiché non se ne ha esempio in nessun altro paese del mondo.

L'O. N. D. ha un altro suo carattere originale ed è quello di essere eretto in ente di diritto pubblico con precisate responsabilità, con speciali compiti e funzioni che la mettono e la inquadrano nell'ordinamento corporativo di tutta la nuova vita nazionale italiana. La Carta del Lavoro, fissando alle Associazioni professionali l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevare sempre più le capacità tecniche e il valore morale, stabilisce altresì che a tal fine esse devono affiancare l'azione dell'O. N. D. intendendo così che a questa azione selettiva di istruzione e di educazione tecnica, morale ed intellettuale, ci si giovi delle ore disponibili dopo il quotidiano lavoro.

Per meglio lumeggiare le caratteristiche e le finalità del Dopolavoro è necessario — come ricorda il Segretario del Partito nel volume *L'Opera Nazionale Dopolavoro* — tenere presenti le parole del DUCE.

«Il Fascismo vuole l'uomo attivo e impegnato nell'azione con tutte le sue energie: lo vuole virilmente consapevole delle difficoltà che ci sono, e pronto ad affrontarle. Concepisce la vita come lotta, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, creando prima di tutto in se stesso lo strumento (fisico, morale, intellettuale) per edificarla. Così per l'individuo singolo, così per l'umanità. Quindi alto valore della cultura in tutte le sue forme (arte, religione, scienza), e l'importanza grandissima dell'educazione. Quindi anche il valore essenziale del lavoro, con cui l'uomo vince la natura e crea il mondo umano (economico, politico, morale, intellettuale)».

«D'onde — commenta il Segretario del Partito — l'imperativo categorico: andare verso il popolo».

Egli poi spiega: «andare verso il popolo, per educarlo, per renderlo fisicamente e moralmente migliore; per fargli amare la sua terra, il suo paese, la sua famiglia e la sua casa; per infondergli il desiderio di conoscere il vero volto della Patria percorrendo le strade e stando con occhi nuovi davanti alle sue infinite bellezze, avvicinandolo ai monti e ai mari, baluardi possenti, diversi e sicuri, dei limiti della sua terra; per farlo esperto al nuoto e alle scalate, alle necessità eventuali del suo domani guerriero.

«Per sciogliergli nelle gioiose ed ingenuità competizioni sportive, i muscoli e l'apatia, per ricondurlo alle tradizioni gloriose e dolci della sua gente, sieno espresse dalla policromia d'un costume, o dall'armonia d'una canzone, o da un corteo processionale che si snodi, salmodiante, da

un sacro vigilato da garrule campane, o da un ingenuo ballo campagnolo sull'aia tersa e pavesata.

«Per apprendergli e fargli amare la musica — seguita a dire il Segretario del Partito — il canto, il teatro, la pittura, la scultura, la poesia, tutte le arti delle quali l'Italia ebbe in ogni tempo il primato e i cui gonfaloncini furono dalla sua gente sciolti e fatti garrire in tutti i cieli del mondo. Per renderlo perfetto nel mestiere e insegnargli che le vie della conquista si aprono con la fatica e non con le pretese assurde e le inutili parole, per assisterlo, in fine, amorosamente, in ogni passo nella vita; assicurando a lui ed alla sua famiglia quel benessere morale ed economico, al quale la nuova e completa comprensione dei propri doveri dà al popolo italiano, rinnovato dal Fascismo, realmente per la prima volta diritto».

Le finalità ed i compiti dell'istituzione non avrebbero potuto essere meglio illustrati.

L'O. N. D., che fin dal primo statuto del Partito era stata posta alle dirette dipendenze del Segretario del Partito, tiene ormai nell'ambito della politica sociale del Fascismo un posto importantissimo, poiché l'espandersi delle istituzioni dopolavoristiche è divenuto strettamente connesso all'economia nazionale e al miglioramento fisico e intellettuale degli italiani e si ispira al principio fascista che l'assistenza ai lavoratori è, in tutte le sue forme, un dovere nazionale.

L'Opera del Dopolavoro si svolge nei più vari campi: in quello dell'educazione fisica mediante lo sport nelle sue diverse forme e l'escursionismo, in quello dell'educazione artistica mediante le filodrammatiche, i Carri di Tespi lirico e drammatico, la cinematografia, la radiofonia, ecc., in quello dell'educazione propriamente detta, mediante gli Istituti di cultura popolare e di perfezionamento professionale, in quello dell'assistenza nelle sue varie forme, igienica, sanitaria e previdenziale, ecc. I suoi risultati richiamano sempre l'attenzione e l'ammirazione anche degli stranieri, che la considerano come una salda ed efficace realizzazione del Regime fascista. Lo sviluppo assunto dall'Opera è dimostrato dal fatto che gli iscritti al Dopolavoro, che nel 1927 erano 538.337, sono saliti al 31 dicembre 1932 a 1.927.557; che i Dopolavoro, che erano, nel 1926, 1164, sono saliti alla fine del 1932 a ben 17.809 e che, pure alla fine del 1932, sopra 7249 Comuni ben 6487 avevano il Dopolavoro.

ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Anche in questo campo lo Stato fascista ha agito in profondità provvedendo al riordinamento generale dell'istruzione tecnica effettuato con la legge andata in vigore il 2 agosto 1931.

Tale riordinamento comprende sei gruppi di scuole: 1° i corsi normali e biennali di avviamento al lavoro; 2° le scuole tecniche; 3° le scuole professionali femminili; 4° le scuole di magistero professionali per la donna; 5° gli istituti tecnici; 6° i corsi per le maestranze.

Alla base di tale ordinamento si trovano le scuole di avviamento al lavoro. A questo tipo di scuola era necessario dare una struttura organica ed una sistemazione definitiva ed a ciò fu provveduto con la conversione in legge del R. decreto 6 ottobre 1930. La scuola di avviamento è una scuola essenzialmente di preparazione di maestranze. I tipi di scuola sono quattro: a tipo agrario, a tipo industriale e artigiano, a tipo commerciale e marinaro. L'insegnamento ha carattere prevalentemente pratico, si tratta infatti di impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino al 14° anno e di fornire un primo insegnamento per la preparazione ai vari mestieri.

Con la sistemazione delle scuole di avviamento al lavoro si completa quindi quell'organico e razionale assetto nel campo dell'insegnamento professionale, che era da tanto tempo reclamato dalle esigenze culturali ed economiche del Paese e che è destinato a costituire, nel complesso degli istituti a carattere tecnico, un potente strumento della nostra affermazione in tutti i campi della produzione.

Le scuole di avviamento al lavoro sono, per le finalità ad esse assegnate, una delle più geniali provvidenze scolastiche del Regime fascista per i nostri lavoratori: scuole popolari nel vero senso della parola.

Con il riordinamento dell'insegnamento tecnico-professionale, completato con la riforma delle scuole di avviamento al lavoro, il Fascismo ha gettato le basi di quell'opera tendente a migliorare e

aumentare la capacità tecnica dei lavoratori; opera che, senza dubbio, potrà contribuire notevolmente ad elevare il patrimonio economico della Nazione e così aprire all'Italia le vie maestre della sua espansione commerciale nel mondo.

Il Fascismo, riafferma anche così la sua volontà di andare decisamente verso il popolo per difenderlo nelle sue necessità ed elevarlo moralmente e tecnicamente.

Nel passato poco o nulla si era fatto. Se qualche legge fu elaborata sull'insegnamento professionale, l'applicazione ne fu deficiente; e spesso dove sorsero scuole di lavoro se ne falsarono il carattere e la finalità, sicché esse poco o punto giovarono allo sviluppo economico della Nazione. Solo nel 1912 il Governo cominciò a comprendere la necessità di un'ordinamento dell'insegnamento professionale.

La legge del 14 giugno 1912, n. 854, fu certamente un passo notevole nella sistemazione dell'insegnamento tecnico; fu dichiarata l'autonomia delle scuole industriali come istituti pubblici e furono concretate le prime linee organiche generali. Il regolamento per l'applicazione della legge fissò le norme per l'istituzione del governo delle scuole professionali; ma, purtroppo, come tutte le leggi dello Stato liberale, essa restò in parte sulla carta, mancò cioè la forza e la volontà di tradurre in pratica quanto era stato, pure, oggetto di coscienziose indagini.

Il Fascismo, convinto che l'istruzione professionale è fattore precipuo di ricchezza nazionale, ha posto al primo piano tale problema ed ha tradotto in pratica quella riforma che da anni era stata invocata dai rappresentanti più intelligenti delle classi produttrici come una delle necessità più urgenti per la vita presente e lo sviluppo avvenire dell'economia nazionale.

Perché la riforma sia sempre più aderente alle necessità del popolo, è necessario altresì l'unione di tutte le forze e soprattutto il vigile interessamento delle organizzazioni sindacali fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, oggi tutte inserite nella vita dello Stato ed affratellate nel comune proposito di innalzare il lavoro italiano in confronto di quello straniero, di assicurare al lavoro italiano il suo primato nel mondo.

La legislazione italiana sui rapporti collettivi di lavoro assegna ai Sindacati compiti altamente educativi. Nel pensiero del legislatore il Sindacato deve preparare l'animo degli associati mediante l'educazione morale e nazionale, deve provvedere, con la istruzione tecnica, a migliorare la capacità professionale della categoria e, con l'assistenza, a cementare tra i singoli il vincolo della solidarietà.

A questo effetto l'articolo 4 della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro autorizza le associazioni a stabilire negli statuti la costituzione di scuole professionali e di istituti di educazione aventi per scopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale.

La legge 3 aprile dichiara altresì che la concessione del riconoscimento legale dovrà essere rifiutata ad ogni associazione che non assicuri, per le risorse di cui dispone e per l'idoneità dei suoi dirigenti, di essere in grado di attendere ai compiti educativi che la legge assegna alle organizzazioni.

La dichiarazione XXX della Carta del Lavoro conferma che l'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali.

Lo spirito della grande riforma sociale del Fascismo si identifica così con i principi e l'azione del sindacalismo fascista.

Lo sviluppo e l'avvenire economico della Nazione dipendono in gran parte dalla formazione e dal perfezionamento di tutte le capacità produttive. Ecco perché, ricomposte le classi lavoratrici nell'unità spirituale della Patria, il Fascismo pone al suo giusto posto il problema della cultura tecnica ed economica delle maestranze.

RICONOSCIMENTO DELLE BENEMERENZE DEI LAVORATORI

Istituita per iniziativa del Governo fascista con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, la decorazione della «Stella al merito del lavoro» ha incontrato la più schietta simpatia nel ceto degli operai e dei lavoratori agricoli, nonché presso i datori di lavoro, i quali giustamente ascrivono a titolo di onore per le rispettive aziende il poter annoverare, fra le proprie maestranze, decorati di questa onorificenza.

Con tale provvedimento il Governo fascista premia i lavoratori d'ambo i sessi che si siano distinti per perizia, fedeltà e buona condotta. In seno al Ministero delle Corporazioni è costituita una speciale commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione e per l'accertamento dell'esistenza di tali meriti.

Successivamente con R. decreto 17 maggio 1927 la concessione di detta decorazione fu estesa a quei lavoratori la cui capacità tecnica e creativa arricchisce il patrimonio delle aziende e della produzione di quelle piccole invenzioni e scoperte che, senza modificare profondamente il sistema meccanico della produzione, tendano a completare e migliorare la efficienza tecnica dell'azienda e rendere più igienico, e quindi più rapido e migliore, il successo produttivo.

Inoltre fu ritenuto che non si potesse escludere dalla concessione della decorazione quel lavoratore il quale, pur mantenendosi fedelmente legato alla azienda, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si venisse a trovare un giorno assorbito da una nuova formazione industriale sorta dalla fusione di diverse aziende o dallo sviluppo tecnico di una azienda invecchiata; così come si è ritenuto doveroso non escludere dal diritto alla concessione della decorazione quei lavoratori che, dopo avere servito con lealtà e fedeltà lo Stato nei suoi cantieri e nelle sue officine, sono passati alle dipendenze di aziende private rilevatarie delle aziende di Stato ed a quelle succedute.

In seguito alle funzioni assegnate al Partito nello Stato ed al controllo che su tutta la vita sociale della Nazione è esercitata dal Partito, a far parte della speciale commissione presso il Ministero delle Corporazioni è stato chiamato un rappresentante del Partito stesso.

Con R. decreto 18 novembre 1932 è stata istituita altresì la distinzione onorifica al merito rurale per premiare i proprietari o affittuari terrieri, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni e i direttori di aziende agricole che si siano distinti compiendo opere notevoli a vantaggio della produzione agricola.

Così il Fascismo ha offerto ai lavoratori benemeriti, a tutti i credenti della disciplina e della fedeltà al lavoro, l'altissima soddisfazione del riconoscimento dei loro meriti e della loro opera.

VI.
PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI

LA PREVIDENZA SOCIALE

LA PREVIDENZA sociale è, tra le manifestazioni della politica sociale del Regime fascista, quella che, forse, più ampiamente e più profondamente ne interpreta le promesse fondamentali e ne realizza i fini. Unitariamente concepita e organicamente attuata, la previdenza sociale ha segnato in Italia, una linea di sviluppo costante. Già nel 1923 l'attenzione del Regime era stata provvidamente rivolta al perfezionamento della previdenza sociale, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista funzionale, affermandosi fin da allora quell'indirizzo unitario che doveva avere, più tardi, conferma dalla Carta del Lavoro e dalle successive realizzazioni, delle quali la stessa Carta del Lavoro aveva tracciate le linee direttrici di orientamento e di sviluppo. Un notevole e confortevole cammino la previdenza sociale ha compiuto sotto gli impulsi della collaborazione corporativa e della solidarietà che di tale collaborazione è l'espressione migliore.

L'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, lo sviluppo progressivo delle Casse mutue malattie, la più vasta tutela economica e assistenziale alla maternità operaia, l'aumento apportato alla misura delle pensioni, la istituzione della Cassa per gli assegni famigliari agli operai dell'industria, gli aumenti di pensione per i figli a carico, la più vasta assistenza igienica e sanitaria accordata ai lavoratori, sono altrettante manifestazioni di quella integrale difesa del lavoro, che è negli intendimenti della politica sociale del Regime.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale (già Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali) esprime nella sua stessa denominazione l'ampiezza del compito ad esso affidato, l'unità delle direttive, l'economia funzionale. Si riassume, infatti, in esso la gestione di tutta la previdenza sociale, fatta eccezione dell'assicurazione malattie, la quale non ha ancora assunto carattere di assicurazione generale obbligatoria e conserva tuttora le caratteristiche di mutua di categoria, e dell'assicurazione infortuni che, ispirata al concetto del rischio professionale, e come tale a carico esclusivo dei datori di lavoro, ha organi suoi propri di gestione, tuttavia anch'essi di diritto pubblico. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'assicurazione obbligatoria per la maternità, la Cassa nazionale di previdenza per la gente di mare, sono le cinque grandi gestioni autonome dell'Istituto; ma l'autonomia di gestione non impedisce il coordinamento più intimo in tutto ciò che riguarda la pratica esplicazione dei compiti connessi alle singole gestioni. Altri speciali fondi di previdenza sono gestiti dall'Istituto: particolarmente importante quello per gli agenti delle ferrovie e tranvie in concessione all'industria privata. È di epoca recente la istituzione, per accordi intervenuti fra le organizzazioni padronali e operaie, della Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria, e l'affidamento della gestione relativa all'Istituto della Previdenza sociale, come a quello che per la sua organizzazione e le sue finalità meglio o più economicamente poteva corrispondere alle esigenze del nuovo servizio sociale.

L'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA

Questa assicurazione sociale fu resa obbligatoria in Italia con la legge del 21 aprile 1919. Essa fu, dal Governo fascista, sostituita con il R. decreto-legge 30 dicembre 1929 con alcune modificazioni ed aggiunte e rappresenta il fondamento della vigente disciplina giuridica all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Tale assicurazione si estende a tutti coloro che lavorano alle dipendenze di altri, esclusi gli impiegati il cui stipendio mensile supera le 800 lire; essa comprende quindi i lavoratori salariati senza limite di guadagno e i piccoli impiegati, appartenenti all'industria, al commercio, ai servizi pubblici (se già non godono di speciale trattamento di riposo), all'agricoltura (esclusi i mezzadri e i piccoli affittuari) e ai servizi domestici.

Scopo dell'assicurazione è di concedere una pensione in caso di invalidità quando risultino corrisposte almeno 240 settimane di contribuzione ed una pensione per vecchiaia dopo almeno 480 settimane di contribuzione e quando sia raggiunta l'età di 65 anni. La pensione di vecchiaia può essere anticipata (dai 60 ai 64 anni) a richiesta dell'assicurato, con una corrispondente riduzione del suo ammontare. In caso di morte è liquidata alla vedova od ai figli minori di 15 anni una indennità di 300 lire divisa in sei quote mensili uguali. L'assicurazione ha come scopo complementare la prevenzione e la cura della invalidità degli assicurati.

Si riconosce il diritto alla pensione di invalidità quando si abbia una limitazione della capacità generica al lavoro tale da ridurre di almeno due terzi il guadagno dell'assicurato in confronto a quello percepito da un lavoratore normale nelle stesse condizioni di lavoro.

Il contributo settimanale che deve essere versato dal datore di lavoro, a carico per metà all'assicurato, è in relazione alla retribuzione complessiva percepita durante la settimana qualunque sia il numero dei giorni di effettivo lavoro.

È documento, inoltre, importantissimo, della vigile premura del Fascismo per le classi lavoratrici il provvedimento legislativo (legge 13 dicembre 1928), col quale iniziandosi l'anno VII del Regime, il DUCE volle con generoso intendimento fossero aumentate le pensioni operaie.

Secondo tali disposizioni, a decorrere dal 1929, l'importo delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria è aumentato di un decimo per ciascun figlio, a carico dell'assicurato, di età inferiore ai 18 anni. Tale aumento corrisponde mediamente a circa il 5 % dell'importo totale delle pensioni, e a circa il 3 % dei valori di copertura.

Oltre all'assicurazione obbligatoria, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale provvede a speciali trattamenti di riposo per determinate categorie professionali. Fra queste hanno particolare importanza i marittimi della marina mercantile, e gli agenti delle ferrovie secondarie e delle tranvie date in concessione all'industria privata. I primi superano di poco i 100.000, con una media di circa sei mesi di navigazione annua per ciascun marittimo. I secondi sono da 38.000 a 40.000. Il trattamento di riposo di tali gruppi professionali, per i quali il contributo varia dal 10 al 15 per cento dello stipendio, comprende la pensione in caso di invalidità e di vecchiaia e la pensione alla vedova ed agli orfani in caso di morte, sia che questa avvenga prima o dopo la liquidazione della pensione all'assicurato.

Sono fra gli indici maggiormente rappresentativi dell'attività e degli sviluppi dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale le cifre relative alle pensioni concesse.

Per il complesso delle gestioni che gli sono affidate l'Istituto ha liquidato, dal 1922 al 1934, 475.000 pensioni, per l'annuo importo di 405 milioni di lire, compresi gli aumenti apportati con legge del 13 dicembre 1928, a pagamento delle quali l'Istituto ha erogato, finora, per oltre un miliardo e 700 milioni di lire. Le pensioni in pagamento alla fine del 1934 erano 390.000 per l'annuo importo di 335 milioni, al quale corrispondeva una riserva di copertura (fondo rendite vitalizie) di circa 2 miliardi e mezzo di lire.

Circa 36 milioni sono stati erogati dalla previdenza sociale, nel periodo dal 1922 a tutto il 1934, per assegni, di L. 300 ciascuno, a favore delle vedove, e degli orfani di età inferiore ai 15 anni, di assicurati deceduti prima di avere conseguito il diritto a pensione.

Sono circa 60.000 ogni anno le nuove concessioni di pensione. La consegna dei relativi certificati — pur conservando le pensioni la normale decorrenza di legge — è fatta annualmente in forma solenne, alla presenza delle Gerarchie del Regime e con l'intervento delle forze del lavoro e delle forze giovanili, nella giornata in cui l'Italia fascista celebra il Natale di Roma e la Festa del Lavoro.

Fra non molti anni il numero dei pensionati raggiungerà il mezzo milione. L'importo medio delle pensioni di nuova costituzione sarà ogni anno più elevato man mano che più ci si allontanerà dalla data iniziale dell'assicurazione obbligatoria (1° luglio 1920) e che, di conseguenza, maggiori risulteranno il periodo contributivo e l'importo dei versamenti. La misura della pensione è infatti la risultante di questi due elementi base: la durata del periodo assicurativo e l'importo dei contributi versati. Più precisamente, la pensione è costituita da una quota base pari a cinque volte la media

annuale dei contributi versati in tutto il periodo assicurativo, aumentata da una quota pari a tre decimi dell'importo dei versamenti: alla pensione così determinata si aggiunge la quota di concorso a carico dello Stato, nella misura fissa di L. 100, ed eventualmente il supplemento per i figli a carico, di età inferiore ai 18 anni, nella misura di un decimo dell'importo totale della pensione, per ciascun figlio, senza limite di numero.

Nel tradurre in atto il pensiero del DUCE, la ricordata provvida legge del 13 dicembre 1928 ha pressoché raddoppiata la misura delle pensioni più basse — quelle liquidate con 5 anni di assicurazione — mentre si concreta nel 25 % l'aumento apportato alle pensioni liquidabili col massimo periodo di assicurazione. I criteri seguiti rispondono alla necessità di rendere in qualche modo sufficienti anche le pensioni liquidabili dopo un breve periodo contributivo, e sono coerenti ai principi di mutualità e di solidarietà che nelle assicurazioni sociali obbligatorie hanno il massimo campo di applicazione: mutualità e solidarietà dei lavoratori di tutte le categorie professionali e di tutte le età. Alle provvidenze di ordine economico a carattere strettamente assicurativo, intese cioè come diritto esplicitamente riconosciuto dalle disposizioni di legge, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale affianca una notevole attività assistenziale, igienica e sanitaria, attuando una sempre più vasta organizzazione di mezzi intesi a conservare efficienti le forze del lavoro, a preservare i lavoratori dalla invalidità e a ricuperarne fin dove sia possibile la capacità di lavoro e di guadagno nei casi di invalidità in atto. A questo compito di alto valore umano, economico e sociale, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale ha dedicato e dedica le sue migliori attenzioni. Solo limite a questa attività assistenziale — concepita come attività marginale, accessoria, ma non per questo meno importante, dalla complessa e vasta attività dell'Istituto — è la necessità di contenere le spese relative nell'ambito delle disponibilità eccedenti gli impegni verso gli assicurati. L'Istituto della Previdenza sociale ha attuato con larghezza di vedute anche questo suo compito assistenziale, obbedendo con ciò, nell'un tempo, agli orientamenti di prevenzione che ogni giorno più vanno assumendo le varie branche della previdenza sociale ed alle direttive della politica assistenziale del Regime, che è soprattutto rivolta alla difesa della sanità fisica della stirpe.

Convalescenziari, stabilimenti e colonie termali, consultori materni e ambulatori antitracomatosi, forniture di protesi agli assicurati, sono altrettante manifestazioni dell'attività assistenziale che l'Istituto della Previdenza sociale prodiga ai suoi assicurati. Ventiduemila lavoratori sono stati assistiti nei cinque convalescenziari dell'Istituto, per un complesso di 500.000 giornate di presenza. Un sesto convalescenziario, capace di 300 letti, è in corso di costruzione a Pratolino (Firenze) per essere destinato alle malattie del lavoro, a quelle malattie che più particolarmente si connettono alla insalubrità di talune lavorazioni e che perciò sono più meritevoli di assistenza riparatrice. Nei vari stabilimenti termali di proprietà dell'Istituto (a Salsomaggiore, a Battaglia, a San Giuliano di Pisa, a Sirmione sul Garda e a Castellammare di Stabia, con un complesso di 1155 posti-letto) e negli stabilimenti dei quali l'Istituto dispone per convenzione (a Cassano Jonio, a Trescore in provincia di Bergamo, a Valdieri in provincia di Cuneo, ad Abano provincia di Padova) sono stati assistiti 27.000 lavoratori, con 375.000 giornate di presenza. A La Grotta, in provincia di Forlì, l'Istituto della Previdenza ha in corso di costruzione un nuovo stabilimento termale, capace di 62 letti.

L'ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE

Con effetto dal 1° gennaio 1920, fu introdotta l'assicurazione obbligatoria per tutti i prestatori d'opera dipendenti, cioè per tutti coloro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, eccezion fatta dei lavoratori agricoli e di altre poche categorie professionali (lavoranti a domicilio, persone addette ai servizi domestici, impiegati con stabilità d'impiego).

L'assicurazione per la disoccupazione fu gestita inizialmente dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione alle dirette dipendenze del Governo, poi, a decorrere dal 1° gennaio 1924, venne trasferita all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale, come

gestione autonoma.

L'assicurazione ha per iscopo la concessione d'un sussidio giornaliero massimo di L. 3,75 in caso di disoccupazione involontaria per la durata massima di 90 giorni se nei precedenti due anni risultano versati 48 contributi settimanali, e per la durata di 120 giorni se risultano versati nel biennio almeno 72 contributi. È sospeso il sussidio nei periodi di disoccupazione stagionale e durante i periodi di malattia. I contributi settimanali vengono corrisposti dal datore di lavoro, ma per metà sono a carico dell'assicurato. Essi sono di tre classi, secondo la retribuzione giornaliera dell'assicurato, e cioè:

1 ^a classe	-	lire 0,35	per	salario	giornaliero	fino	a	lire 4,
2 ^a	»	-	»	0,70	»	»	»	da lire 4 a lire 8,
3 ^a	»	-	»	1,05	»	»	»	oltre lire 8.

Essi sono riscossi unitamente ai contributi dovuti per altre assicurazioni obbligatorie (invalidità-vecchiaia e tubercolosi) e con gli stessi metodi.

Nel periodo dal 1922 al 1934 sono stati erogati, per assegni di disoccupazione, un miliardo e 100 milioni di lire.

L'assicurazione però non si propone soltanto di concedere sussidi; essa intende concorrere a tutte quelle attività che hanno per iscopo di regolare il collocamento dei disoccupati e vuol essere di ausilio a quelle iniziative che tendano a provocare un maggiore e regolare impiego della mano d'opera.

L'assicurazione è in secondo piano nella lotta contro la disoccupazione, in quanto il Regime ha dato e dà, molto opportunamente, importanza maggiore all'azione preventiva, a quella che potremmo chiamare profilassi della disoccupazione.

La disoccupazione deve essere combattuta nelle sue cause, e solo in quanto queste non possono essere del tutto eliminate deve soccorrere l'ordinamento assicurativo con la erogazione degli assegni ai disoccupati. Procede da questo indirizzo la provvida e saggia politica delle opere pubbliche perseguita dal Regime: opere produttive, di potenziamento dell'economia nazionale, di igiene, di benessere collettivo.

L'Istituto ha in questi ultimi anni contribuito con 6 miliardi e mezzo al finanziamento delle opere pubbliche. Intimamente collegata alle altre branche della previdenza sociale, pur avendo un più ristretto campo di applicazione, l'assicurazione contro la disoccupazione ha corrisposto e corrisponde egregiamente alla funzione cui è destinata.

L'imponenza delle somme spese documenta quanto fattiva sia stata e sia l'azione del Regime in questo campo e quanto efficace sia, di riflesso, il suo intervento nella lotta contro la disoccupazione. All'opposto degli altri paesi che si trastullavano nella vana ricerca teorica dei mezzi atti a superare la grave crisi che tormenta, insidia e colpisce la vita dei popoli, l'Italia fascista non si è adagiata nella contemplazione fatalistica degli eventi, ma ha saputo trarre dalle sue stesse forze, dalle energie vive e fresche della nazione la volontà di dominare, e non di subire gli eventi stessi, mettendo in moto con la sua azione diritta ed inconfondibile tutte le capacità e le virtù di disciplina, di adattamento e di sacrificio del popolo.

In relazione dell'enunciato carattere secondario, nell'ambito delle difese apprestate dal Regime per contenere il numero dei disoccupati entro il limite minimo possibile, merita di essere ricordato che lo stesso ordinamento assicurativo è chiamato a contribuire all'attuazione delle iniziative e al funzionamento delle istituzioni che su vie diverse concorrono a combattere ed attenuare la disoccupazione.

L'Istituto della Previdenza sociale concorre infatti al finanziamento dell'attività degli Uffici di collocamento.

Per il periodo 1929-1934 (gli Uffici di collocamento hanno iniziato il loro funzionamento nel 1929) la previdenza sociale ha sostenuto gli Uffici di collocamento con la erogazione di 61 milioni di lire.

L'Istituto della Previdenza ha contribuito, con la erogazione di 5 milioni, alla formazione del capitale costitutivo dell'Ente per la colonizzazione della Libia, costituito, con carattere di ente di diritto pubblico, nel 1931, e contribuisce annualmente, dal 1927, con la erogazione di un milione di lire, al funzionamento del Commissariato per le migrazioni interne, posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

L'ASSICURAZIONE PER LA MATERNITÀ

Il Fascismo ha posto al primo piano la tutela della maternità. Il problema aveva dato luogo, prima dell'avvento del Fascismo, a vari provvedimenti volti a proteggere le madri operaie, ma scarsa fu l'efficacia di tale azione legislativa. Il Regime nel 1929 affronta in pieno il problema non solo ai fini di una maggiore tutela delle madri, ma altresì e soprattutto ai fini superiori dell'integrità, sanità ed incremento della stirpe.

Con legge 18 maggio 1929, venne disciplinata, ispirandosi ai criteri sopra esposti, tutta la materia della protezione e dell'assistenza alle madri lavoratrici.

Tuttavia, nonostante l'esistenza di tali norme, il problema è ritornato all'esame del Consiglio Nazionale delle Corporazioni in sede di revisione della legislazione del lavoro.

Si è voluto in tal modo ancora riordinare e perfezionare le disposizioni in vigore, soprattutto per quanto riguarda l'unificazione del regime assicurativo per la maternità, l'estensione del medesimo alle donne che lavorano a domicilio e l'istituzione facoltativa. È stato soppresso il sussidio di disoccupazione; quello di maternità è stato portato da lire 150 a lire 300, ed è stato mantenuto il contributo annuale di maternità senza alcun aumento. Tutto ciò è stato disciplinato con la legge 22 marzo 1934.

La iscrizione alla Cassa di maternità è obbligatoria per le donne in età da 15 a 50 anni, che siano addette quali operaie o impiegate alle aziende industriali e commerciali, con esclusione delle impiegate che percepiscono retribuzione mensile superiore a lire 800. Il contributo che deve essere corrisposto dai datori di lavoro è di lire 7 all'anno, qualunque sia la durata del lavoro, ed è per lire 3 a carico dell'operaia. Il contributo viene riscosso mediante l'applicazione annua di una marca speciale sulle stesse tessere in uso per le altre assicurazioni obbligatorie.

Ogni anno circa 10 milioni di lire sono dalla Previdenza sociale erogate per assegni di maternità.

I voti della Convenzione di Washington sono adempiuti e superati dalle provvidenze dal Fascismo attuate a favore della maternità.

L'umana e divina missione della maternità è confortata dalle provvidenze assistenziali non meno di quelle di ordine assicurativo.

Nei centri dove più vivo e più sentito è il bisogno di questa assistenza alla maternità operaia, laddove cioè le caratteristiche economiche di ambiente hanno sottratto un maggior numero di donne alle cure domestiche per metterle a servizio dell'industria, ivi più largo e più vivo è l'intervento della previdenza sociale nelle opere di assistenza alla maternità: visite gratuite nei consultori, consigli igienici, assistenza sanitaria, ricoveri in case di cura ed interventi chirurgici, assistenza pediatrica e per l'allattamento. Assistenza gratuita non già intesa nel senso tradizionale di graziosa liberalità, antitetica alle prestazioni di carattere assicurativo, bensì manifestazione progredita della stessa previdenza sociale, la quale ai suoi compiti originari altri ne affianca o sostituisce per evoluzione dell'ordinamento stesso e dei principi della previdenza sociale verso forme nuove e più progredite, meglio rispondenti alle esigenze di tutela dei lavoratori, le quali rappresentano uno degli aspetti di quella giustizia sociale che è fondamento dell'etica fascista: mantenere eguali davanti alla salute e alle scienze della salute tutti coloro che ne sono lontani, prima della nascita, subito dopo e poi. La medicina sociale diviene così, ogni giorno più, medicina politica. La previdenza sociale è posta anch'essa a servizio di questa vasta organizzazione, scientifica e politica insieme, di difesa della pubblica salute; direttamente e indirettamente. Direttamente, l'Istituto della Previdenza sociale interviene con le iniziative assistenziali e con l'azione antitubercolare molto vasta che esso è

chiamato a svolgere, su basi assicurative; indirettamente, concorre in forme molteplici, e specialmente col finanziamento dell'edilizia popolare, delle opere di bonifica e delle opere pubbliche in genere, a quel miglioramento generale delle condizioni di ambiente, che è il presupposto essenziale della bonifica umana, verso la quale è tesa la volontà del Regime.

L'ASSICURAZIONE PER LA TUBERCOLOSI

Il problema della lotta contro la tubercolosi fu subito avvertito dal Regime fascista, in tutta la sua gravità. Sessantamila morti ogni anno e seicentomila ammalati costituivano, al momento dell'avvento del Fascismo, il triste bilancio della tubercolosi in Italia. Queste cifre documentano, meglio che ogni altra affermazione, che il dilagare della tubercolosi era pressoché incontrastato e che ai progressi della scienza non aveva fatto riscontro l'azione vigile dello Stato, l'apprestamento delle necessarie difese.

Occorrevano mezzi adeguati, ma soprattutto occorre una volontà combattiva, un'azione concreta e realizzatrice, l'unità delle direttive, il coordinamento delle iniziative e degli sforzi, la costituzione di un fronte unico di lotta antitubercolare. Furono creati nel 1923 i Consorzi provinciali antitubercolari, col compito appunto di coordinare in unità di direttive, nell'ambito di ciascuna provincia, gli istituti e le iniziative di assistenza antitubercolare. La istituzione di Consorzi fu resa obbligatoria nel giugno del 1927. La Carta del Lavoro aveva intanto, con la XXVII dichiarazione, orientato verso uno speciale ordinamento assicurativo il problema della lotta antitubercolare, in accoglimento anche dei voti espressi nel Congresso di igiene di Torino l'anno innanzi.

L'assicurazione contro la tubercolosi, introdotta con decreto-legge del 27 ottobre 1927, ha come sua caratteristica particolare il concentramento della solidarietà operaia e padronale verso questa che è, senza dubbio, la più grave delle malattie sociali, in quanto colpisce di preferenza i più giovani, nelle età produttive e quindi del massimo valore economico, ed in quanto è malattia soprattutto dell'infanzia e insidia alle radici la sanità fisica della stirpe.

Di fronte alla efficienza delle difese organizzate sul piano assistenziale e su quello assicurativo, la tubercolosi retrocede rapidamente.

Nel 1924, i morti per tubercolosi furono, in Italia, oltre 60.000: nel 1933 si discende a 35.000.

Questi risultati, mentre da un lato sono la conferma evidente di una delle premesse fondamentali della medicina sociale in ordine al problema antitubercolare: la esistenza di un rapporto diretto di interdipendenza fra l'ampiezza dei mezzi a servizio della lotta specifica contro la tubercolosi e la diminuzione della mortalità, la quale peraltro trae grande vantaggio anche dal progressivo miglioramento delle condizioni generali dell'igiene e dal più alto livello del tenore di vita della popolazione, sono, d'altra parte, documento di quanto profondamente umana e santa sia questa battaglia, per la quale il Regime ha mobilitato tutte le forze morali della Nazione.

È ormai comune insegnamento della medicina sociale e politica, che per una efficiente lotta antitubercolare — a parte la organizzazione profilattica — occorra una disponibilità di letti, in ospedali e sanatori, almeno pari al numero annuo dei morti per tubercolosi, potendosi valutare in ragione di tre per ogni caso di morte il numero degli ammalati per i quali è necessario, dal punto di vista clinico, il ricovero, e in ragione di 4 mesi il periodo medio di degenza per ogni ricoverato.

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale sta realizzando appunto questa sufficienza di mezzi.

L'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ha lo stesso campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Sono ad essa soggetti tutti coloro che lavorano alla dipendenza altrui e che abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 65°.

Il numero degli assicurati si aggira intorno ai 6 milioni e mezzo; l'assicurazione contro la tubercolosi avrebbe mancato al suo scopo se non avesse incluso nella sua sfera di azione anche i familiari dell'assicurato. Raggiunge i 15 milioni il numero delle persone tutelate contro la tubercolosi dall'ordinamento assicurativo.

Dei familiari dell'assicurato sono protetti dall'assicurazione la moglie, i figli e i fratelli e sorelle, di età inferiore ai 15 anni, conviventi e a carico dell'assicurato, gli esposti regolarmente affidati, il marito invalido di donna assicurata.

Il diritto alle prestazioni — le quali comprendono oltre il ricovero in case di cura, la concessione di una indennità di lire 406 giornaliera, a seconda della classe di salario, per gli assicurati con famiglia a carico — è condizionato al versamento di almeno 24 contributi settimanali nel biennio anteriore alla domanda di assistenza.

Perché risulti adeguata al bisogno la sua attrezzatura, sanatoriale diretta, l'Istituto della Previdenza sociale ha disposto, e per molta parte già realizzato, un vasto programma di costruzioni sanatoriali, che consentirà una disponibilità complessiva di 20.400 posti letto in 61 ospedali sanatoriali, costruiti tutti secondo i più moderni impianti tecnici e scientifici.

Meritano particolare segnalazione, per la loro importanza, l'Ospedale sanatoriale «Carlo Forlanini» in Roma e l'annessa clinica della tubercolosi e delle altre malattie dell'apparato respiratorio, con un complesso di 1400 letti; l'Ospedale sanatoriale di Vialba (Milano), con 1100 letti; il villaggio sanatoriale di Sondalo, con 2500 letti. L'Ospedale sanatoriale «Carlo Forlanini», sorge su un'area di circa 280.000 metri quadrati, dei quali 28.200 coperti dai fabbricati. Una superficie di oltre 200.000 metri quadrati è destinata a parco e giardini, con uno sviluppo di strade, viali e vialetti per circa 10 chilometri. Trentuno sanatori, dieci dei quali in padiglioni provvisori, sono già in esercizio con una disponibilità di 9400 posti; alcuni altri sono già ultimati e prossimi ad entrare in funzione; gli altri sono tutti in corso di costruzione; nel 1937 l'Istituto avrà realizzato tutto il suo programma, per il quale avrà speso 600 milioni di lire; 350 milioni sono stati già spesi per le opere ultimate e per quelle in corso.

Dal 1° gennaio 1929 a tutto il 1934 sono stati spesi per l'assistenza agli ammalati 665 milioni. In tutto, già un miliardo di lire direttamente ed esclusivamente impegnato nella lotta contro la tubercolosi, in regime assicurativo.

Sono state assistite 213.000 persone. In questi ultimi anni l'80 % degli assistiti hanno usufruito del ricovero, mentre per il 20 % è stata possibile la cura ambulatoria. La cura a domicilio, resa necessaria, nei primi anni, dalla insufficienza dell'attrezzamento sanatoriale diretto e di quello preesistente di cui l'ordinamento assicurativo poteva disporre per convenzione, è stata quasi del tutto eliminata.

Ecco gli sviluppi dell'assistenza antitubercolare che, assolvendo al nuovo importante compito affidatogli dal Regime, l'Istituto della Previdenza sociale ha dato ai lavoratori di tutte le categorie.

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Nel 1879 fu presentato un primo disegno di legge; fu un primo passo nello sviluppo di quella lunga lotta che sulla fine del secolo scorso, doveva dare al Paese la prima timida forma di tutela del lavoro.

Successivamente l'assicurazione contro gli infortuni degli operai del lavoro fu resa obbligatoria, per la prima volta in Italia, nel 1918, con una legge che segnò un progresso notevole nel campo della legislazione sociale.

Fino ad alcuni mesi or sono, la materia era regolata dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904 e successive modificazioni integrazioni ed estensioni riguardanti le norme per gli infortuni sul lavoro nelle colonie, per gli operai delle zolfare della Sicilia, degli addetti all'agricoltura ed alla navigazione aerea.

Ma tale disciplina legislativa presentava deficienze, interferenze ed imperfezioni e non era più consona ai nuovi bisogni delle classi lavoratrici.

Lo Stato fascista comprese la necessità di uscire da una tale situazione che senza tornare di vantaggio ad alcuno lasciava i lavoratori in uno stato di grave disagio, che si ripercuoteva in altri campi, compromettendo, oltreché le condizioni igieniche della stirpe, le finanze degli enti pubblici,

ed indirettamente tornava di danno alla stessa produzione. Ma era necessario procedere in tale materia con molta cautela, per la vastità e complessità del problema. Era necessario anzitutto affermare il principio della necessità della riforma di tali sistemi per procedere passo passo all'attuazione completa del programma.

La Carta del Lavoro con la dichiarazione XXVI aveva affermato che «Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le assicurazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza» mettendo anzi all'ordine del giorno, nella dichiarazione successiva, «il perfezionamento dell'assicurazione infortuni». Ciò spiega la riforma attuata con il R. decreto-legge 23 marzo 1933, riforma che è stata preceduta da una importante discussione svoltasi in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni e che deve essere considerata come il punto di partenza di provvedimenti più radicali, destinati ad entrare in azione appena le condizioni del Paese lo permetteranno e studiati allo scopo di «tener pronto il congegno nuovo per il momento in cui sarà giudicata possibile la sua applicazione». Tale discussione, preceduta da un'ampia relazione e chiusa da un importante discorso chiarificatore del DUCE, aveva rilevato una concorde uniformità di vedute circa l'opportunità di lasciare immutato il concetto giuridico di «infortunio sul lavoro», come oggi è fissato dalla vigente legislazione e di estendere la tutela legislativa a tutte le categorie di lavoratori realmente esposte al rischio di infortunio, mediante la formazione di un elenco delle attività produttive soggette alla legge; aveva invece mostrato l'esistenza di opinioni discordi circa la convenienza dell'istituto unico o della pluralità degli istituti, ed infine circa la questione dell'indennizzo, in capitale o in rendita.

Con il citato decreto-legge, il Governo ha risolto la questione in senso favorevole alla creazione di un grande istituto unico meglio rispondente alla necessità d'impedire l'esacerbarsi di pericolose forme di concorrenza, e ha disposto che l'attuale Cassa nazionale infortuni, ente parastatale, dopo aver assunto la nuova denominazione di «Istituto Nazionale Fascista contro gli infortuni del lavoro», eserciti tutte le assicurazioni degli addetti alle imprese, lavorazioni e costruzioni dell'industria, dei trasporti terrestri e del commercio, attualmente soggette all'obbligo assicurativo degli articoli 1, 6 e 7 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, ferme restando le eccezioni concernenti gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle Comunicazioni.

Pertanto, con R. decreto 6 luglio 1933, è stato riformato l'ordinamento interno dell'Istituto, ordinamento che, dopo aver fissato gli organi e le loro attribuzioni, contempla altresì la costituzione, su base mutua, di speciali sezioni interne per ogni singola categoria di attività produttiva.

In seguito all'attribuzione all'Istituto del rischio totalitario dell'assicurazione infortuni, si è disposta la liquidazione dei Sindacati di mutua assicurazione, costituiti fra industriali, e del loro Consorzio, nonché il trasferimento all'Istituto di tutti i contratti esistenti presso gli stessi.

Al principio della completa unificazione, però, si è ritenuto necessario porre due limitazioni, e cioè:

1° Conservazione dell'attuale ordinamento per quanto riguarda l'assicurazione infortuni degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima, accogliendo i «desiderata» emersi dalle discussioni avvenute presso le singole sezioni e presso l'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, in cui fu posta in rilievo, da parte delle categorie interessate, la necessità di mantenere l'attuale organizzazione, sia per le peculiari esigenze dell'attività marinara che ha bisogno di una idonea attrezzatura di servizi all'estero, sia perché i tre Sindacati obbligatori attualmente esistenti esercitano altresì l'assicurazione malattie della gente del mare e dell'aria. Tali Sindacati assumeranno soltanto la forma e la denominazione di Casse Mutue.

2° Conservazione, altresì dell'ordinamento attuale nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, anch'essa invocata dalle associazioni sindacali interessate in considerazione delle particolari esigenze dell'attività agricola. Si è disposto pertanto che anche nelle dieci provincie, raggruppate nei tre compartimenti di Genova, Benevento e Sassari, attualmente amministrate dalla Cassa Nazionale Infortuni, l'assicurazione dovrà essere trasferita alle Casse Mutue per gli infortuni agricoli, in modo da assicurare una identica forma di gestione per tale

specifico ramo di assicurazione in tutto il territorio del Regno. Tuttavia sempre al fine di rispettare, nei limiti del possibile e dell'utile, il principio dell'unificazione a cui è informato il provvedimento, e per rendere più economica e uniforme l'applicazione della legge, si è disposto che tanto gli enti assicuratori per la gente di mare che quelli per i lavoratori agricoli dovranno coordinare, con norme da stabilirsi, i loro servizi, specialmente tecnico-sanitari, con quelli dell'Istituto Nazionale.

Una volta risolto il punto più importante e delicato, mediante l'unificazione degli istituti di assicurazione, il Governo, con legge 29 gennaio 1934, n. 333, ha ottenuto dal Parlamento la facoltà delegata di procedere nell'opera di riforma. In virtù di tale delega il Governo con R. decreto 14 ottobre 1935 che, con l'emanazione del Regolamento, entrerà in vigore il 1° luglio 1936, precisa il campo di applicazione della legge e disciplina le garanzie di una più sicura e generale osservanza dell'obbligo dell'assicurazione, la qualità e la entità delle prestazioni, ivi compresa in primo luogo la cura dell'infortunio al fine di limitarne al massimo le conseguenze, fino a toccare le sanzioni penali e l'ordinamento del contenzioso.

I provvedimenti già citati, indubbiamente fondamentali, sono stati preceduti o seguiti da altri, di importanza più limitata.

La legge 26 aprile 1930 che, dando esecuzione alla Convenzione internazionale del 1921, relativa al riconoscimento degli infortuni sul lavoro in agricoltura, viene a confermare l'obbligo di tale assicurazione, già sancito nella nostra legislazione interna da ben tredici anni; né tale conformità può apparire turbata dal fatto che la nostra legge limita l'assicurazione agli individui fra i 12 ed i 65 anni, mentre il testo della convenzione la estende a tutti i salariati, perché, in realtà, gli assicurati agricoli che abbiano superato l'età di 65 anni sono automaticamente coperti da un'altra assicurazione (l'assicurazione per invalidità che comprende quella derivante da infortuni) mentre l'esclusione dei fanciulli di età inferiore ai 12 anni non crea una disparità di trattamenti in confronto agli addetti ai lavori industriali, perché le disposizioni vigenti per la protezione minorile non consentono l'ammissione al lavoro dei fanciulli in età inferiore a quella dianzi indicata.

Inoltre, il decreto 20 marzo 1933 contiene le norme circa le procure per esigere indennità dovute a causa di infortunio, con le quali si mette fine a basse speculazioni che, sotto forma del rilascio di procura, mascheravano vere e proprie cessioni del credito per l'indennizzo, e si stabilisce che l'avente diritto ad indennità non può rilasciare procura se non al coniuge od a un parente ed affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto di esigere l'indennità medesima.

L'ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI

La Carta del Lavoro, nella dichiarazione XXVII, annunciava il proposito di attuare l'assicurazione contro le malattie professionali, come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie.

All'annuncio seguì ben presto l'attuazione, ed invero con R. decreto-legge 13 maggio 1929, in virtù dei poteri conferiti al Governo di emanare disposizioni aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta del Lavoro, fu appunto disposta l'assicurazione contro le malattie professionali, colmandosi così una lacuna del nostro sistema di assicurazioni sociali.

Tale assicurazione, applicandosi alle malattie per intossicazione da piombo o mercurio o loro leghe, amalgame o composti, nonché da fosforo bianco, solfuro di carbonio, benzolo e omologhi, e per anchilostomiasi, riguarda gli operai addetti al trattamento di quei minerali, e comunque a lavorazioni che ne chiedono l'impiego, come da tabella annessa al decreto, ed ha applicazione quando per detti operai sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ad essa provvede pertanto l'istituto assicuratore ammesso all'esercizio delle assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro, mediante aumento di contributo o premio pagato dai datori di lavoro per l'assicurazione medesima. Si è resa inoltre obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali.

Tale provvedimento è largamente comprensivo della convenzione internazionale, adottata il 10

giugno 1925 ed approvata con R. decreto 4 dicembre 1933, n. 1792, la quale disciplinando il risarcimento dei danni prodotti dalle malattie professionali, stabilisce in linea di massima che l'ammontare di tale risarcimento non dovrà essere inferiore a quello previsto dalle rispettive legislazioni per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e definisce come malattie professionali le intossicazioni prodotte dal piombo o dal mercurio, nonché le infezioni di carbonchio come infortuni sul lavoro.

L'assicurazione delle malattie professionali era attesa da lunghi anni in Italia e s'impondeva per ragioni d'ordine giuridico e sociale, dato che esse sono conseguenza indubbia di un lavoro eseguito presso determinate industrie ove vengono prodotte o usate, materie infettanti e tossiche.

Il concetto fondamentale, che ha dato origine a tale forma di previdenza in tutte le Nazioni, che l'hanno attuata, è lo stesso che ha dato luogo all'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Poiché le malattie professionali infatti derivano e sono conseguenza, come lo si comprende facilmente, della professione esercitata dall'assicurato, è giusto che i danni che provengono dall'esercizio di determinate professioni siano risarciti come lo sono gli infortuni sul lavoro, e cioè da chi gestisce l'industria o l'azienda. Infatti è pacifico che quelle industrie, ove si verificano appunto tali malattie, non darebbero luogo a queste se in esse industrie non venissero eseguite quelle determinate lavorazioni o non venissero impiegate quelle determinate sostanze, che invece le determinano. Pertanto si tratta di rischi che si verificano in occasione di determinate lavorazioni o commerci e quindi è giusto che essi debbano venire risarciti da chi trae lucro da tali gestioni.

Riconosciuto infatti dalla nostra legislazione essere l'infortunio sul lavoro un rischio connesso all'esercizio di determinate attività industriali, e stabilito che il rispettivo risarcimento debba stare a carico del datore di lavoro, non diverso trattamento era da attenersi nei riguardi delle malattie professionali.

La assicurazione di tali malattie è stata attuata dal Regime con vastità di concezione. Mentre infatti ha stabilito che tutti gli operai occupati in industrie presso le quali possano verificarsi malattie professionali, devono essere assicurati, ha fissato una lista di quelle che, agli effetti dell'assicurazione, vanno considerate come malattie professionali. Tale lista è la più vasta forse di quante siano state stabilite in questi ultimi anni e più ampia di quella stessa fissata dalla Conferenza di Ginevra del 1921.

Altro particolare molto importante di tale previdenza è che la cura di tali malattie non è lasciata all'arbitrio del malato, che talora purtroppo non ha i mezzi per provvedervi quando addirittura non tende ad aggravarla, ma è data dagli istituti assicuratori.

L'assicurazione contro le malattie professionali quindi darà la possibilità di applicare mezzi idonei e speciali per la cura e la prevenzione di tutte le malattie dipendenti da determinate lavorazioni. Di conseguenza colla attuazione di questa ultima, saranno anche evitate tutte quelle vertenze che finora venivano promosse dagli operai, colpiti da tali mali, contro i loro datori di lavoro, chiamati civilmente responsabili dei danni da quelli subiti, vertenze queste che dovevano venire regolate in base alle norme comuni sulla responsabilità civile e che davano luogo a contestazioni e a rancori, che era necessario evitare, non solo per rendere giustizia a delle autentiche vittime del lavoro, ma anche per evitare che queste contestazioni avessero a turbare ulteriormente quei rapporti collaborazionistici tra datore e prestatore d'opera, che sono fra le primissime finalità perseguite dal Fascismo. E l'attuazione di tale previdenza infine segna un progresso sensibilissimo nel campo della previdenza sociale anche pel fatto che essa costituirà quel vero e proprio avviamento alla assicurazione generale contro le malattie previsto dalla Carta del Lavoro, avviamento inteso come scuola, come esperienza, come necessaria preparazione dell'ambiente, che renderà possibili ulteriori progressi.

LA MUTUALITÀ PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Il Fascismo, fin dal suo sorgere, riportando gli spiriti alle più civili espressioni di solidarietà umana, pose al primo piano il problema della mutualità per le malattie. La Carta del Lavoro alla dichiarazione XXVIII stabilisce che «nei contratti collettivi di lavoro sarà decisa, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia, con contributo dei datori di lavoro e prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi». E, come ogni principio fascista, anche questo ha trovato immediata pratica attuazione. Al 31 dicembre 1933 risultavano esistenti nel settore dell'industria 1978 casse mutue di malattia con 1.390.895 iscritti; nell'agricoltura sette casse mutue provinciali con 120.000 iscritti; nel commercio una cassa nazionale con 200.000 iscritti; nei trasporti terrestri 14 casse regionali con 27.000 iscritti, e 11 casse autonome dei portuali con oltre 20.000 iscritti e 5 casse dei telefonici con 6000 iscritti.

La mutualità, prefiggendosi, come scopo fondamentale, l'assistenza al lavoratore in caso di sua malattia, risponde ad una funzione sociale della massima importanza e proficuità. Infatti mentre i bisogni del lavoratore aumentano durante la malattia, per la necessità di dover aggiungere alle normali spese quotidiane le spese per assistenza medica e per acquisto di medicinali, manca al lavoratore ogni elementare mezzo per farvi fronte, per il fatto che, richiedendo normalmente la malattia la assenza dal lavoro, gli è impossibile prestare la propria opera e ottenere, in corrispettivo, il salario. La impossibilità di avere tutte le cure necessarie e il bisogno di assentarsi il meno possibile dal lavoro, onde non perdere il salario, provocavano nel lavoratore, prima della sistemazione mutualistica, la tendenza a trascurare il proprio stato morboso, con grave rischio, oltre che per la sua salute, per la integrità fisica della razza; pertanto le norme concernenti la mutualità, costituitasi mediante contratti collettivi di lavoro, non soddisfano solo gli interessi individuali dei singoli, ma anche e principalmente l'interesse collettivo della Nazione.

Le Casse mutue malattia hanno, in base agli statuti, i seguenti scopi fondamentali:

a) garantire all'iscritto, in caso di malattia, la assistenza medica, chirurgica, farmaceutica ed ospitaliera (alla donna, anche l'assistenza ostetrica in caso di parto);

b) provvedere al ricovero in cliniche, case di salute, ecc., degli iscritti, per cui sia riconosciuto il bisogno;

c) corrispondere all'iscritto un sussidio di malattia, decorrente normalmente dal terzo o dal quarto giorno di degenza, per una durata massima determinata (90 o 120 giorni), in misura pari alla metà o ai due terzi del salario percepito dall'operaio (112).

Vicino a tali scopi fondamentali, previsti da tutti gli statuti delle Casse mutue malattia, vengono perseguiti, quando le possibilità economiche lo consentano, scopi accessori, ma sempre inerenti alla tutela della salute fisica del lavoratore e della integrità della razza (assistenza medica ai famigliari, ricoveri in convalescenziari, concessioni di sussidi straordinari, invio di figli degli iscritti alle Colonie marine o montane, ecc.).

Attualmente tale assicurazione non è obbligatoria, eccezion fatta per le Provincie redente e nelle quali si è ritenuto opportuno conservare l'obbligatorietà preesistente sotto il cessato regime austro-ungarico anche per non pregiudicare, anzi per compiere un primo passo verso l'estensione del principio a tutto il territorio del Regno. Per quanto attiene il resto del territorio l'assicurazione per casi di malattia non ha carattere obbligatorio e si provvede alla assicurazione stessa in vari modi e forme. Per quanto però riguarda la gente del mare e dell'aria, l'assicurazione che si esercita nei casi di malattia è obbligatoria. Al riguardo occorre distinguere l'assicurazione che si esercita al di fuori dell'ordinamento sindacale di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, da quello che a tale ordinamento si connette attuandosi a favore delle categorie organizzate. Nel primo caso gli istituti (casse mutue di malattia, società di mutuo soccorso, ecc.) sorgono ad iniziativa dei singoli o degli enti pubblici interessati; essi funzionano generalmente, in un primo tempo, come istituti di fatto, salvo ad ottenere poi — ove diano garanzia di poter regolarmente funzionare — il riconoscimento giuridico quali enti morali in base ai principi generali del diritto oppure, ove trattisi di Società di Mutuo

soccorso fra operai, in base alla legge del 15 aprile 1886, n. 3313.

Nel secondo caso l'assicurazione è esercitata in applicazione della XXVIII dichiarazione della Carta del Lavoro, da Casse mutue malattia, la cui costituzione deriva da apposite norme inserite nei contratti collettivi stipulati fra le associazioni sindacali interessate.

Tali enti sono da considerarsi tra quelli a carattere assistenziale previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 363, e in base a tale articolo, infatti, viene loro concesso il riconoscimento giuridico ove affidino di poter regolarmente funzionare.

Si soggiunge, peraltro, che l'assicurazione malattie è tuttora nella fase degli studi e degli esperimenti per giungere a quella forma migliore che consenta i più vantaggiosi risultati col minimo costo d'organizzazione.

Distintamente per ciascuna delle grandi organizzazioni di lavoratori accenniamo ai provvedimenti e agli enti relativi all'assicurazione malattie:

a) *Gente del mare e dell'aria*: L'assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale è gestita dai tre Sindacati obbligatori per l'assicurazione e mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare con sede in Genova, Trieste e Napoli. Tale assicurazione è obbligatoria e con R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, ai servizi di essa è stato dato un nuovo ordinamento rispetto a quello già disposto con la legge 10 gennaio 1929, n. 65;

b) *Industria*: Provvedono all'assicurazione malattia le casse mutue, costituite come è già stato accennato, e che possono essere aziendali (interne), interaziendali, professionali e interprofessionali.

Il funzionamento di tali Casse è regolato in modo uniforme da uno schema di statuto tipo concordato fra i rappresentanti delle due Confederazioni dell'Industria;

c) *Commercio*: L'assicurazione è esercitata dalla Cassa Nazionale malattie per gli addetti al commercio cui è stato concesso il riconoscimento giuridico con R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1946;

d) *Comunicazioni interne*: Con accordo stipulato il 10 settembre 1930 fra le due confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle comunicazioni interne, è stato costituito l'«Ente Nazionale di assistenza fra gli addetti ai trasporti terrestri e alla navigazione interna», con il compito, fra l'altro, di organizzare e coordinare le Casse regionali di malattia cui spetta provvedere, mediante iscrizione resa obbligatoria in forza dei patti collettivi di lavoro, all'assicurazione contro le malattie delle accennate categorie di prestatori d'opera;

e) *Agricoltura*: Provvedono all'assicurazione dei lavoratori agricoli le casse mutue di malattie riunite nella «Federazione nazionale della cassa mutua di malattia per i lavoratori agricoli» cui è stato concesso il riconoscimento giuridico con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1562. Recentemente sotto gli auspici del Partito le due Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura hanno, in adesione alle direttive del Regime per l'assistenza sociale ai lavoratori, istituite, per le categorie dei salariati, dei braccianti e dei compartecipanti e delle maestranze specializzate, trentacinque nuove Casse mutue malattia. Ed allo scopo di sollecitarne ed agevolarne la costituzione ed il funzionamento, i datori di lavoro verseranno alle casse predette un contributo straordinario, corrispondente il 3 per cento dell'importo dei salari delle tariffe, rinunciando per detta annata (1935-36) a trattenere la quota di contributo a carico degli operai.

PATRONATO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA SOCIALE

La legge 3. aprile 1926, fra le condizioni richieste per il legale riconoscimento delle Associazioni sindacali, impone che queste, «oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, debbono proporre di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi» (art. 1).

La Carta del Lavoro precisa meglio i compiti delle associazioni quando dice: «È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie

relative all'assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali» (dichiarazione XXVIII).

«L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle assicurazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza né possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie» (dichiarazione XXIX).

Fra i servizi generali di assistenza, creati dalle associazioni, in conformità ai principi sanciti nella legge e nella Carta del Lavoro, bisogna ricordare il Patronato Nazionale per l'assistenza sociale. Il Patronato ha però una sua storia che precede la legge del 3 aprile 1926.

Furono le organizzazioni sindacali fasciste che iniziarono i primi esperimenti di una assistenza sociale fascista e, prima fra tutte, la Federazione Provinciale Genovese che, per disposizioni della Confederazione Corporazioni Sindacali, nel maggio 1922 creava il «Patronato Nazionale Medico-Legale per, gli Infortuni Agricoli, Industriali e per le Assicurazioni Sociali»

Il Gran Consiglio del Fascismo, con deliberazione del luglio 1933 diede incarico alla Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti di riorganizzare presso le dipendenti federazioni provinciali gli uffici tecnici «che, tra i diversi compiti, ebbero anche l'assistenza ai lavoratori relativamente alle assicurazioni sociali. Dimostratisi insufficienti, questi uffici vennero sciolti e sostituiti dal «Patronato Nazionale Medico-Legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali», istituito con decreto ministeriale del 26 giugno 1925, a sensi del R. decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. Così sorsero i primi uffici provinciali del patronato, che dovevano assolvere i compiti sino allora attuati, dai patrocinatori privati con i loro uffici di assistenza infortunistica.

L'emanazione della Carta del Lavoro consigliò la revisione e così, con il decreto ministeriale 24 dicembre 1927 sull'ordinamento del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, venne data questa nuova denominazione e nel contempo ne fu modificato lo statuto. Però di fronte all'allargarsi delle provvidenze a favore dei lavoratori e in conseguenza, del loro bisogno di assistenza, i limiti imposti dallo statuto del 1927 sembrarono ugualmente troppo ristretti. Così, col decreto del Ministro per le Corporazioni del 27 settembre 1930, fu approvato il nuovo statuto del P. N. A. S., a termini del quale fu ad esso affidato non solo l'assistenza dei lavoratori nell'ambito delle assicurazioni sociali, ma anche nelle vertenze relative alle assicurazioni infortuni individuali e collettive, stipulati *extra legem*, nonché l'assistenza ai connazionali rimpatriati e quella generica dei lavoratori.

All'articolo 1 dello Statuto è detto: «Il Patronato Nazionale per l'assistenza sociale costituisce, ai termini della dichiarazione XXIX della Carta del Lavoro, l'organo tecnico a mezzo del quale le Confederazioni nazionali fasciste dei lavoratori adempiono alle funzioni di assistenza e di tutela dei propri rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni e previdenze sociali in genere».

Questo statuto, che è ancora in vigore, ha dato al Patronato compiti veramente ampi e che sono suscettibili oggi di una maggiore e più organica estensione onde fare di esso l'organo vero e completo di tutta l'assistenza, da quella legale a quella igienico-sanitaria, che le associazioni professionali devono garantire ai propri associati.

